



COMUNE DI CASSANO SPINOLA



COMUNE DI GAVAZZANA

C O M U N I A S S O C I A T I

oooooooo

APPALTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AD € 150.000,00

(INVITO A GARA INFORMALE PER APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AD € 150.000,00, DA ESPERIRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA)

Comune di Cassano Spinola
(Provincia di Alessandria)

Piazza XXVI Aprile, n. 9

☎ 0143 47117 Fax 0143 477285 E-mail protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it

PROT. n. _____

Data _____

 **RACCOMANDATA A.R./PEC**

Alla Spett.le Impresa _____

OGGETTO: **Invito a gara informale per l'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dei lavori pubblici di 1° LOTTO DI INTERVENTO - RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI di importo ☐ pari - (ovvero): ☒ inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.**
Codice CIG: 6397008200 - Codice CUP: B64H1500139000.⁽¹⁾

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 21 del 5 OTTOBRE 2015, adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico associato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif., con la presente si informa che la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici di **1° LOTTO DI INTERVENTO - RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI**, da esperire mediante procedura negoziata ai sensi delle norme indicate in oggetto, per un importo complessivo in appalto di **€. 104.850,00**, I.V.A. esclusa, secondo quanto più dettagliatamente nel seguito indicato.

Ai fini dell'individuazione dei **requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi)** che il concorrente, singolo o raggruppato (o consorziato ex art. 2602 c.c. o aggregato in rete o in GEIE), deve possedere per l'ammissione alla gara ai sensi dell'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n.163/06 (i quali nel seguito vengono dettagliatamente esplicitati), si informa che trattasi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo ☐ pari - **(ovvero): ☒ inferiore alla soglia di €.150.000,00** e, quindi, non ricadente nel **"Sistema unico di qualificazione"** previsto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 40, per il quale, quindi, è prescritto il possesso dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo** di cui all'art. 90, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 secondo quanto nel seguito esplicitati (utilizzabili qualora il concorrente non possieda idonea Attestazione SOA nella/e categoria/e di opere nel seguito indicata/e), fatta comunque salva la procedura di **avalimento** di detti requisiti di ordine speciale ai sensi di quanto ammesso dall'art. 49 dello stesso D.Lgs. n.163/06 e succ. modif. e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207/10.

Per l'ammissione alla gara d'appalto della ditta in indirizzo, qui di seguito si forniscono gli elementi necessari alla stessa per la corretta predisposizione della **domanda di partecipazione** alla gara per l'individuazione del soggetto aggiudicatario dei lavori in oggetto e dell'**offerta economica**.

Precisazioni in merito alla procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO** ("a pagamento" o "gratuito") di cui agli **artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 e 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06 che sarà attivata in presenza di offerte **mancanti o incomplete**.

te degli elementi essenziali necessari alla stazione appaltante per valutare l'ammissibilità alla gara delle offerte stesse e alle **"CAUSE DI ESCLUSIONE"** riportate nel presente invito di gara **in deroga** al **"Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014** approvato da A.N.AC. ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.:

Si precisa che le **norme di gara** nel seguito riportate (definite anche «norme di **"lex specialis"** della gara») regolanti la procedura di selezione dell'operatore economico concorrente a cui verrà affidato l'appalto e che **sono state contraddistinte dal SIMBOLO** ► posto all'inizio del periodo (o della parte/porzione di testo) a cui si riferisce il simbolo stesso, in caso di mancato rispetto delle condizioni ivi prescritte devono essere intese dal concorrente quali **CAUSE DI ESCLUSIONE** dalla gara ai sensi e per gli effetti degli **artt. 38, comma 2-bis, 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis**, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (trattandosi, in tal caso, di **inadempimento e/o di irregolarità e/o di mancanza di natura essenziale** e, quindi, sanzionabili con la mancata ammissione del concorrente alla procedura di aggiudicazione dell'appalto).

Si sottolinea, però, che l'**EFFETTIVA ESCLUSIONE** dalla procedura d'appalto del concorrente che sia incorso in tali situazioni di irregolarità o di mancanze di natura essenziale sarà disposta **SOLO QUALORA** si presenti **almeno una delle DUE IPOTESI** indicate nelle successive lettere **A) e B)**:⁽²⁾

A) quando **ricorrono i presupposti giuridici di immediata esclusione** dalla gara del concorrente poiché trattasi di **"tassativa causa di esclusione"** e/o di **"irricevibilità dell'offerta"**, nei casi rigidamente previsti dall'**art. 46, comma 1-bis**, dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e dal d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif., in combinato disposto con le ulteriori norme imperative vigenti in materia di appalti pubblici, nonché nei casi di **incertezza assoluta** sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per **difetto di sottoscrizione** o di altri **elementi essenziali** ovvero in caso di **non integrità del plico** contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla **chiusura dei plichi**, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato **violato** il principio di **segretezza delle offerte** [tali inadempimenti e situazioni comporteranno l'**immediata esclusione** del concorrente dalla gara **solo se** non potranno essere **regolarizzati** dalla stazione appaltante (non potranno, cioè, ottenere il cd. **"soccorso istruttorio"** dalla stazione appaltante) nei termini indicati nella successiva ipotesi **B)** in quanto tale regolarizzazione postuma andrebbe ad alterare il principio della **"par condicio"** fra i soggetti offerenti violando il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa ovvero verrebbe a mancare la prescritta trasparenza della procedura d'appalto]

ovvero:

B) quando, per volontà del concorrente o per accertata carenza dei requisiti prescritti, **non venga conclusa positivamente** la procedura di **regolarizzazione documentale** (previamente ammessa ed attivata dalla stazione appaltante) degli **elementi** e delle **dichiarazioni** da rendere dallo stesso concorrente con l'offerta per l'ammissione alla gara e che siano risultati **mancanti** e/o **incompleti** e/o **con irregolarità essenziali** rispetto a quanto prescritto nelle **norme di gara** del presente invito o nelle **norme di legge** ivi richiamate, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. [cd. **"soccorso istruttorio"** del concorrente **"a pagamento"** effettuato dalla stazione appaltante con l'irrogazione della **sanzione pecuniaria** ai sensi delle citate norme e qualora la regolarizzazione **non si concluda positivamente** ovvero, nell'ipotesi in cui la mancata integrazione documentale dipenda da una **effettiva carenza del requisito dichiarato**: a tal fine si veda il punto **"1.2. Applicazione della sanzione"** della **Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015** ad oggetto **"Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163."** (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 22 del 28/01/2015)] ovvero, quando **non vengano forniti** dal concorrente, dietro specifica richiesta del Responsabile unico del procedimento (RUP), i **chiarimenti** in ordine al contenuto dei **certificati**, dei **documenti** e delle **dichiarazioni** presentati/e con la documentazione di gara, nei limiti previsti dagli **articoli da 38 a 45** del D.Lgs. n. 163/06 riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente [cd. **"soccorso istruttorio"** del concorrente **"a titolo gratuito"**, effettuato dalla stazione appaltante senza irrogazione della **sanzione pecuniaria** prevista dalle citate norme, per quanto ammesso dall'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n.163/06: infatti, così come indicato al punto "1.1. Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice" della stessa **Determinazione A.N.AC. n. 1/2015**, questa forma di "soccorso istruttorio gratuito" sarà applicato quando saranno presenti **irregolarità o carenze** delle **dichiarazioni**, dei **certificati** e/o dei **documenti** presentati che, sebbene non possono considerarsi **essenziali**, non possono neppure essere catalogati nella categoria delle irregolarità o delle carenze **non essenziali e non indispensabili**, appalesandosi, invece come **dichiarazioni o elementi esigibili** da parte della stazione appaltante in quanto concernenti elementi e notizie **indispensabili** se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica dei **requisiti soggettivi** che il concorrente deve possedere in relazione agli **articoli da 38 a 45** del D.Lgs. n. 163/06, in ossequio sia al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione) e sia ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede],

il tutto in conformità alle indicazioni interpretative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) nella citata **Determinazione n. 1/2015**, avendo altresì riguardo dei principi e dei contenuti riportati nel **"Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014** approvato da A.N.AC. ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (pubblicato sul

S.O. n. 80 alla G.U.R.I. n. 246 del 22.10.2014), a sua volta coordinato con quanto indicato dal [“Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#) (posto in consultazione pubblica in data 18.05.2015) in virtù di quanto espresso nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda, nonché in ragione delle precedenti indicazioni fornite dall'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) nella [Determinazione n. 4 del 10.10.2012](#) ad oggetto *“BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”* (intendendo che le situazioni che ex AVCP aveva preso in considerazione nella citata [Determinazione n. 4/2012](#) e che in quel momento venivano ritenute sanzionabili con l'automatica **esclusione dalla gara**, ora, alla luce del nuovo assetto normativo che tiene conto dell'entrata in vigore del combinato disposto dell'**art. 38, comma 2-bis** e dell'**art. 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06, verranno ritenute da questa stazione appaltante, in genere, regolarizzabili con l'attivazione della procedura di **soccorso istruttorio** “a pagamento” previsto dalle stesse norme ovvero, con l'attivazione della procedura di **soccorso istruttorio** “gratuito” ai sensi dell'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06 qualora la mancanza o la carenza riguardi le ipotesi o le documentazioni previste dagli **articoli da 38 a 45** del D.Lgs. n.163/06), fatte comunque salve le diverse situazioni ritenute (ancor oggi) **“non regolarizzabili”** da A.N.AC. nella citata [Determinazione n. 1/2015](#) alla luce delle sopra citate norme (e da ritenere, quindi, cause tassative di esclusione dalla gara, non regolarizzabili con il soccorso istruttorio, da sanzionare con l'automatica esclusione dalla gara), a cui si rimanda: in particolare, il concorrente **sarà immediatamente escluso** dalla gara nei casi di **incertezza assoluta** sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per **difetto di sottoscrizione** o di altri **elementi essenziali** ovvero in caso di **non integrità del plico** contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative alla **chiusura dei plichi**, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato **violato** il principio di **segretezza delle offerte**, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 46, comma 1-bis, e 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06.

Per quanto sopra specificato, si precisa che la parte che segue della presente lettera di invito a gara è stata redatta sulla base dei principi e dei contenuti del [“Bando-tipo n. 2” del 02.09.2014](#) approvato da **A.N.AC.** ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (pubblicato sul S.O. n. 80 alla G.U.R.I. n. 246 del 22.10.2014), con varie **DEROGHE** e **DISCOSTAMENTI** rispetto a quanto riportato nello stesso [“Bando-tipo n. 2”](#) ritenute/i necessarie/i per la migliore esplicazione delle norme di *lex specialis* di gara: pertanto, le parti del presente invito a gara informale nel seguito riportate aventi natura di “norma di gara” (cd. norme di “lex specialis”) che comportano “CAUSA DI ESCLUSIONE” dalla gara come sopra specificato (se non regolarizzabili con il **“soccorso istruttorio”** della stazione appaltante per le ragioni sopra indicate ovvero se non regolarizzate dal concorrente nella documentazione da presentare dallo stesso concorrente che sia risultata **carente** o **mancante** ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, commi 1 e 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06) e che **DEROGANO** e/o che **SI DISCOSTANO** ai/dai contenuti del suddetto [“Bando-tipo n. 2” del 02.09.2014](#) (tenuto conto del rimando fatto nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) al [“Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#)) vengono identificate nel presente invito a gara con l'espressione **“Norma in deroga al bando-tipo n.”** e dal **SIMBOLO ►**, mentre le **ragioni** della deroga e/o del discostamento dal **“Bando-tipo n. 2”** sono state motivate in apposito documento depositato agli atti d'ufficio e approvato con determinazione a contrattare n. 21 del 5 ottobre 2015, in attuazione di quanto disposto dall'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06.

A questo riguardo si rileva che, trattandosi di procedura di gara per un appalto di lavori pubblici di importo non superiore alla soglia di €. 150.000,00 e che, invece, il [“Bando-tipo n. 2”](#) è relativo ad appalti di importo superiore a detta soglia, i **DISCOSTAMENTI** riportati nel presente invito rispetto al testo approvato con detto [“Bando-tipo n. 2”](#) riguardanti le **cause di esclusione** relative al possesso dei **requisiti di ordine speciale** (tecnico-organizzativi) da possedere dal concorrente ai sensi dell'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 90**, del d.P.R. n. 207/10, non possono ora essere considerati “deroghe” al [“Bando-tipo n. 2”](#) ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 poiché, trattandosi di appalto con qualifica ottenibile dal concorrente (rispetto ai requisiti di ordine speciale) con **diverse modalità** rispetto a quanto riportato nel [“Bando-tipo n. 2”](#), non si configura giuridicamente alcuna **deroga** al testo di detto [“Bando-tipo n. 2”](#) ma un dovuto adeguamento di natura giuridica ad una diversa modalità di qualifica dei concorrenti (e, quindi, nel presente invito di gara non si evidenzia alcuna **“deroga”** nel senso sopra citato). Lo stesso concetto vale per altri contenuti/procedure riportati nel presente invito di gara applicabili ai soli appalti di importo non superiore ad €. 150.000,00 (ad esempio: contributo sulla gara non dovuto a favore di A.N.AC., etc. etc.).

Inoltre, in attuazione di quanto in precedenza indicato [e del rimando fatto nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) al [“Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#)], si sottolinea che i casi di **mancanza**, **incompletezza** e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi, dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni da presentare dai concorrenti per l'ammissione alla gara e che, secondo le sopra citate norme possono essere SANATI, **PENA L'ESCLUSIONE** (trattandosi di **carenze regolarizzabili** con la procedura di **soccorso istruttorio** “a pagamento” o “a titolo gratuito” ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06), per chiarezza espositiva, sono stati contraddistinti con il SIMBOLO ■.

Al contrario, i **DISCOSTAMENTI** e/o le **INTEGRAZIONI** riportati/e nel presente invito di gara rispetto ai contenuti del [“Bando-tipo n. 2” del 02.09.2014](#) che non comportano **“CAUSA DI ESCLUSIONE”** come sopra specificato (non rientrando

nelle ipotesi di cui all'art. 46, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06) ovvero che **non derogano** e/o **non modificano** sostanzialmente "cause di esclusione" già previste da A.N.AC. nel "[Bando-tipo n. 2](#)" come coordinato con le previsioni del "[Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture](#)" per quanto detto nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda (e che, quindi, sono stati/e riportati/e nel presente invito solo per una migliore specificazione normativa o per una maggior chiarezza espositiva), sono stati/e inseriti/e nel presente invito di gara senza dover motivare alcuna deroga al "[Bando-tipo n. 2](#)" in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n.163/06 e, quindi, nel presente invito di gara non vi è stata la necessità di identificarli/e secondo la "regola" (la simbologia) in precedenza definita (di conseguenza, tali **discostamenti** ed **integrazioni** non vengono neppure citati/e nella suindicata determinazione a contrattare n. 21 del 5 ottobre 2015).

NORME DI GARA
(Norme di "lex specialis" della gara)

Premesse

La presente lettera di invito contiene le norme di gara (di **lex specialis**) relative alle modalità di partecipazione delle ditte invitate alla procedura di gara informale indetta dal Comune di Cassano Spinola, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la citata determinazione a contrattare n. 21 del 5 ottobre 2015, e avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 4, 57, comma 6 e 122, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (nel prosieguo, anche definito "Codice" o "Codice dei contratti") e secondo il criterio del **prezzo più basso**, inferiore a quello posto a base di gara indicato al successivo punto 1.2., determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06, mediante offerta a "ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara" (**per contratto "a corpo"**) ai sensi dell'art. 118 del d.P.R. n. 207/10, come nel seguito specificato con maggior dettaglio.

In ragione di quanto prescritto dall'art. 55, comma 3, del regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (nel prosieguo, anche definito "Regolamento" o "Regolamento del codice dei contratti"), il progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara è stato validato, ai sensi dell'art. 112 del Codice e della Parte II, Titolo II, Capo II, dello stesso Regolamento, con atto del dal Responsabile unico del procedimento (RUP) n. [19 del 17/09/2015](#).

Il luogo di esecuzione dei lavori è Capolugo.

La natura dei lavori è la seguente: **RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI.**

Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **6397008200**.

Il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: **B64H1500139000**.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 10 del Codice è **Arch. Giacomo Tofalo**, con sede in **Cassano Spinola, c.a.p. 15063 - telefono 0143 47117 - telefax 0143 477285 - email RUP ufficio ufficiotecnico@comune.cassanospinola.al.it - PEC protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it**. La documentazione posta a base di gara comprende:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Elaborati progettuali composti da: **A.1 Relazione tecnica-illustrativa; B.1 Corografia 1 :10.000; B.2 Estratto di mappa catastale 1 : 2.000; B.3 Stralcio del P.R.G.C. 1 : 2.000; B.4 Planimetria di rilievo 1 : 1.000; B.5 Planimetria di progetto su base catastale 1 : 1.000; C.1 Sezioni di progetto 1 : 500; C.2 Sezioni tipo scogliera 1 : 50; C.3 Sezioni tipo risagomatura sponde 1 :50; E.1 Computo metrico estimativo Quadro economico dell'intervento; E.2 Elenco prezzi; E.3 Capitolato speciale d'appalto; E.4 Schema di contratto; E.5 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ; E.6 Cronoprogramma dei lavori; S.1 Piano di sicurezza e coordinamento; S.2 Fascicolo per informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi; V.1 Piano particellare d'esproprio, servitù e occupazione temporanea.**

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE (IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI) E DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO:

- 1.1. L'importo complessivo [dei lavori in appalto](#), compresi gli oneri per la sicurezza [da interferenze](#), IVA esclusa, ammonta ad **€. 104.850,00** (euro **centoquattromilaottocentocinquanta/00**), di cui **€. 1.450,00** (euro **millequattrocentocinquanta/00**) per oneri di sicurezza [da interferenze ai sensi del combinato disposto dell'art.131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'Allegato XV, punto 4., del D.Lgs. n. 81/08](#), non soggetti a ribasso.
- 1.2. L'importo [dei lavori posto a base di gara](#), IVA ed oneri per la sicurezza [da interferenze](#) esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad **€. 103.400,00** (euro **centotremilaquattrocento/00**).

- 1.3. Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo **inferiore** alla soglia di **€. 150.000,00** di cui all'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, si precisa che i lavori da affidare sono al di fuori del cd. **"Sistema unico di qualificazione"** previsto dallo stesso art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 [al presente appalto, cioè, non si applicano le disposizioni del Regolamento (artt. 92, 107, 108 e 109 nel testo attualmente vigente) e dell'art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 che dispongono in materia di categorie di opere generali e specializzate (categoria prevalente e scorporabile/i), di categorie a qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non obbligatoria, di subappaltabilità nella misura massima del 30% (divieto di integrale subappalto) per le lavorazioni ascrivibili a categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cd. "lavorazioni superspecialistiche SIOS") di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e, di conseguenza, di obbligo di prevedere nella presente lettera di invito a gara le categorie scorporabili: a tal fine si veda il punto **"1.4 Subappalto e subcontracto"** della Determinazione ex AVCP n. 8 del 14.12.2011]; pertanto, in relazione al possesso dei **requisiti di ordine speciale** prescritti dal citato art. 40 del D.Lgs. n. 163/06, la qualificazione in gara dei concorrenti è ammessa secondo due diverse modalità, alternative l'una all'altra: possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90, del d.P.R. n. 207/10 o, in alternativa, possesso di valida **Attestazione SOA** per lavori analoghi a quelli in appalto e per almeno la **classifica I^A** (fatta comunque salva la procedura di avvalimento di detti requisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti).

In particolare, si precisa che il **requisito** prescritto dall'art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/10 [importo dei **lavori analoghi** eseguiti direttamente ~~□ nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito ^(2.1)~~ non inferiore all'importo dei lavori in appalto **[in alternativa, da indicare fino al 31.12.2015]:** ☒ **nel decennio** antecedente la data della presente lettera di invito (per quanto ammesso in via transitoria **fino al 31.12.2015** dall'art. 253, comma 9-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06) ^(2.2) non inferiore all'importo dei lavori in appalto, deve riferirsi a lavorazioni della stessa natura di quelle in appalto (rispetto del concetto di **analogia** fra i lavori già eseguiti ed i lavori in appalto) e, quindi, i lavori eseguiti dal concorrente nel suddetto periodo devono appartenere alla/e seguente/i **categoria/e di opere** di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al d.P.R. n. 207/10: OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA ⁽³⁾

Pertanto, le **lavorazioni** di cui si compone l'intervento oggetto di appalto, ai fini:

- dell'individuazione dei **requisiti tecnico-organizzativi** minimi di qualificazione da possedere dai concorrenti ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/10, in relazione al rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dallo stesso e quelli da appaltare, secondo quanto nel seguito dettagliatamente specificato;
- dell'individuazione delle lavorazioni **subappaltabili** o **affidabili a cottimo** [ai sensi del combinato disposto degli artt. 118, comma 2, e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dell'art. 170 del d.P.R. n. 207/10, i lavori sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 20% (venti per cento) del loro importo];
- dell'individuazione delle lavorazioni che saranno indicate nel **Certificato di Esecuzione dei Lavori** (C.E.L. da rilasciare ai sensi degli artt. 83, 84 e 86 e dell'Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10) e, in particolare, della/e **categoria/e di lavoro** da indicare nel C.E.L. ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A allo stesso d.P.R. n. 207/10;

si specifica che **appartengono** alla/e categoria/e di opere sopra indicata/e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. t) ed u), dell'art. 61 e dell'Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207.

NOTA BENE:

- Trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo **inferiore** alla soglia di **€. 150.000,00** di cui all'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e, poiché la categoria di opere (fra quella/e indicata/e in precedenza) viene "equiparata" alla **"categoria prevalente"** di un appalto di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 (prevista dall'art. 40, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/06), si precisa che (in analogia a quanto prescritto dal combinato disposto degli **artt. 92, comma 1 e 108, comma 1**, del d.P.R. n. 207/10 e dell'**art. 12, comma 2**, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 per gli appalti di importo superiore ad €. 150.000,00), non è ammessa la partecipazione alla gara del concorrente che possiede solo parzialmente i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 90, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 in rapporto all'importo complessivo dei lavori in appalto (anche se tali requisiti sono posseduti dal concorrente nella misura variabile dall'80% al 99,9% dell'importo dei lavori in appalto) e che, per tale ragione, presume di qualificarsi mediante la contestuale dichiarazione in gara di subappaltare o affidare a cottimo la parte (l'importo) dei lavori per la quale il concorrente non è qualificato: **non è ammessa**, cioè (in tale ipotesi), la qualifica in gara con la cd. **"dichiarazione di subappalto necessario"** della quota parte dei lavori per la quale il concorrente non possiede in proprio i requisiti tecnico-organizzativi, in quanto, per le ragioni anzidette, l'appalto in oggetto viene equiparato ad un affidamento di lavori di importo superiore ad €. 150.000,00 in cui è presente una sola categoria di opere che, naturalmente, deve essere "equiparata" alla **"categoria prevalente"** e per la quale occorre, per le suddette norme, che il concorrente sia del tutto qualificato in proprio per ottenere l'ammissione alla gara [la **"dichiarazione di subappalto necessario"**, infatti, può

qualificare il concorrente solo in presenza di “categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria” (interamente o parzialmente) subappaltabili (in ragione dell’importo per cui il concorrente è qualificato nella “categoria prevalente”) che, invece, nel presente appalto non sono individuabili trattandosi di appalto con importo non superiore alla soglia di €. 150.000,00). Anche in tal caso, quindi, viene fatta salva la procedura di avalimento di detti requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, secondo quanto nel seguito indicato.

[Ipotesi facoltativa - Ipotesi da indicare solo se vengono prescritte condizioni particolari di esecuzione del contratto: 1.4.]

- 1.4. ☐ Ai sensi dell’art. 69 del Codice, si precisa che nel contratto d’appalto sono previste le seguenti **condizioni particolari** di esecuzione dei lavori in appalto, compatibili sia con il diritto comunitario che con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le quali vengono altresì precisate nel capitolato speciale d’appalto approvato dalla stazione appaltante: _____
_____ (4)

- 1.5. L’appalto è finanziato mediante contributo regionale ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 all’intervento n. 2.01.05.01 del Bilancio 2015 approvato con D.C.C. n. 16 in data 30/07/2015.

- 1.6. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà **[Scegliere una tra le tre seguenti opzioni]:**

[Opzione 1]

- ☒ “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo, del Codice.

[Opzione 2]

- ☐ “a corpo e a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, ultimo periodo, del Codice.

[Opzione 3]

- ☐ “a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 2° periodo del Codice.

[Fino alla data del 31.12.2016 inserire la seguente prescrizione: 1.7]

- 1.7. ☒ All’aggiudicatario dell’appalto verrà corrisposta, qualora l’appaltatore la richieda, un’anticipazione **(ipotesi da indicare se la presente lettera di invito è datata dal 01.03.2015 al 31.12.2015):** ☒ pari al 20% (venti per cento) ~~—(ipotesi da indicare se la presente lettera di invito è datata dal 01.01.2016 al 31.12.2016):~~ ☐ pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, ai sensi di quanto ammesso in via transitoria dal combinato disposto dell’art. 26-ter del decreto-legge 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n.98 e dall’art. 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31.12.2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2015, n. 11 (cd. “Decreto Milleproroghe 2015”), alle condizioni e con le modalità indicate negli artt. 124, commi 1 e 2 (obbligo di costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa relativa all’anticipazione) e 140, commi 2 e 3 (termine di erogazione dell’anticipazione e decadenza dell’anticipazione per ritardo), del d.P.R. n. 207/10, in deroga ai vigenti divieti di cui all’art. 133, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 140, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 207/10. Nel qual caso, detta anticipazione potrà essere corrisposta solo dopo l’avvenuta erogazione dell’acconto del contributo da parte della Regione Piemonte.

- 1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136.

- 1.9. L’appalto ☒ non è suddiviso ~~—(in alternativa):~~ ☐ è suddiviso in lotti funzionali ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del Codice. ~~(periodo da aggiungere solo se l’appalto è suddiviso in lotti):~~ ☐ In particolare, i lotti sono così individuati, con i loro rispettivi importi: _____

~~in relazione a detti lotti funzionali, si precisa che il concorrente può presentare offerta secondo le seguenti modalità:~~ _____

~~_____ [indicare se l’offerta deve riguardare un solo lotto o più lotti o l’insieme di tutti i lotti].~~

- 1.10. Termine ultimo per l’avvio dei lavori: i lavori devono essere iniziati entro n. **2 (due)** giorni dalla data di consegna.

- 1.11. Termine ultimo per l’ultimazione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n. **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale (**soggettiva**) di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti (**nel prosieguo, anche definiti "riunioni di imprese" o "riunioni di concorrenti"**)], e) [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (**nel prosieguo, anche definiti "consorzi ordinari"**)], e-bis [aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (**nel prosieguo, anche definite "aggregazioni di imprese di rete" o anche "aggregazioni di rete" o anche "aggregazioni"**)] ed f) [gruppi europei di interesse economico (**nel prosieguo, anche definito "GEIE"**)], dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi in rete dopo l'eventuale aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- 2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente invito di gara.

NOTA BENE:

Si precisa che nel seguito del presente invito di gara qualora non sia diversamente o più esplicitamente indicato, i riferimenti fatti ai **"raggruppamenti temporanei di imprese"** di cui agli artt. 34, comma 1, lett. d) e 37, del Codice, anche denominati **"RTI"** (e alle relative definizioni di **"impresa capogruppo mandataria"** con quota maggioritaria nel RTI e/o di **"impresa mandante"** con quota minoritaria nel RTI) dovranno essere così intese ed interpretate, anche se non scritte in modo esplicito [per quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lett. e), e-bis) ed f), del Codice in riferimento ai **"consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c."**, alle **"aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete"** e ai **"gruppi europei di interesse economico - GEIE"**]:

- per **"raggruppamento temporaneo di imprese"** o per **"raggruppamento temporaneo"** o per **"raggruppamento"** o per **"RTI"** si dovrà anche intendere: a) **"consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c."** o **"consorzio ordinario"** - b) **"aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete"** o **"aggregazione di imprese di rete"** o **"aggregazione"** - c) **"gruppo europeo di interesse economico"** o **"GEIE"**;
- per **"impresa capogruppo mandataria"** con quota maggioritaria nel RTI, si dovrà anche intendere: a) **"impresa consorziata"** con qualifica nel consorzio ordinario equiparata alla capogruppo mandataria del RTI, sulla base dell'atto costitutivo e/o dello statuto del consorzio ordinario - b) **"impresa aggregata in rete con altre imprese"** con qualifica nell'aggregazione di imprese di rete equiparata alla capogruppo mandataria del RTI, sulla base del contratto di rete - c) **"impresa in gruppo europeo di interesse economico - in GEIE - con altre imprese"** con qualifica nel GEIE equiparata alla capogruppo mandataria del RTI, sulla base del contratto di GEIE;
- per **"impresa mandante"** con quota minoritaria nel RTI, si dovrà anche intendere: a) **"impresa consorziata"** con qualifica nel consorzio ordinario equiparata alla mandante del RTI, sulla base dell'atto costitutivo e/o dello statuto del consorzio ordinario - b) **"impresa aggregata in rete con altre imprese"** con qualifica nell'aggregazione di imprese di rete equiparata alla mandante del RTI, sulla base del contratto di rete - c) **"impresa in gruppo europeo di interesse economico - in GEIE - con altre imprese"** con qualifica nel GEIE equiparata alla mandante del RTI, sulla base del contratto di GEIE;
- per operatori economici **"riuniti di un (o in un) raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)"**, si dovrà anche intendere: operatori economici **"facenti parte di un concorrente con idoneità plurisoggettiva (consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e/o GEIE)"**.

- 2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 **"Consorzi stabili"** e 37 **"Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti"** del Codice e all'art. 92 del Regolamento **"Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti"**. In particolare, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Regolamento, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) prescritti per l'assunzione in proprio dell'importo totale dei lavori in appalto (si veda anche quanto indicato nel **"NOTA BENE"** del precedente punto 1.3.). [**"Norma in deroga al bando-tipo n. 1"**]: ► Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 94 **"Consorzi stabili"** e 108 **"Condizione per la partecipazione alle gare"** del Regolamento, nonché le disposizioni di cui all'art. 12 **"Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici"** del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 (in relazione alle caratteristiche dell'appalto in oggetto, essendo di importo non superiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 40, commi 2 e 8, del Codice e, quindi, al di fuori del **"Sistema unico di qualificazione"**). In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del Codice, trattandosi di affidamento di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, si specifica che l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta per sé o quale soggetto mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti [di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di un concorrente con idoneità plurisoggettiva (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE)]. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell'offerta da

parte del suddetto operatore economico in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTI o di un concorrente plurisoggettivo: in quest'ultimo caso, l'offerta di tale concorrente **sarà esclusa** dalla gara.].

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA INFORMALE:

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 3.1.1. ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice (per assenza dei requisiti di ordine generale);
- 3.1.2. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n.136"* (nel prosieguo, anche definito "Codice antimafia");
- 3.1.3. ► le condizioni di cui all'art. 53 *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"*, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* (norma sull'incompatibilità applicabile ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni);

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 2”: 3.1.4. - 3.1.5. - 3.1.6. - 3.1.7. - 3.1.8. - 3.1.9.]

- 3.1.4. ► le cause di esclusione previste dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* per **gravi comportamenti ed atti discriminatori** per motivi **razziali, etnici, nazionali o religiosi**, qualora i concorrenti siano incorsi nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara nei provvedimenti ivi previsti;]
- 3.1.5. ► le cause di esclusione previste dalla legge 18.10.2001, n. 383 recante *"Primi interventi per il rilancio dell'economia"*, qualora i concorrenti si siano avvalsi dei **piani individuali di emersione (PIE)** ivi previsti e non abbiano concluso il periodo di emersione del lavoro sommerso alla data della presente lettera di invito a gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210 recante *"Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"*, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266;]
- 3.1.6. ► le cause di esclusione previste dall'art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei due anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi **comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro**, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;]
- 3.1.7. ► le cause di esclusione previste dall'art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, recante *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*, qualora ai concorrenti sia stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data della presente lettera di invito a gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per la **violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare**, nei confronti dei **lavoratori dipendenti**, condizioni **non inferiori** a quelle risultanti dai **contratti collettivi di lavoro** della categoria e della zona;]
- 3.1.8. ► le cause interdittive previste dall'art. 35 del decreto-legge 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11.08.2014, n. 114 e, quindi, di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa stessa, **non è possibile l'identificazione dei soggetti** che detengono **quote di proprietà** del capitale o comunque **il controllo** oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di **adeguata verifica del titolare effettivo** della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."*.^(4.1)
- 3.1.9. ► le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39** del Codice;]
- 3.1.10. ► le cause di esclusione previste per il mancato possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, a cui si rimanda (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (Responsabile Unico del Procedimento) in

conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08.]

[Requisito da possedere solo se i lavori in appalto e che il concorrente intende assumere e/o eseguire in proprio riguardino una delle "attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa" elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 06.11.2012, n. 190]:

- 3.2. ► Gli operatori economici che intendono assumere in proprio e/o eseguire in proprio una delle **"attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa"** elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 06.11.2012, n. 190, devono possedere, **pena l'esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'**elenco** dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **"White list"** antimafia) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **ai sensi dello stesso art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/12 e succ. modif., oppure, limitatamente al periodo transitorio** previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11.08.2014, n. 114 (poi **prorogato** dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 19.06.2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 06.08.2015, n. 125 fino all'attivazione della "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" prevista dal Libro II, Capo V (dall'art. 96 all'art. 99-*bis*), del Codice Antimafia approvato con decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e succ. modif., nel termine stabilito dall'art. 99, comma 2-*bis*, dello stesso Codice Antimafia), devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco **prefettizio**.^(4.1)
- 3.3. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **"black list"**, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso **[*"Norma in deroga al bando-tipo n. 3"*]:** ► alla data della presente **lettera di invito**, **pena l'esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione alla partecipazione all'appalto rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14.12.2010 (in attuazione dell'art. 37 **"Disposizioni anti-riciclaggio"** del decreto-legge 31.05.2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122).
- 3.4. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. **o di un'aggregazione di imprese di rete o di un GEIE**, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento **temporaneo** o in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o in aggregazione **di imprese di rete o in GEIE**.
- 3.5. ► Ai consorziati indicati in gara per l'esecuzione dei lavori da parte di un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice stesso, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati in gara per l'esecuzione dei lavori da parte di un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del Codice (consorzi stabili).

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

- 4.1. **[*"Norma in parte in deroga al bando-tipo n. 4"*]:** [La **verifica** del possesso dei requisiti di **carattere generale** (cd. "requisiti di **ordine generale**" prescritti dall'**art. 38** del Codice ►] e dalle **restanti norme** vigenti indicate nel precedente punto 3. che prevedono ulteriori **cause di esclusione** dalla partecipazione alle procedure per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi)], dei requisiti **tecnico-organizzativi** (cd. "requisiti di **ordine speciale**" prescritti dall'**art. 40, comma 8**, del Codice e dall'**art. 90**, del d.P.R. n. 207/10 e, per quanto applicabile agli appalti di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00, dall'art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80), dei requisiti di **idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39** del Codice e dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dal combinato disposto dell'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, avverrà **[ipotesi alternativa alla successiva, da indicare qualora l'importo dei lavori in appalto sia pari o superiore ad €. 40.000,00]:** ☒ ai sensi dell'**art. 6-bis** del Codice attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass** [mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)], reso disponibile dall'ex AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e succ. modif., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*, **qui di seguito riportato:** Comma 3: **"Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti"** e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera attuativa ex AVCP n. 111/2012, nonché attraverso gli ulteriori metodi (informatici o meno) ammessi dalla normativa vigente (ad esempio, per l'ottenimento del DURC si seguirà la diversa procedura di richiesta del "DURC on line" prevista dal **D.M. 30.01.2015** recante **"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"**, che rimane al di fuori del suddetto "sistema AVCpass") ~~**[ipotesi alternativa alla precedente, da indicare qualora l'importo dei lavori in appalto sia inferiore ad €. 40.000,00]:**~~ ☐


~~in attuazione di quanto disposto dall'art. 48 del Codice [in relazione alla verifica dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 90, del d.P.R. n. 207/10 trattandosi di appalto di importo non superiore ad € 150.000,00) e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/08 in materia di "Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili", diversificati a seconda si tratti di cantiere la cui entità presunta è superiore (ovvero inferiore) a 200 uomini/giorno e i cui lavori comportano (ovvero non comportano) i rischi particolari elencati nell'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08] mediante la richiesta di documentazione probatoria avanzata dal RUP alle stesse imprese da verificare (► in tal caso, si sottolinea che le imprese da verificare dovranno trasmettere, a pena di esclusione, la documentazione probatoria entro il termine perentorio che lo stesso RUP avrà fissato, che sarà fissato nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni indicato dall'art. 48 del Codice), nonché in attuazione di quanto previsto dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. (in relazione alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice e delle restanti vigenti norme che prevedono ulteriori cause di esclusione dal poter contrattare con la P.A., nonché dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice stesso che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o, se del caso, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato) mediante la richiesta agli Enti certificatori preposti della documentazione a comprova di quanto da esse dichiarato.]~~

- 4.2. *[ipotesi da indicare solo qualora l'importo dei lavori in appalto sia pari o superiore ad €. 40.000,00 - in caso contrario eliminare il periodo che segue]:* La stazione appaltante si riserva, quindi, ove la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) non sia in grado di fornire la completezza delle verifiche che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) deve svolgere ai sensi del Codice in relazione ai requisiti di ordine generale indicati nel precedente punto 3. e/o ai requisiti di ordine speciale e/o ai requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice e/o ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al combinato disposto dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 indicati nel precedente punto 4.1., di effettuare le verifiche per le quali non sia possibile utilizzare il sistema AVCPass al di fuori delle disposizioni dell'art. 6-bis del Codice e, quindi, attraverso le diverse modalità (tradizionali) che il vigente ordinamento ammette e, pertanto, mediante richiesta del RUP avanzata agli Enti certificatori e/o all'impresa da verificare di trasmettere, entro il termine perentorio indicato dal RUP (il termine fissato dal RUP dovrà rispettare il periodo temporale minimo previsto dalle norme vigenti), la documentazione necessaria ed idonea ad accertare il possesso dei suddetti requisiti.
- 4.3. In particolare, la stazione appaltante:
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Codice, effettuerà nei confronti dei concorrenti (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi concorrono) durante le fasi di gara (prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche) ed "a campione" su almeno il 10% delle offerte presentate, nonché nei confronti del concorrente aggiudicatario e del secondo concorrente in graduatoria (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi hanno concorso) dopo la conclusione delle operazioni di gara e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la verifica in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) indicati nel precedente punto 4.1., i quali devono essere dichiarati dal concorrente per l'ammissione alla gara (requisiti tecnico-organizzativi), ma solo qualora tali requisiti non siano rilevabili dall'Attestazione SOA reperibile autonomamente dalla stazione appaltante dal sito informatico A.N.AC., secondo le procedure prescritte dall'art. 48, commi 1 e 2, del Codice. È, nel contempo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della legge 11.11.2011, n.180 nel caso in cui l'impresa concorrente abbia le caratteristiche previste dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e, quindi, qualora il concorrente sia una micro o piccola o media impresa (MPMI): in tal caso, la stazione appaltante richiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, non essendo necessario effettuare le citate verifiche nei confronti delle imprese concorrenti MPMI in corso di gara (non si applica, cioè, la verifica in corso di gara alle imprese MPMI e all'impresa concorrente MPMI classificate secondo nella graduatoria di gara, secondo quanto previsto "di regola" dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/06), così come anche indicato nella Determinazione ex AVCP n. 1 del 15/01/2014, punto 5.3. Nel caso in cui l'impresa MPMI venga verificata/controllata e non sia in grado di comprovare il possesso di detti requisiti, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge 28.11.2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di appalto per un periodo di un anno;
 - si riserva di effettuare (o meno) nei confronti dei concorrenti (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi concorrono), durante le fasi di gara con sorteggio "a campione" (e, comunque, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche) e nei confronti del secondo concorrente in graduatoria (ed altresì sugli eventuali consorziati esecutori per i quali i consorzi hanno concorso), la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel precedente punto 3., dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al combinato disposto

dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 indicati nel precedente punto 4.1. secondo le procedure degli artt. 43 e 71, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. (trattandosi di verifica non obbligatoria in corso di gara per quanto disposto dall'art. 48 del Codice);

- effettuerà nei confronti del concorrente aggiudicatario (e sull'eventuale consorziato esecutore per il quale il consorzio aggiudicatario ha concorso), prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la **verifica** obbligatoria del possesso dei requisiti di **ordine generale** indicati nel precedente punto 3., dei requisiti di **idoneità professionale** di cui all'art. 39 del Codice e dei requisiti di **idoneità tecnico-professionale** di cui al combinato disposto dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 indicati nel precedente punto 4.1. secondo le procedure di cui al combinato disposto degli artt. 43 e 71, del d.P.R. 28.12.2000, n.445 e succ. modif. e di cui agli artt. 11, comma 8 e 48 del Codice [verifica da effettuare obbligatoriamente sull'aggiudicatario (e sull'eventuale consorziato esecutore per il quale il consorzio aggiudicatario ha concorso) prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva].

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 4”: 4.4.]

- 4.4.  Qualora le imprese da verificare non diano riscontro, entro il termine perentorio che il RUP avrà indicato nella propria richiesta di invio di documentazione probatoria (il termine fissato dal RUP rispetterà il periodo temporale minimo e massimo previsto dalle norme vigenti: si veda l'art. 48 del Codice) alla richiesta avanzata dal RUP stesso alle stesse imprese con procedura al di fuori del **sistema AVCpass** per quanto indicato ai precedenti punti (tale richiesta diretta del RUP potrà essere avanzata al concorrente solo qualora la BDNCP non sia in grado di fornire al RUP i dati necessari per svolgere le prescritte **verifiche** ovvero, qualora trattasi di appalto di importo inferiore ad €. 40.000,00 per il quale non è prescritta la verifica mediante tale **sistema AVCpass**), le stesse imprese saranno **escluse definitivamente** dalla gara ovvero, **non si stipulerà** il contratto d'appalto con il concorrente aggiudicatario e, di conseguenza, saranno applicate le relative sanzioni amministrative previste dal Codice: escussione della cauzione provvisoria e comunicazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 6, comma 11, del Codice.]

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO:

- 5.1. La documentazione di gara consistente in ⁽⁵⁾: A.1 Relazione tecnica-illustrativa; B.1 Corografia 1 :10.000; B.2 Estratto di mappa catastale 1 : 2.000; B.3 Stralcio del P.R.G.C. 1 : 2.000; B.4 Planimetria di rilievo 1 : 1.000; B.5 Planimetria di progetto su base catastale 1 : 1.000; C.1 Sezioni di progetto 1 : 500; C.2 Sezioni tipo scogliera 1 : 50; C.3 Sezioni tipo risagomatura sponde 1 :50; E.1 Computo metrico estimativo Quadro economico dell'intervento; E.2 Elenco prezzi; E.3 Capitolato speciale d'appalto; E.4 Schema di contratto; E.5 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ; E.6 Cronoprogramma dei lavori; S.1 Piano di sicurezza e coordinamento; S.2 Fascicolo per informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi; V.1 Piano particellare d'esproprio, servitù e occupazione temporanea è disponibile sul sito internet _____ di questa stazione appaltante [indicare l'indirizzo completo delle pagine *internet* relative].


[Ipotesi facoltativa: 5.2.]

- 5.2. ☒ Sarà possibile prendere personalmente visione della documentazione di gara indicata al precedente punto 5.1. per la formulazione dell'offerta da parte degli operatori economici interessati, nel rispetto delle modalità di seguito indicate. In particolare, gli elaborati posti a base di gara saranno visibili e consultabili presso l'ufficio tecnico nei seguenti orari e nelle seguenti giornate: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, escluso il mercoledì mattina e il sabato e, previo appuntamento da concordare secondo le seguenti modalità.

[Ipotesi facoltativa: 5.2.1.]

- 5.2.1. ☒ Copia della documentazione di gara esclusivamente in formato **.pdf** potrà essere reperita presso l'ufficio tecnico, telefono n. 0143 47117 - telefax n. 0143 477285, nei seguenti orari e nelle seguenti giornate: ore 10.00 alle ore 12.00, escluso il mercoledì mattina e il sabato mattina, previo versamento delle somme dovute, da effettuare con le seguenti modalità: € 25,00 se resa su supporto informatico (CD). L'eventuale riproduzione e/o stampe dei documenti di progetto su supporto cartaceo sarà possibile solo nei formati A4 e A3, dietro pagamento secondo le tariffe comunali vigenti.

~~In caso nei successivi punti 15.2 e 17 sia prevista la presentazione dell'offerta economica mediante “offerta a prezzi unitari” ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, comma 3 e 82 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 119 del d.P.R. n. 207/10, con la modulistica eventualmente modificata come negli stessi punti indicato e qualora la “Lista delle lavorazioni e delle forniture” NON VENGA ALLEGATA alla presente lettera di invito, inserire la seguente prescrizione: 5.3, in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 5.3 e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono e le “Norme in deroga al bando-tipo” indicate successivamente.]~~


- 5.3. ~~["Norma in deroga al bando-tipo n. 5"]:~~ ~~( Si dovrà obbligatoriamente ritirare, entro la data del _____ copia originale della "Lista delle lavorazioni e delle forniture" previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori (debitamente sottoscritta in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento) necessaria per redigere l'offerta economica da produrre dal concorrente mediante "offerta a prezzi unitari" secondo quanto indicato nei successivi punti 15.2. e 17., presso _____ nei seguenti orari e nelle seguenti giornate: _____ previo appuntamento da concordare secondo le seguenti modalità _____)~~

~~Il ritiro della suddetta "Lista delle lavorazioni e delle forniture" potrà essere effettuato da un legale rappresentante del concorrente, da un direttore tecnico dell'impresa o anche da un dipendente del concorrente munito di atto di delega in conformità a quanto indicato nei successivi punti.~~



~~► La mancata utilizzazione del modulo denominato "Lista delle lavorazioni e delle forniture" previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, necessario per redigere la proposta di offerta economica mediante "offerta a prezzi unitari" costituirà causa di esclusione dalla gara, per quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 74, comma 3, del Codice e dell'art. 119 del Regolamento, senza alcuna possibilità di sanare (regolarizzare) la mancanza non potendo applicare la procedura di "soccorso istruttorio" previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del Codice.]~~

(Oppure, in alternativa al precedente punto 5.3.):

~~In caso nei successivi punti 15.2 e 17 sia prevista la presentazione dell'offerta economica mediante "offerta a prezzi unitari" ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, comma 3 e 82 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 119 del d.P.R. n. 207/10, con la modulistica eventualmente modificata come negli stessi punti indicato e qualora la "Lista delle lavorazioni e delle forniture" VENGA ALLEGATA alla presente lettera di invito, inserire la seguente prescrizione: 5.3., in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 5.3. e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono e le "Norme in deroga al bando-tipo" indicate successivamente.]~~

- 5.3. ~~["Norma in deroga al bando-tipo n. 6"]:~~ ~~( Copia originale della "Lista delle lavorazioni e delle forniture" previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori (debitamente sottoscritta in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento) necessaria per redigere l'offerta economica da produrre dal concorrente mediante "offerta a prezzi unitari" secondo quanto indicato nei successivi punti 15.2. e 17., viene allegata alla presente lettera di invito.~~

~~► La mancata utilizzazione del modulo denominato "Lista delle lavorazioni e delle forniture" previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, necessario per redigere la proposta economica mediante "offerta a prezzi unitari" costituirà causa di esclusione dalla gara, per quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 74, comma 3, del Codice e dell'art. 119 del Regolamento, senza alcuna possibilità di sanare (regolarizzare) la mancanza non potendo applicare la procedura di "soccorso istruttorio" previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del Codice.]~~

- 5.4. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 7"]:**  Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione di gara dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza del soggetto che intende concorrere tramite delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto stesso: l'atto di delega dovrà rispettare quanto indicato nel successivo punto 5.8..
- 5.5.  Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte del soggetto concorrente sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara, in ragione di quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del Regolamento.
- 5.6. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono ⁽⁶⁾ inviare alla stazione appaltante, non oltre **5 (cinque)** giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo, nel rispetto di quanto prescritto dall'**art. 106, comma 2**, del d.P.R. n. 207/10 (tale norma prevede che la **presa visione** degli elaborati di gara ed il **sopralluogo obbligatorio** sui luoghi di realizzazione dell'opera da appaltare devono essere effettuati **personalmente dal titolare/legale rappresentante** dell'impresa o, in alternativa, da **personale dipendente** munito di **delega** firmata dal titolare/legale rappresentante).
- 5.7. Il sopralluogo verrà effettuato ⁽⁷⁾ il giorno e l'ora del sopralluogo saranno comunicati, anche telefonicamente, dal RUP con almeno un giorno di anticipo.

- 5.8. **[“Norma in deroga al bando-tipo n. 8”]:** [► Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da un **rap-presentante legale** o da un **direttore tecnico** del concorrente, come risultanti dai **dati reperibili dal** certificato CCIAA ovvero dall’Albo/Registro delle Imprese, o da un **dipendente** dell’operatore economico concorrente che sia obbligatoriamente munito di **atto di delega**: l’atto di delega, che come detto è prescritto solo qualora la presa visione ed il sopralluogo siano effettuati da un **dipendente** del concorrente, deve essere firmato in calce da un legale rappresentante del concorrente stesso e deve riportare le generalità e le qualifiche sia del legale rappresentante sottoscrittore e sia del dipendente delegato, al quale si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l’autentica della firma ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (si precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall’art. 35, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 445/00): quindi, per l’effettuazione della prescritta delega non occorre la presentazione di una procura notarile a favore del soggetto delegato.]
- 5.9. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario ai sensi dell’art. 2602 c.c., sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati **temporaneamente**, aggregati in rete o consorziati **o in GEIE**, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.10. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato **che viene indicato nell’istanza di partecipazione alla gara** come esecutore dei lavori **in caso di aggiudicazione dell’appalto a favore del consorzio concorrente**.

6. CHIARIMENTI:

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP secondo le seguenti modalità ⁽⁸⁾ : **inoltro presso la casella PEC** protocollo.cassano.spinola@cert.ruparpiemonte.it , almeno **n. 8 (otto)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **n. 6 (sei)** ⁽⁹⁾ giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.cassanospinola.al.it .

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

- 7.1. Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le **dichiarazioni** stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica **non autenticata** di un documento di **identità** del dichiarante, in corso di validità, per l’autentica della firma ivi apposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (si precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00); per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di **identità** anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata **copia autentica o copia conforme all’originale** della relativa procura ai **sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 19/19-bis**, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif.;
 - devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese **e in GEIE**, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - non devono essere presentate in carta legalizzata (non si deve, cioè, apporre la marca da bollo su dette dichiarazioni), in quanto le stesse devono essere presentate in carta semplice in ragione di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. 28.12.2000, n.445, il quale dispone che: **“1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”**.

- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n.445 e succ. modif.;
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice;
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

[Ipotesi facoltativa - Ipotesi da indicare qualora la stazione appaltante predisponga una propria modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni sostitutive necessarie per l'ammissione alla gara, nonché - eventualmente - per predisporre l'offerta economica; in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 7.5. e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono e le "Norme in deroga al bando-tipo" indicate successivamente: 7.5.]

- 7.5. ***[“Norma in deroga al bando-tipo n. 9”]:*** ▶ ☒ La **domanda di partecipazione** alla gara e la/le seguente/i **dichiarazione/i** da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara stessa: ⁽¹⁰⁾ vedi allegati alla presente lettera di invito, potranno essere redatte dal concorrente utilizzando i modelli predisposti da questa stazione appaltante e resi disponibili all'indirizzo internet _____.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo di detti modelli non costituisce causa di esclusione dalla gara ~~aggiungere il seguente periodo solo qualora il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso determinato mediante “offerta a prezzi unitari”~~ ▶, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 7.6. che prescrive l'obbligo di utilizzare la **“Lista delle lavorazioni e delle forniture”** per la formulazione della proposta economica trattandosi di appalto di lavori pubblici da aggiudicare mediante **“offerta a prezzi unitari”** (è **causa di esclusione** il mancato utilizzo dello specifico “modulo” predisposto dalla stazione appaltante).

Pertanto, si sottolinea che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, comma 3, del Codice, la suindicata **documentazione** da presentare dal concorrente per l'ammissione alla gara ~~aggiungere il seguente periodo solo qualora il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso determinato mediante “offerta a prezzi unitari”~~ (esclusa la **“Lista delle lavorazioni e delle forniture”** indicata al successivo punto 7.6. e predisposta per la redazione dell' **“offerta a prezzi unitari”**) ▶ potrà anche non essere del tutto **conforme** ai modelli predisposti dalla stazione appaltante (è, cioè, ammessa la difformità di forma) ■ **ma non è ammessa** la **difformità nei contenuti** da dichiarare dal concorrente, in quanto i dati ivi riportati sono - nella maggior parte dei casi - elementi **necessari** ed **indispensabili** a questa stazione appaltante per valutare l'ammissibilità alla gara del concorrente: quindi, qualora non vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante, la documentazione presentata dovrà comunque contenere i medesimi dati ed elementi riportati nei predetti modelli (è ammessa, cioè, la difformità di forma ma non la difformità nei contenuti da dichiarare dal concorrente).

■ Qualora, di conseguenza, la stazione appaltante riscontri la mancanza o l'incompletezza degli **elementi essenziali** e delle **dichiarazioni** riportate nei citati modelli, valuterà sulla base delle irregolarità e delle omissioni riscontrate se occorrerà attivare il cd. **“soccorso istruttorio”** per la **regolarizzazione documentale** “a pagamento” o “gratuita” di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 e 1-ter, del Codice, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara.

Qualora, invece, **le irregolarità e le omissioni** riscontrate risultassero **non essenziali o non indispensabili**, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del Codice, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.]

~~**Aggiungere il seguente punto 7.6. solo qualora il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso determinato mediante “offerta a prezzi unitari”; in caso contrario eliminare il periodo relativo al successivo punto 7.6. e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono.]**~~

- 7.6. ▶ ☒ Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo da parte del concorrente, nella predisposizione della propria **offerta economica**, dell'originale della **“Lista delle lavorazioni e delle forniture”** previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori (debitamente sottoscritta in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento) trattandosi di appalto da aggiudicare mediante **“offerta a prezzi unitari”** così come già specificato al precedente punto 5.3, costituirà immediata **causa di esclusione** dalla gara, non essendo sanabile tale irregolarità con il cd. **“soccorso istruttorio”** (né “a pagamento” e né “gratuito”) di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 e 1-ter, del Codice.

- 7.7. **[“Norma in deroga al bando-tipo n. 10”]:** [■ La domanda di partecipazione alla gara, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o di integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 e 1-ter, del Codice (soccorso istruttorio “a pagamento” ovvero “gratuito”, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara).]
- 7.8. ► ■ Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice e/o ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice (introdotti dall’art. 39, commi 1 e 2, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114) rispettivamente, per ottenere i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara e ritenuti **esigibili** ed **indispensabili** (nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice, riguardanti i soli **requisiti soggettivi** del concorrente: cd. regolarizzazione documentale “gratuita”) ovvero, per effettuare la cd. regolarizzazione documentale “a pagamento” degli elementi e delle dichiarazioni essenziali mancanti, incomplete/i e/o irregolari, costituisce **causa di esclusione**. L’ammontare della **sanzione pecuniaria** prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice [da versare dal concorrente quando, per volontà del medesimo o per accertata carenza dei requisiti prescritti, non venga conclusa positivamente la procedura di regolarizzazione documentale “a pagamento” ovvero, quando la stessa regolarizzazione si concluda positivamente con l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti (si veda, a tal fine, il punto “1.2. Applicazione della sanzione” della Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015)], viene fissato in **€ 104,85 (euro centoquattro/85)**, essendo stata stabilita in misura pari al **1 per mille**⁽¹¹⁾ dell’importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l’importo degli oneri di sicurezza da interferenze), il cui versamento deve essere garantito dalla **cauzione provvisoria** da presentare a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del Codice, secondo quanto indicato nel successivo punto 11.1.. A tal fine, si specifica che l’importo indicato nel successivo punto 11.1. da garantire con la **cauzione provvisoria** ai sensi del citato art. 75 del Codice, include anche il citato importo della **sanzione pecuniaria** in parola e, quindi, l’importo da garantire con la cauzione stessa non è dato dalla sommatoria degli importi indicati dagli artt. 75 e 38, comma 2-bis, del Codice, ma solo dall’importo previsto dal citato art. 75 del Codice (e, quindi, pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori in appalto, incluso l’importo degli oneri di sicurezza da interferenze): si veda l’interpretazione fornita al riguardo da A.N.AC. al punto “1.2. Applicazione della sanzione” della Determinazione n. 1 del 08.01.2015.
- 7.9.^(11.1) La **manca**za, l’**incompletezza** e ogni altra **irregolarità essenziale** degli **elementi** e delle **dichiarazioni sostitutive (e non sostitutive)** indicate nel presente invito di gara potrà essere sanata (regolarizzata) ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** indicata nel precedente punto 7.8.; le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dal citato art. 38, comma 2-bis, del Codice coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente invito di gara e nella legge (fatte salve le situazioni che impongono l’immediata esclusione del concorrente dalla gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice stesso [situazioni indicate nella pg. 2 del presente invito di gara, nella lettera A]).
- 7.10.^(11.2) ■ Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.9., si assegnerà al concorrente da regolarizzare con il cd. “soccorso istruttorio” un termine di **n. 5 (diconsi cinque) giorni** affinché siano resi/e, integrati/e o regolarizzati/e gli elementi e/o le dichiarazioni necessari/e ed essenziali alla stazione appaltante per determinare l’ammissibilità del concorrente alla gara.
- 7.11.^(11.3) ► In caso di inutile decorso del termine indicato nel precedente punto 7.10. la stazione appaltante procederà all’**esclusione** del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al successivo punto 18., sottopunto 18.2.1., lettera f).
- 7.12.^(11.4) ■ Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice (e, quindi, nei limiti nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice), la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti **chiarimenti** in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice, stabilita nella misura indicata nel precedente punto 7.8..
- 7.13. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif. (Codice dell’amministrazione digitale).

8. COMUNICAZIONI:

- 8.1. Salvo quanto disposto nel precedente punto 6., tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra **questa** stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di **posta elettronica certificata PEC**⁽¹²⁾, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal can-

didato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice. Ai sensi dello stesso art. 79, comma 5-*bis*, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati **ed in GEIE**.
- 8.3. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO:

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 118 e 122, comma 7, del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto (o cottimo) è vietato. Ai sensi di detto art. 122, comma 7, del Codice, si precisa che i lavori sono subappaltabili o affidabili a cottimo ad altra impresa/e idoneamente qualificata/e nella misura massima del **20% (venti per cento)** del loro importo, previa autorizzazione della stazione appaltante.

[Scegliere una delle due seguenti opzioni]:

- 9.2. ☐ ~~La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/ai subappaltatore/i o al/ai cottimista/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/dagli stessi eseguite. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.~~

[o, in alternativa alla precedente opzione]

- 9.2. ☒ La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i o del/dei cottimista/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore/cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta, entro il predetto termine, le fatture quietanzate, verrà sospeso il pagamento a favore dell'appaltatore, del successivo S.A.L. o del Conto Finale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7, del Regolamento, a cui si rimanda).
- 9.3. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, 4° periodo, del Codice e succ. modif., qualora ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso potrà provvedersi, sentito l'appaltatore stesso, anche in deroga alle previsioni del presente invito di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del Regolamento, nonché al subappaltatore o al cottimista, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
- 9.4. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), della legge 11/11/2011, n. 180 recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", si precisa che questa stazione appaltante, ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, si riserva di provvedere, nei confronti del subappaltatore o del cottimista che appartenga alla categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente, definite MPMI), come stabilite nella loro dimensione aziendale con il [D.M. 18.04.2005](#) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", ad effettuare il pagamento diretto, tramite bonifico bancario, dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, riportando sul bonifico suddetto le motivazioni del pagamento.
- 9.5. Nei casi previsti ai precedenti punti 9.3. e 9.4., l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista (ovvero, se del caso, dei diversi soggetti che lo compongono, quali imprese mandanti, società, anche consortili, costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori ai sensi dell'art. 93 del Regolamento), con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI:



- 10.1. ☐ ~~Non si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di ☐ una sola ☐ due sole offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.~~

[ovvero, in alternativa alla precedente opzione]

- 10.1. ☒ Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 121 del Regolamento.
- 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincherà il concorrente per n. **180 (centottanta)** giorni⁽¹³⁾, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato non appena saranno decorsi n. **35 (trentacinque)** giorni⁽¹⁴⁾ dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice e, quindi, dalla data di avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario (in particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice, il contratto d'appalto non potrà comunque essere stipulato prima di n. **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice: cd. periodo di "stand still" ovvero di impedimento temporaneo alla stipula del contratto d'appalto). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma 8, del Codice.

~~**Ipotesi facoltativa (esclusione automatica delle offerte anomale) - ipotesi alternativa alla successiva, sempre applicabile agli appalti di importo pari o inferiore ad € 1.000.000 - I.V.A. esclusa, quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice-10.6.]**~~

- 10.6. ~~☐ In applicazione di quanto previsto dall'art. 122, comma 9, del Codice e dall'art. 121, commi 8 e 9, del Regolamento, qualora il numero delle offerte valide ed ammesse alla gara sia almeno pari a n. 10 (dieci), si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice e dell'art. 121, comma 1, del Regolamento, restando comunque ferma la facoltà, prevista dall'art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte valide è inferiore a n. 10 (dieci) e, quindi, in applicazione delle norme citate, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con maggior ribasso, sempre che sia congrua e conveniente per l'amministrazione appaltante: infatti, anche in tal caso resta, comunque, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 11"]**: [Dopo l'avvenuta esclusione delle offerte anomale individuate con la suddetta procedura automatica ovvero, se non risulta esercitabile tale procedura poiché il numero delle offerte valide è inferiore a n. 10 (dieci), unitamente alla valutazione di congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa per la facoltà ammessa dall'art. 86, comma 3, del Codice, la stazione appaltante provvederà altresì a valutare autonomamente ed in sede di gara la congruità delle offerte valide ed ammesse in relazione all'importo complessivo stimato ed indicato dal concorrente (in euro) del "COSTO DEL PERSONALE" di cui al combinato disposto degli artt. 82, comma 3 bis, 86, comma 3 bis e 87, comma 4, del Codice e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08, il quale dovrà essere congruo rispetto all'importo (ed al ribasso percentuale) offerto dal medesimo per l'esecuzione dei lavori e, se del caso, ad effettuare la verifica di congruità di dette offerte (chiedendo le opportune giustificazioni scritte ai concorrenti interessati ai sensi degli artt. 87 ed 88 del Codice) qualora sorgano fondati dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore (importo) del suddetto "COSTO DEL PERSONALE" indicato dal concorrente stesso nella propria offerta (in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori), dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara.~~

~~  In particolare, si specifica sin d'ora che il suddetto importo complessivo (in euro) del "COSTO DEL PERSONALE" di cui alle citate norme, a pena di esclusione, dovrà essere stimato ed indicato dal concorrente [distinguendolo fra le DUE SOTTOCOMPONENTI del "costo del lavoro/personale" vero e proprio e del "costo aziendale interno della sicurezza", secondo quanto più dettagliatamente sarà indicato nei successivi punti 16.12.1 e 17.1.a. e 17.1.b., dando così anche piena attuazione a quanto disposto dall'art. 86, comma 3 bis e dall'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08, come da ultimo univocamente confermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 3/2015 del 20.03.2015, a cui si rimanda].~~

- a) ~~sia nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere da ogni concorrente per l'ammissione alla gara secondo quanto indicato nel successivo punto 16.12.1. (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**) in quanto trattasi di un **elemento essenziale** di ammissione alla gara del concorrente e, in particolare, di un elemento dell'offerta da conoscere prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie (di fatto, quindi, l'indicazione del **"COSTO DEL PERSONALE"** come sopra definito viene equiparato ad un "requisito preventivo di ammissione" alla gara del concorrente) e che, per tale ragione, l'omissione da parte del concorrente di tale elemento costituisce una **"causa di esclusione"** dalla gara seguita, però, al preventivo **"soccorso istruttorio"** previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice (soccorso istruttorio che, prendendo in considerazione un **elemento economico** dichiarato dal concorrente e da utilizzare dalla stazione appaltante per la valutazione della congruità economica dell'offerta nella sua interezza, non potrà che essere effettuato e concluso prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie, dovendo garantire il principio di par condicio fra i concorrenti in gara);~~
- b) ~~sia nell'**offerta economica** da redigere nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 17., così come dettagliatamente indicato nei successivi punti 17.1.a. e 17.1.b., a cui si rimanda.]~~

[In alternativa alla precedente ipotesi] - ["Norma in deroga al bando-tipo n. 12": 10.6.]

[Ipotesi facoltativa (valutazione di congruità delle offerte potenzialmente anomale) - Ipotesi alternativa alla precedente, sempre applicabile e per qualsiasi importo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, comma 1 e 121, comma 1, del Codice, qualora la presente lettera di invito non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale: 10.6.]

10.6. ☒ In applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 86, commi 1 e 4 e dell'art. 121, comma 1, del Codice, nonché dell'art. 121, comma 2, del Regolamento, qualora il numero delle offerte valide ed ammesse alla gara sia almeno pari a n. 5 (cinque), si procederà a sottoporre a **verifica di congruità** le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla potenziale soglia di anomalia individuata ai sensi dello stesso art. 86, comma 1, del Codice e dell'art. 121, comma 1, del Regolamento, restando comunque ferma la facoltà, prevista dall'art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Pertanto, ai sensi del citato art. 86, comma 3, del Codice, la stazione appaltante provvederà, in ogni caso, a valutare autonomamente ed in sede di gara la **congruità delle offerte** valide ed ammesse in relazione all'importo complessivo stimato ed indicato dal concorrente (in euro) del **"COSTO DEL PERSONALE"** di cui al combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08, il quale dovrà essere congruo rispetto all'importo (ed al ribasso percentuale) offerto dal medesimo per l'esecuzione dei lavori e, se del caso, ad effettuare la verifica di **congruità** di dette **offerte** (chiedendo le opportune giustificazioni scritte ai concorrenti interessati ai sensi degli artt. 87 ed 88 del Codice) qualora sorgano fondati dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore (importo) del suddetto **"COSTO DEL PERSONALE"** indicato dal concorrente stesso nella propria offerta (in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori), dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara. L'obbligo di sottoporre a **verifica di congruità** le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla potenziale soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice e dell'art. 121, comma 1, del Regolamento non è esercitabile quando il numero delle offerte valide è inferiore a n. 5 (cinque) e, quindi, in applicazione delle norme citate, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con maggior ribasso, sempre che, come sopra già detto, sia ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione appaltante: infatti, anche in tal caso, resta comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice e secondo le procedure di cui agli artt. 87 e 88 del Codice stesso.

► ■ In particolare, si specifica sin d'ora che il suddetto importo complessivo (in euro) del **"COSTO DEL PERSONALE"** di cui alle citate norme, a **pena di esclusione**, dovrà essere stimato ed indicato dal concorrente [distinguendolo fra le **DUE SOTTOCOMPONENTI** del **"costo del lavoro/personale"** vero e proprio e del **"costo aziendale interno della sicurezza"**, secondo quanto più dettagliatamente sarà indicato nei successivi punti 16.12.1. e 17.1.a. e 17.1.b., dando così anche piena attuazione a quanto disposto dall'**art. 86, comma 3-bis** e dall'**art. 87, comma 4**, del D.Lgs. n.163/06, nonché dall'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08, come da ultimo univocamente confermato dal **Consiglio di Stato**, Adunanza Plenaria, con sentenza **n. 3/2015** del **20.03.2015**, a cui si rimanda]:

- a) sia nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere da ogni concorrente per l'ammissione alla gara secondo quanto indicato nel successivo punto 16.12.1. (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**) in quanto trattasi di un **elemento essenziale** di ammissione alla gara del concorrente e, in particolare, di un

elemento dell'offerta da conoscere prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie (di fatto, quindi, l'indicazione del "**COSTO DEL PERSONALE**" come sopra definito viene equiparato ad un "requisito preventivo di ammissione" alla gara del concorrente) e che, per tale ragione, l'omissione da parte del concorrente di tale elemento costituisce una "**causa di esclusione**" dalla gara soggetta, però, al preventivo "**soccorso istruttorio**" previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice (soccorso istruttorio che, prendendo in considerazione un **elemento economico** dichiarato dal concorrente e da utilizzare dalla stazione appaltante per la valutazione della congruità economica dell'offerta nella sua interezza, non potrà che essere effettuato e concluso prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie, dovendo garantire il principio di *par condicio* fra i concorrenti in gara);

- b) sia nell'**offerta economica** da redigere nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 17., così come dettagliatamente indicato nei successivi punti 17.1.a. e 17.1.b., a cui si rimanda.]

10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice stesso o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; quindi, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

~~Ipotesi da indicare solo qualora per l'esecuzione dei lavori o di parte dei lavori siano richiesti particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi e requisiti professionali; in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 10.9 e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono: 10.9]~~

10.9. ☐ Per l'esecuzione delle lavorazioni in appalto è prescritta ☐ l'iscrizione ~~(falso)~~ ☐ la certificazione ~~(falso)~~ ☐ l'autorizzazione ⁽¹⁴⁾

a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti abilitativi:

⁽¹⁴⁾ Pertanto, ☐ non si procederà alla stipula del contratto d'appalto ~~(e/o)~~ ☐ non si autorizzerà l'inizio delle suddette lavorazioni, in mancanza ☐ dell'iscrizione

☐ della certificazione ~~(falso)~~ ☐ dell'autorizzazione rilasciata da _____ a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti professionali _____

~~qualora il concorrente aggiudicatario di dette lavorazioni non si è qualificato in gara o non si è potuto qualificare in gara mediante la presentazione della dichiarazione di voler subappaltare o affidare a cottimo l'intero importo di dette lavorazioni (poiché, in tal caso, non è autorizzabile il subcontratto ad avvenuta aggiudicazione) e qualora il concorrente aggiudicatario di dette lavorazioni non sia in grado di dimostrare, ☐ prima della stipula del contratto ~~(e/o)~~ ☐ prima dell'effettivo inizio delle suddette lavorazioni, di aver ottenuto la prescritta ☐ abilitazione professionale ~~(falso)~~ ☐ autorizzazione ~~(falso)~~ ☐ certificazione all'effettiva esecuzione dei medesimi lavori.~~

10.10. ► Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle **situazioni di controllo** di cui all'art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater, del Codice, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale **esclusione** sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. ■ A tal fine, i concorrenti, con la documentazione di gara, devono presentare la **dichiarazione** prevista dall'**art. 38, comma 2, penultimo periodo**, del Codice, attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso comma 2, a seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante.

10.11. ► Non sono ammesse **offerte in variante** rispetto agli elaborati di progetto approvati e posti a base di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Codice: in tal caso, le offerte saranno immediatamente escluse dalla gara.

10.12. Per quanto non previsto nel presente invito di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione ap-

provato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif., nonché le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici ed il regolamento comunale per la disciplina dei contratti a cui si rimanda.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

11.1. ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 75 del Codice, **per un importo garantito pari ad € 2.097,00 (euro duemilanovantasette/00)**, essendo fissata in misura pari al 2% (due per cento)⁽¹⁷⁾ dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento da effettuare secondo le seguenti modalità ⁽¹⁸⁾, presso la tesoreria comunale o con **assegno circolare** rilasciato da un Istituto Bancario a favore della stazione appaltante (non potrà essere presentato assegno **bancario di c/c**, poiché in tal caso il concorrente dovrà essere escluso dalla gara, salva regolarizzazione mediante procedura di "soccorso istruttorio" a pagamento ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/06].

L'assegno circolare dovrà essere intestato al Comune di Cassano Spinola.

- c) **bonifico con codice CRO**; Il conto corrente presso cui effettuare il bonifico è il seguente: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza agenzia di Cassano Spinola Codice IBAN: IT 60S0623048140000046220653;

- d) **["Norma in deroga al bando-tipo n. 13"]**: [► ■ da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti (fino alla data del **12.05.2016**, cioè, fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010 e succ. modif., come da **Comunicato A.N.AC. del 01.07.2015**) nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 e che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (secondo il testo dell'art. 107 nella formulazione antecedente alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 19.09.2012, n.169) ovvero, successivamente alla data del 12.05.2016, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 (ovvero, una volta che non avrà più efficacia il suddetto art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, la società di revisione dovrà essere iscritta nell'albo/elenco previsto dai regolamenti che il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà emanare ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 21 e dell'art. 43, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, per quanto prescritto dallo stesso art. 43, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 39/2010)].

11.2. ^(18.1) Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della **sanzione pecuniaria** di cui al precedente punto 7.8 prescritta dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice e dovrà essere **reintegrata** qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. Si precisa che la **sanzione pecuniaria** dovrà essere versata dal concorrente quando, per volontà del medesimo o per accertata carenza dei requisiti prescritti, **non venga conclusa positivamente** la procedura di regolarizzazione documentale "a pagamento" (cd. "soccorso istruttorio" a pagamento) ovvero, anche quando la stessa regolarizzazione **si concluda positivamente** con l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti (si veda, a tal fine, il punto **"1.2. Applicazione della sanzione"** della **Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015**).

[Ipotesi facoltativa, da indicare o eliminare in base alla libera scelta del RUP: 11.3.]^(18.2)

11.3. ☒ La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del Codice dichiarati dai concorrenti (e, altresì, il possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalle norme vigenti che dispongono divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione quali: la carenza dei **requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 40 del Codice (o la mancata comprova del possesso di detti requisiti da parte del concorrente verificato) ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, del Codice, la carenza dei **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 39 del Codice e la carenza dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui al combinato disposto dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (si veda: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 34 del 10.12.2014 - Consiglio di Stato, sez. V, n. 6302 del 22.12.2014 e n. 6455 del 31.12.2014) e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione documentale qualora sia stata attivata la procedura di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis o dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, se ciò sia dipendente da una carenza anche di uno solo dei suddetti requisiti dichiarati in sede di gara.

11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in **contanti** o in **titoli del debito pubblico**, dovrà essere presentata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 75, comma 8, del Codice, anche una **dichiarazione** di un istituto

bancario/assicurativo o di altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice [intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 indicato alla lettera c) del precedente punto 11.1.], contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** in favore della stazione appaltante prescritta dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

11.5. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 14"]:** ☒ In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** sotto forma di **fideiussione**, questa dovrà:

11.5.1. essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo **schema tipo** previsto dal **Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.03.2004, n. 123**, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della "rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile", mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11.02.1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice); in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 123/04, il concorrente è abilitato a presentare la sola **Scheda Tecnica 1.1.** debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti alla quale deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione dalla gara, la suddetta appendice integrativa relativa alla citata nuova condizione da prevedere nella garanzia fideiussoria della **"RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE";**]

11.5.2. essere prodotta in originale o in copia autentica o in copia conforme all'originale, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

~~**Ipotesi facoltative 11.5.3, 11.5.4 e 11.5.5, in caso non si intendesse prevedere dette ipotesi, eliminare i periodi relativi a detti successivi punti e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono;**~~

~~11.5.3. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 15": si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18-12-2013, n. 6088];** ☒ ☐ riportare l'autentica della firma della persona che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria (e/o la **Scheda Tecnica 1.1.** conforme a quella contenuta nel D.M. n.123/04) in rappresentanza della **Società garante** e dichiarare i legali **poteri di firma** del sottoscrittore;]~~

~~11.5.4. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 16": si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18-12-2013, n. 6088];** ☒ ☐ in particolare, l'autentica della firma di colui che sottoscrive la fideiussione in rappresentanza della **Società garante** deve essere **autenticata** nei modi e nelle forme indicate dal combinato disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. e, quindi, mediante la presentazione di una **"Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"** ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, dello stesso d.P.R. n. 445/00, resa e sottoscritta dalla persona che ha firmato la garanzia fideiussoria (e/o la Scheda Tecnica 1.1. indicata al precedente punto 11.5.3.) in rappresentanza della **Società garante** ovvero, da un legale rappresentante della **Società garante** stessa ovvero, da un **procuratore abilitato** mediante idonea procura notarile a rappresentare legalmente la stessa Società garante (procura che dovrà essere allegata in copia integrale), con la quale **si deve attestare:** a) le **complete generalità** (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) della persona che ha sottoscritto la cauzione provvisoria (e/o la Scheda Tecnica 1.1. suddetta) in rappresentanza della Società garante b) la **qualifica** rivestita da detta persona all'interno della Società garante c) i **poteri di firma** della stessa persona e, quindi, **deve attestare** che il sottoscrittore della fideiussione **ha il potere di impegnare legalmente e validamente** la Società garante nei confronti della stazione appaltante (tale **dichiarazione sostitutiva** deve essere sottoscritta in originale dal dichiarante e alla dichiarazione stessa deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità: si precisa che per **"documento di identità"** si intende uno fra quelli indicati dall'art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00);]~~

~~11.5.5. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 17": si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18-12-2013, n. 6088];** ☒ ☐ essere corredata dall'impegno della società garante a rinnovare la garanzia prestata per ulteriori n. _____ (_____) giorni ai sensi dell'art. 75, comma 5, 2° periodo, del Codice, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, dietro richiesta della stazione appaltante da avanzare nel corso della procedura;] **[qualora non si intenda prescrivere la facoltà di rinnovo della cauzione provvisoria, eliminare questo punto 11.5.5.]**~~

11.5.6. **["Norma in deroga al bando-tipo n. 18": si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18.12.2013, n. 6088]:** ☒ avere validità per n. 180 (centottanta) giorni⁽¹⁹⁾, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Codice;]

11.5.7. qualora la **cauzione provvisoria** si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva **non ancora costituiti**

ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice, la stessa deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; **[“Norma in deroga al bando-tipo n. 19”: si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18.12.2013, n. 6088]:** **[■]** qualora, invece, la cauzione provvisoria si riferisca ad un soggetto concorrente con idoneità plurisoggettiva già costituito prima della gara, trova applicazione l'art. 128 del Regolamento e, quindi: la cauzione provvisoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di **tipo verticale** (non ammesso al presente appalto) in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €.150.000,00), la capogruppo mandataria deve anche presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici mandanti raggruppati in verticale (o unitamente all'atto costitutivo e/o allo statuto del consorzio ordinario e del GEIE, o unitamente al contratto di rete dell'aggregazione di imprese), la cauzione dagli stessi mandanti prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.]

11.5.8. **[“Norma in deroga al bando-tipo n. 20”: si veda Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), sentenza 18.12.2013, n. 6088]:** **[■]** prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la sua operatività entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento. **[La dichiarazione di impegno in parola non dovrà essere presentata qualora la cauzione provvisoria sia stata correttamente costituita e resa in conformità alla **Scheda Tecnica 1.1.** e allo **Schema Tipo 1.1.** di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.03.2004, n. 123 (come indicato nel precedente punto 11.5.1.), in quanto in tal caso l'offerta del concorrente è già stata implicitamente corredata dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 8, del Codice ed in ragione di quanto indicato dall'art. 1, comma 2, del suddetto **Schema Tipo 1.1.**]**

11.6. ☒ La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad € **2.097,00** (euro **duemilanovantasette/00**) come indicato al precedente punto 11.1. e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del Codice. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della “Certificazione del sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (**UNI EN ISO 9001:2008**), la cauzione provvisoria è **invece** stabilita in € **10.485,00** (euro **diecimilaquattrocentottantacinque/00**) pari al 50% del suddetto importo e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta nella stessa misura del 50%.

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 21”]: **[▶]** La suddetta “Certificazione del sistema di qualità aziendale” deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il **settore EA 28 (IAF28)** (che corrisponde al settore generico delle “imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”), in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per quanto prescritto dall'art. 40, comma 3, lett. a), del Codice, secondo anche quanto indicato nelle due Determinazioni dell'ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2003 del 14.05.2003 e n. 12/2004 del 01.07.2004, nonché nella Deliberazione n. 241 del 12.07.2007, alle quali si rimanda. A tal fine, si precisa che è sufficiente che la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” sia relativa “genericamente” al **settore EA 28 (IAF28)** senza alcuna necessità della corrispondenza del “sottosettore” eventualmente ivi indicato con l'oggetto specifico dell'appalto: non occorre, cioè, la specificazione di dettaglio fra il **settore EA 28 a: “Imprese di costruzione e manutenzione”** ed il **settore EA 28 b: “Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti”** per la dimidiazione dell'importo della cauzione, in quanto ai sensi dell'art. 63 del Regolamento e della giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato sentenza 4225 del 25.07.2012 - “La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.” e, pertanto, non occorre che vi sia corrispondenza fra la tipologia di opere per la quale il concorrente è qualificato (costruzioni o impianti) e le opere in appalto.]

11.7. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice, o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE equiparati ad un RTI orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), **e-bis**) ed f), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete e/o il GEIE siano in possesso della predetta “Certificazione del sistema di qualità

aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008), nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 11.6. (si veda: determinazione ex AVCP n. 44 del 27.09.2000 - T.A.R. Basilicata, 30.07.2001, n. 633 - Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione V, n. 1731 del 26.03.2012);

- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, sensi dell’art. 37, comma 1, del Codice, o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete o in GEIE equiparati ad un RTI verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f), del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo verticale (o il consorzio ordinario o l’aggregazione di imprese di rete o il GEIE equiparato al RTI verticale) siano in possesso della predetta “Certificazione del sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008), nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 11.6., il raggruppamento stesso (o il consorzio ordinario o l’aggregazione di imprese di rete o il GEIE stesso) può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda (o che ciascuna impresa consorziata o consorzianda ovvero aggregata o aggreganda ovvero già in GEIE o in GEIE da costituire dopo l’aggiudicazione) assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del concorrente plurisoggettivo (si veda: determinazione ex AVCP n. 44 del 27.09.2000 - T.A.R. Basilicata, 30.07.2001, n. 633 - Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione V, n.1731 del 26.03.2012);
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta “Certificazione del sistema di qualità aziendale” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2008) - (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 11.6.) sia posseduta dal consorzio.

- 11.8. ⁽²⁰⁾ ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, ovvero la mancata reintegrazione ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 11.2. potrà essere sanata (regolarizzata) ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria indicata nel precedente punto 7.8, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data;⁽²¹⁾ il concorrente, in tal caso, sarà ammesso alla gara solo qualora regolarizzi l’irregolarità riscontrata e provveda al pagamento dell’importo della conseguente **sanzione pecuniaria** da comminare dalla stazione appaltante, indicata al precedente punto 7.8. ai sensi delle norme citate: qualora la stazione appaltante debba provvedere all’escussione del relativo importo garantito con la cauzione provvisoria per introitare detta sanzione, il concorrente avrà l’immediato obbligo di reintegrare l’importo garantito con la cauzione provvisoria al fine di “coprire” l’intero importo prescritto dall’art. 75 del Codice, indicato al precedente punto 11.1. (così come già precisato al precedente punto 11.2.);
- 11.9. ⁽²²⁾ ► In caso di mancata sanatoria (regolarizzazione) ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice la stazione appaltante procederà all’**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 11.10. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
- 11.11. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la **cauzione definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento.

12. CONTRIBUTO SULLA GARA:

- 12.1. I concorrenti **non sono tenuti** ad effettuare il versamento del contributo sulla gara a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in quanto l’ammontare complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) risulta inferiore alla soglia minima di € 150.000,00 oltre la quale occorre versare detto contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.AC. con la Deliberazione del 09.12.2014.

13. REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) DA POSSEDERE DAI CONCORRENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:

- 13.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 22”**]: [alla data della presente lettera di invito, all’atto della presentazione dell’offerta di gara e all’atto della stipula del contratto d’appalto (nonché per tutta la durata dei lavori)], devono essere in possesso dei seguenti **requisiti tecnico-organizzativi** (requisiti di ordine speciale) prescritti dall’art. 40, comma 8, del Codice, nella misura prevista dall’art. 90, del Regolamento, trattandosi di affidamento di lavori pubblici di **importo non superiore ad € 150.000,00** e, quindi, al di fuori del **“Sistema unico di qualificazione”** previsto dallo stesso art. 40, comma 2, del Codice (fatta comunque salva la qualificazione del concorrente ottenuta mediante la procedura di **avvalimento** ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.

163/06 e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207/10 qualora il concorrente non possiede in proprio detti requisiti, in tutto o in parte, secondo quanto indicato nel successivo punto 13.2.), i quali sono acquisibili secondo le **due diverse modalità, fra loro del tutto alternative** qui di seguito indicate:

- 13.1.1. ► possesso di idonea **"ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA"** per "prestazione di costruzione" (o anche per "prestazione di progettazione e costruzione") rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del d.P.R. 25.01.2000, n. 34 e succ. modif. (ovvero, ai sensi della Parte II, Titolo III, del d.P.R. n. 207/10), in corso di validità, esclusivamente nella/e seguente/i **categoria/e di opere: OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA**⁽²³⁾ di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al d.P.R. n. 207/10 e per almeno la **classifica I^A** (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00). Nel caso di impresa che intende concorrere in raggruppamento temporaneo o in forma plurisoggettiva (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) e che intende qualificarsi in proprio per una quota parte dei lavori in appalto mediante Attestazione SOA, occorrerà, allo stesso modo dell'impresa singola, possedere Attestazione di qualificazione SOA nella/e stessa/e categoria/e di opere suindicata/e e per almeno la classifica I^A: non è ammesso, cioè, qualificarsi in RTI o in forma plurisoggettiva con Attestazione SOA per categoria/e diversa/e da quella/e sopra indicata/e (si rammenta che al presente appalto è ammesso esclusivamente il raggruppamento temporaneo o il concorrente plurisoggettivo **di TIPO ORIZZONTALE**, non essendo ammesso il raggruppamento temporaneo **di tipo verticale** in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00).

[in alternativa all'Attestazione SOA]:

- 13.1.2. ► possesso dei **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI** prescritti dall'**art. 90**, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto prescritto dai medesimi commi (in relazione all'importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso), riferiti ☐ al quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito ~~^(2.4) **[in alternativa, da indicare fino al 31.12.2015]**~~ ☒ al **decennio** antecedente la data della presente lettera di invito (per quanto ammesso in via transitoria **fino al 31.12.2015** dall'art. 253, comma 9-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/06)^(2.2) (requisiti qui di seguito indicati), i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati (mediante **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**) di **essere posseduti** da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità (**in assenza di Attestazione SOA** come sopra prescritto) e poi successivamente dimostrati dai concorrenti nei confronti dei quali venga attivata la procedura di **verifica** (ai sensi e per gli effetti dell'**art. 48** del D.Lgs. n. 163/06) del possesso di detti **requisiti di ordine speciale** da espletare da questa stazione appaltante ai sensi delle vigenti norme (con idonea documentazione caricata informaticamente dal concorrente mediante il cd. **"Sistema AVCpass"** ovvero, in caso di mancata utilizzazione di detto sistema informatico per motivate ragioni, trasmessa a questa stazione appaltante dal concorrente verificato, **a pena di esclusione**, nel **termine perentorio** massimo di **n. 10 giorni** dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante).

N.B.: a questo riguardo si stabilisce con le presente norme di gara (norme di **lex specialis**) che il requisito previsto dall'**art. 90, comma 1, lettera a)**, del d.P.R. n. 207/2010 (ossia l'importo dei LAVORI ANALOGHI eseguiti direttamente dal concorrente ☐ nel quinquennio^(2.4) ~~**[in alternativa, da indicare fino al 31.12.2015]**~~ ☒ nel decennio^(2.2) antecedente la data della presente lettera di invito a gara) si debba necessariamente riferire all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) di **€. 104.850,00** (I.V.A. esclusa) indicato al precedente punto 1.1. e non si possa, invece, riferire, nella prima fase di gara (nella quale non è in alcun modo possibile conoscere l'importo netto offerto dai concorrenti) all' **"importo del contratto da stipulare"** come testualmente indicato dalla citata norma [art. 90, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207/2010], poiché, se tale importo contrattuale offerto fosse già dichiarato nella prima fase di gara (nella fase di valutazione della documentazione presentata dai concorrenti per l'ammissione alla gara) e, quindi, prima dell'apertura delle offerte economiche (o, comunque, se tale importo contrattuale offerto fosse preso a riferimento per compararlo con l'importo minimo per l'ammissione alla gara), indubbiamente si lederebbe il principio di segretezza degli importi economici offerti dai concorrenti e ciò non è in alcun modo possibile.

► I **requisiti di ordine speciale (REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI)** che l'impresa singola deve possedere per essere qualificata in proprio ai sensi dell'**art. 90**, del d.P.R. 05/10/2010, n.207 e, quindi, al fine di essere ammessa alla gara (in assenza di idonea Attestazione SOA), sono quelli nel seguito indicati [la documentazione a dimostrazione del possesso di detti requisiti potrà essere prodotta dagli operatori

economici **in analogia** a quanto previsto dagli **articoli da 79 a 87** del d.P.R. n.207/10 in relazione alla documentazione da presentare alle Società Organismo di Attestazione (SOA) per l'ottenimento della qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici mediante attestazione SOA ed eventualmente secondo quanto indicato nel [Comunicato del 06.08.2011](#) dell'ex AVCP recante "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel "**Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro**" redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 di detto "Manuale"), reperibile sul sito www.anticorruzione.it, scaricabile in allegato al [Comunicato del Presidente del 16.10.2014](#), pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28/10/2014:

[il N.B.: che segue si dovrà indicare se il RUP ritiene di poter accettare ulteriore e diversa documentazione, in aggiunta o ad integrazione di quella indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC. - Ipotesi che consigliamo vivamente di riportare]:

☒ **NOTA BENE:** questa stazione appaltante **si riserva**, a suo insindacabile giudizio, di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente (come nel seguito indicato) che possa dimostrare i requisiti tecnico-organizzativi prescritti dall'art. 90, del d.P.R. n. 207/10, rispetto a quella indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC..

a) ► l'importo dei lavori **ANALOGHI** eseguiti direttamente dall'impresa ☐ nel **quinquennio**^(2.1) ~~fin alternativa, da indicare fino al 31-12-2015;~~ ☒ nel **decennio**^(2.2) antecedente la data della presente lettera di invito a gara, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) di **€. 104.850,00** (I.V.A. esclusa) indicato al precedente punto 1.1.,^(23.1)

L'importo dei lavori regolarmente eseguito, fatturato e liquidato (dal committente pubblico o privato) **deve riferirsi** a lavori della stessa natura (LAVORI ANALOGHI) a quelli in oggetto e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti esclusivamente nella/e seguente/i **categoria/e di opere:** **OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA**⁽²³⁾ di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al d.P.R. 05.10.2010, n. 207 [da comprovare, in caso di verifica da parte di questa stazione appaltante, mediante la presentazione del/i Certificato/i di Esecuzione Lavori (con **attestato di buon esito** dei lavori stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell'ulteriore documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici - indicata nel citato [Comunicato del 06.08.2011](#) dell'ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o nel citato [Comunicato del Presidente del 16.10.2014](#) di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro") a cui si rimanda];

[il N.B.: che segue si dovrà indicare se il RUP ritiene di poter accettare l'ulteriore diversa documentazione qui di seguito indicata, in aggiunta rispetto a quella indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC. - Ipotesi che consigliamo vivamente di riportare]:

☒ **NOTA BENE:** come già sopra indicato, questa stazione appaltante **si riserva**, a suo insindacabile giudizio, di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.), quali a solo titolo di esempio: fatture quietanzate, relazioni tecniche di progetto, computi metrici estimativi, certificati di verifica o collaudo da parte del D.L., elaborati grafici, etc. etc..

b) ► il **costo complessivo** sostenuto dall'impresa per il **personale dipendente** ☐ nel **quinquennio**^(2.1) ~~fin alternativa, da indicare fino al 31-12-2015;~~ ☒ nel **decennio**^(2.2) antecedente la data della presente lettera di invito a gara, non deve essere inferiore al **15% dell'importo dei lavori eseguiti** nel medesimo ☐ **quinquennio**^(2.1) ~~fin alternativa, da indicare fino al 31-12-2015;~~ ☒ **decennio**^(2.2); nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei lavori eseguiti richiesto alla precedente lettera **a)** [da comprovare, in caso di verifica da parte di questa stazione appaltante, mediante la presentazione dell'idonea documentazione indicata nel citato [Comunicato del 06.08.2011](#) dell'ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dal-

la voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o nel citato [Comunicato del Presidente del 16.10.2014](#) di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171 del "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro") a cui si rimanda];

[il N.B.: che segue si dovrà indicare se il RUP ritiene di poter accettare ulteriore e diversa documentazione, in aggiunta o ad integrazione di quella indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC. - Ipotesi che consigliamo vivamente di riportare]:

☒ **NOTA BENE:** come già sopra indicato, questa stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare il costo complessivo per il personale dipendente (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

- c) ► l'impresa deve possedere **adeguata attrezzatura tecnica** per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio).

[il N.B.: che segue si dovrà indicare se il RUP ritiene di poter accettare ulteriore e diversa documentazione, in aggiunta o ad integrazione di quella indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC. - Ipotesi che consigliamo vivamente di riportare]:

☒ **NOTA BENE:** come già sopra indicato, questa stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare l'adeguata attrezzatura tecnica (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

► **I requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi)** che l'impresa **raggruppata** temporaneamente (ovvero, costituita o da costituire dopo l'aggiudicazione nelle restanti **forme plurisoggettive**: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) **deve possedere** per essere qualificata ai sensi dell'**art. 90**, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 al fine di essere ammessa alla gara (si rammenta ancora che **È AMMESSO** esclusivamente il raggruppamento temporaneo **di TIPO ORIZZONTALE**, **non essendo ammesso** il raggruppamento temporaneo **di TIPO VERTICALE** in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie scorparabili trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00 ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/06), devono essere rapportati (in modo direttamente proporzionale) all'importo che il concorrente intende assumere in proprio nel raggruppamento temporaneo o nel concorrente plurisoggettivo: si applica al raggruppamento temporaneo (e alle restanti suddette forme di concorrente plurisoggettivo) quanto prescritto dall'**art. 37** del D.Lgs. n. 163/06 e la qualificazione alla gara delle singole imprese che si sono costituite (o che si costituiranno dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06) in raggruppamento (o nelle restanti suddette forme di concorrente plurisoggettivo) di tipo orizzontale deve essere effettuata nel rispetto dell'**art. 92** del d.P.R. n. 207/10; in particolare:

- per i **raggruppamenti temporanei**, per le **aggregazioni di imprese di rete**, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 2602 c.c. e per i **GEIE di tipo orizzontale**, di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del D.Lgs. n.163/06, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti nel presente invito di gara devono essere posseduti dalla **mandataria** (capogruppo con quota maggioritaria) o dall'**impresa** con quota maggioritaria **che rappresenta** legalmente (o rappresenterà, in caso di costituzione dopo l'aggiudicazione del cottimo) il concorrente plurisoggettivo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE), nella **MISURA MINIMA del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle **mandanti** (imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al concorrente plurisoggettivo con quota minoritaria rispetto alla mandataria o alla rappresentante del concorrente plurisoggettivo), ciascuna nella **MISURA MINIMA del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento o all'intero concorrente plurisoggettivo. L'impresa mandataria (o l'impresa che possiede la legale rappresentante del concorrente plurisoggettivo ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto) in ogni caso dovrà possedere i requisiti in **misura maggioritaria**.

E' ammessa, ai sensi dell'**art. 92, comma 5**, del d.P.R. n. 207/10, la partecipazione alla gara informale di **imprese raggruppate cooptate** (associate temporaneamente) da concorrenti che possiedono già da soli (sia in **forma singola** e sia in forma **raggruppata temporaneamente** o in forma plurisoggettiva: consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete o GEIE) i requisiti di ordine speciale di qualificazione sopra specificati per l'appalto dei lavori in oggetto: tali **imprese cooptate** possono essere qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti per l'ammissione alla gara, a condizione che i lavori eseguiti dalle stesse cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e

che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

► Il possesso dei requisiti **tecnico-organizzativi** indicati nelle precedenti lettere **a)**, **b)** e **c)** dovranno essere **dichiarati** in gara dal concorrente mediante il rilascio di una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/00 (da redigere, preferibilmente, sulla base dello schema predisposto da questa stazione appaltante, denominato “**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara**”) e successivamente **comprovati** (in caso di verifica svolta “a campione” in corso di gara dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e, in ogni caso, sul concorrente aggiudicatario e sul secondo classificato ai sensi dell’art. 48, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 163/06) mediante la produzione, **a pena di esclusione** dalla gara o **a pena la mancata aggiudicazione** dell’appalto o **a pena la mancata stipula** del contratto d’appalto, dell’idonea documentazione sopra indicata [da reperire da questa stazione appaltante secondo quanto indicato nel precedente punto “**4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**”, a cui si rimanda).

13.1.3. ► Per i raggruppamenti temporanei, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c., per le aggregazioni di imprese di rete e per i GEIE **di tipo orizzontale**, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti **tecnico-organizzativi** richiesti nel presente invito di gara devono essere posseduti dalla mandataria (capogruppo con quota maggioritaria) o da una impresa consorziata o aggregata o in GEIE con qualifica equiparabile alla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (imprese partecipanti al raggruppamento con quota minoritaria rispetto la mandataria) o dalle altre imprese consorziate, aggregate in rete o in GEIE, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, al consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., all’aggregazione di imprese di rete e al GEIE. L’impresa mandataria (o con qualifica di “capogruppo” per il consorzio ordinario, per l’aggregazione di imprese di rete e per il GEIE) in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.4. ► Non essendo ammessi al presente appalto i raggruppamenti temporanei, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c., per le aggregazioni di imprese di rete e per i GEIE **di tipo verticale o misto**, di cui all’art.34, comma 1, lettere d), e), e-bis) e f), del Codice, in quanto non sono individuabili lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore ad €150.000,00, non si forniscono indicazioni in merito ai requisiti **tecnico-organizzativi** che devono possedere le imprese partecipanti al concorrente plurisoggettivo.

13.2. **PROCEDURA DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:** In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, aggregato in rete o in GEIE, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (requisiti di ordine speciale) prescritti al precedente punto 13.1. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (ausiliario) ► idoneamente qualificato in relazione ai **requisiti** di cui il concorrente ausiliato necessita (l’ausiliario può avvalere il concorrente con le stesse modalità indicate nei precedenti punti 13.1.1. e 13.1.2. e, quindi, alternativamente, mediante idonea **Attestazione SOA** ovvero mediante i **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all’art. 90, del d.P.R. n. 207/10, esplicitati nel precedente punto 13.1.2.). Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 23”**]: [■ A tal fine, il concorrente ausiliato deve allegare, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, in conformità a quanto prescritto dall’art. 88 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207.]

13.3. È consentito al concorrente ausiliato (che non possiede, in proprio, neanche parzialmente, i requisiti di ordine speciale tecnico-organizzativi prescritti per la qualifica dello stesso) l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione SOA per l’assunzione dei lavori in appalto (è ammesso, cioè, l’avvalimento plurimo e frazionato fra due o più soggetti ausiliari per la qualifica del concorrente che, però, non deve avere alcuna qualifica in proprio in relazione ai requisiti di ordine speciale) per quanto ammesso e previsto dall’art. 49, comma 6, del Codice, come da ultimo modificato dall’art. 21 della legge 30.10.2014, n. 161 (“Legge europea 2013-bis”). [**Ipotesi facoltativa, da indicare se il RUP ritiene applicabile quanto qui di seguito indicato, in ragione della nuova versione dell’art. 49, comma 6, del Codice dopo le modifiche apportate con la legge n. 161/2014 “Legge Europea 2013-bis”**]: [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 24”**]: [► Non è consentito, invece, l’avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale richiesti per l’ammissione alla gara fra il concorrente (che intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti) e uno o più soggetti ausiliari [non è ammesso, cioè, che il concorrente integri i propri requisiti tecnico-organizzativi con i requisiti di ordine speciale posseduti da uno o più ausiliari] in ragione di quanto disposto dall’art. 49, comma 6, del Codice (le ragioni di tale divieto stanno nel fatto che trattasi, di fatto, di singola categoria di opera in appalto, essendo l’importo dei lavori da appaltare non superiore ad

€150.000,00 e, quindi, l'appalto è al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 8, del Codice e, di conseguenza, i lavori in appalto si possono ascrivere ad un'unica categoria di opere.)]

[Ipotesi da indicare in alternativa all'ipotesi riportata nel successivo punto 13.4., qualora non ricorrano i presupposti ivi indicati]

- 13.4. ► ☒ Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

~~["Norma in deroga al bando-tipo n. 25"]- [Ipotesi che segue deve essere indicata in alternativa all'ipotesi riportata nel precedente punto 13.4., qualora non ricorrano i presupposti ivi indicati; in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 13.4 e, di conseguenza, rinumerare opportunamente le "Norme in deroga al bando-tipo" indicate successivamente: 13.4.]~~

- ~~13.4. f) ☐ Ai sensi dell'art. 49, comma 9, del Codice, è consentito in relazione alla natura dell'appalto, poiché sussistono requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato in quanto _____~~

~~che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, fino ad un massimo di n. _____ concorrenti in gara (in tal caso, l'ausiliario deve impegnarsi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario dell'appalto). Qualora si avvalgano del medesimo ausiliario un numero maggiore di concorrenti di quello qui indicato, saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quelle che si avvalgono dei requisiti.]~~

["Norma in deroga al bando-tipo n. 26": 13.a.]

[13.a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 13.a.1. ► I concorrenti, **a pena di esclusione**, alla data della presente lettera di invito, all'atto della presentazione dell'offerta di gara e all'atto della stipula del contratto d'appalto (nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'**art. 39, commi 1 e 2**, del Codice, ottenuti mediante l'iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** (o, se ammissibile, nel **Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato**) se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47 del Codice, mediante iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI A allo stesso Codice, trattandosi di appalto pubblico di lavori.]

["Norma in deroga al bando-tipo n. 27": 13.b.]

[13.b. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- 13.b.1. ► I concorrenti, **a pena di esclusione**, alla data della presente lettera di invito, all'atto della presentazione dell'offerta di gara e all'atto della stipula del contratto d'appalto (nonché per tutta la durata dei lavori), devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'**art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), da verificare dal responsabile dei lavori (Responsabile Unico del Procedimento) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)** e dell'**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08 [i quali sono diversificati sia in funzione del fatto che l'esecutore dei lavori (che utilizza proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata) sia una impresa con lavoratori dipendenti o un lavoratore autonomo e sia in funzione del fatto che si tratti di cantiere la cui entità presunta è inferiore (o pari o superiore) a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano (ovvero comportano) rischi particolari di cui all'Allegato XI allo stesso D.Lgs. n. 81/08].]

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

- 14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente, **a pena di esclusione**, deve essere **idoneamente** sigillato e deve pervenire all'Ufficio Protocollo generale di questa amministrazione aggiudicatrice, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il termine perentorio delle ore _____ del giorno _____, esclusivamente al seguente indirizzo: **PIAZZA XXVI APRILE, 9 – 15063 CASSANO SPINOLA –AL -** . Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste *ivi inserite*.

- 14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, *secondo le seguenti modalità:* ⁽²⁴⁾ **lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15, il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00** presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in **Piazza XXVI Aprile,9 – 15063 Casano Spinola**. Il personale addetto al **ritiro** rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. *[“Norma in deroga al bando-tipo n. 28”]:* **[► Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.]**

- 14.2.1. *[“Norma in deroga al bando-tipo n. 29”]:* **[► Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, sia nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio Protocollo generale da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.]**

- 14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la *seguente* dicitura che individui univocamente la gara di cui all'oggetto, incluso il CIG ed il CUP_ **“CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI - 1°LOTTO DI INTERVENTO - RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI - CIG 6397008200- CUP B64H1500139000**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari *di concorrenti ex art. 2602 c.c.*, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

- 14.4. **► Il plico, a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto *come indicato al precedente punto 14.3., nonché* la dicitura, rispettivamente:

14.4.1. “A - Documentazione amministrativa” nella busta contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente offerente *[N.B.: l'erroneo inserimento da parte del concorrente di elementi, indicazioni e riferimenti concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** sull'importo dei lavori posto a base di gara in uno o più dei documenti da inserire in questa **busta A** secondo quanto indicato al successivo punto 16. (tali da far comprendere anticipatamente il valore dell'offerta economica presentata), costituirà **immediata causa di esclusione** dalla gara del concorrente stesso, senza alcuna possibilità di attivare il cd. “soccorso istruttorio” di cui agli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06];*

14.4.2. “B - Offerta economica” nella busta contenente l'offerta economica.

- 14.4.1 **► La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta “A - Documentazione amministrativa”) e l'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta “B - Offerta economica” dedicata esclusivamente all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.** ⁽²⁵⁾

- 14.5. **► Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse *[“Norma in deroga al bando-tipo n. 30”]:* **[► alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2.. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a detto importo: in tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara.]**

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

- 15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice, nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 15.2..

[Indicare uno dei tre tipi di contratti (Casi 1, 2, 3) coerentemente a quanto indicato nel precedente punto 1.6. e scegliere una delle opzioni del criterio di aggiudicazione nel seguito indicate: 15.2.]

[Caso 1 - Nel caso di contratto “a corpo”]:

[Opzione A: ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori "a corpo"]:

- 15.2. ☒ L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso.

[In alternativa]:

~~[Opzione B: offerta a prezzi unitari]:~~

- ~~15.2. ☐ L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del Codice, mediante "offerta a prezzi unitari", compilata secondo le norme e con le modalità previste nel successivo punto 17; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da interferenze.~~

~~[In alternativa]:~~

~~[Case 2 - Nel caso di contratto "a corpo e a misura"]:~~

- ~~15.2. ☐ L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo dei lavori "parte a corpo e parte a misura" posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del Codice, mediante "offerta a prezzi unitari", compilata secondo le norme e con le modalità previste nel successivo punto 17; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da interferenze.~~

~~[In alternativa]:~~

~~[Case 3 - Nel caso di contratto "a misura"]:~~

~~[Opzione A: ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari "a misura"]:~~

- ~~15.2. ☐ **~~["Norma in deroga al bando-tipo n. 31"]:~~** L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi unitari "a misura" posto a base di gara, il quale non include i prezzi unitari dei costi che vanno a formare l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso indicato al precedente punto 1.1. (l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, infatti, è composto dai vari costi indicati nel punto 4. dell'Allegato XV "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, i quali, non dovendo essere assoggettati a ribasso, non entrano a far parte dell'elenco dei prezzi unitari "a misura" sul quale il concorrente deve offrire il proprio ribasso percentuale).⁽⁴⁶⁾~~

~~[In alternativa]:~~

~~[Opzione B: offerta a prezzi unitari]:~~

- ~~15.2. ☐ L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo dei lavori "a misura" posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del Codice, mediante "offerta a prezzi unitari", compilata secondo le norme e con le modalità previste nel successivo punto 17; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da interferenze.~~

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 16.1. ☒ **domanda di partecipazione** alla gara informale sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l'autentica della firma ivi apposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1 e 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (si precisa che per "documento di identità" si intende uno fra quelli indicati dall'art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00); la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, ☒ deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif., dalla quale si rilevino i poteri di firma del procuratore sottoscrittore (☒ la **domanda di partecipazione** a gara dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€ 16,00** per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell'art. 2 dell'Allegato A, del d.P.R. 26.10.1972 n. 642 (la

domanda di partecipazione a gara potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara”**);

Si precisa che:

16.1.1. ■ nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l'aggregazione di rete o il GEIE;

16.1.2. ■ Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. ■ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'**art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)**, del Codice e precisamente (**dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'**art. 38, comma 1**, del Codice e, quindi, attestazione del possesso della **capacità giuridica** a contrattare con la Pubblica Amministrazione):

[In alternativa alle restanti tre ipotesi sub a., nel caso il concorrente non abbia depositato al Tribunale competente il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6 ed all'art. 186-bis del R.D. n. 267/42]:

- a. ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni [art. 38, comma 1, lett. a), del Codice];

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 32”: a.):

[In alternativa alle restanti tre ipotesi sub a., nel caso il concorrente abbia depositato al Tribunale competente il ricorso per l'ammissione alla procedura di «Concordato preventivo “in bianco”» di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/42 e la partecipazione all'appalto sia stata autorizzata dal Tribunale]:⁽²⁷⁾

- a. ■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di «Concordato preventivo “in bianco”» di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif. e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale competente⁽²⁸⁾: per tale motivo, il concorrente deve dichiarare di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese (o quale impresa equiparata alla mandataria di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di un'aggregazione di imprese di rete o di un GEIE); **N.B.:** alla suddetta **dichiarazione sostitutiva**, a pena di esclusione, ■ devono essere allegati i documenti indicati ai successivi punti da a.1 ad a.4 [art. 38, comma 1, lett. a), del Codice];

N.B.: si specifica ai concorrenti che, trattandosi di procedura di «Concordato preventivo “in bianco”» di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., la **relazione** prescritta dall'**art. 161, comma 3**, dello stesso R.D. n. 267/42 a firma di un **professionista** che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n.267/42 [con la quale si deve attestare la conformità al **piano di concordato** di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), del medesimo R.D. n. 267/42 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto dei lavori in oggetto in caso di aggiudicazione del medesimo] e che l'art. 186-bis, comma 5, lett. a), del suddetto R.D. n. 267/42 prescrive sia allegata (in via ordinaria) alla documentazione di gara in caso di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”», dovrà

essere presentata a questa stazione appaltante nel momento in cui la stessa relazione (unitamente al citato piano di concordato) sarà inviata al Tribunale competente, in ragione di quanto ammesso dall'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/42 per la procedura di «Concordato preventivo "in bianco"».

[Documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione a gara in relazione alla suddetta procedura di «Concordato preventivo "in bianco"»] - [art. 38, comma 1, lett. a), del Codice]:

- a.1 ■ autorizzazione rilasciata dal Tribunale per la partecipazione alla gara del concorrente, in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00;
- a.2 ■ *dichiarazione sostitutiva* resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00, con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, ha messo a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento delle lavorazioni in appalto allo stesso concorrente e che potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3 ■ *dichiarazione sostitutiva* resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00, con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/06:
 - 1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4 ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

[In alternativa alle restanti tre ipotesi sub a., nel caso il concorrente abbia solo depositato al Tribunale competente il ricorso per l'ammissione alla procedura di «Concordato preventivo "con continuità aziendale"» di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/42 e la partecipazione all'appalto sia stata autorizzata dal Tribunale]:

- a. ■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di «Concordato preventivo "con continuità aziendale"», di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif., e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale competente⁽²⁹⁾: per tale motivo, il concorrente deve dichiarare di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese (o quale impresa equiparata alla mandataria di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di un'aggregazione di imprese di rete o di un GEIE); **N.B.:** alla suddetta *dichiarazione sostitutiva*, a pena di esclusione, ■ devono essere allegati i documenti indicati ai successivi punti da a.1 ad a.5 [art. 38, comma 1, lett. a), del Codice];

[In alternativa alle restanti tre ipotesi sub a., nel caso il concorrente si trovi già in stato di «Concordato preventivo "con continuità aziendale"» di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/42]:

- a. ■ di trovarsi in stato di «Concordato preventivo "con continuità aziendale"», di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif., giusto decreto del Tribunale competente⁽³⁰⁾: per tale motivo, il concorrente deve dichiarare di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese (o quale impresa equiparata alla mandataria di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o di un'aggregazione di imprese di rete o di un GEIE); **N.B.:** alla suddetta *dichiarazione sostitutiva*, a pena di esclusione, devono essere allegati i documenti indicati ai successivi punti da a.1 ad a.5 [art. 38, comma 1, lett. a), del Codice];

[Documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione a gara in relazione alla suddetta procedura di «Concordato preventivo "con continuità aziendale"»] - [art. 38, comma 1, lett. a), del Codice]:

- a.1 ■ autorizzazione rilasciata dal Tribunale per la partecipazione alla gara del concorrente, in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00 (per il concorrente che ha solo depositato il ricorso di ammissione alla procedura di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”»);

(Oppure):

- a.1 ■ decreto di ammissione a «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» del concorrente emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 163, comma 1, del R.D. n. 267/42 per mezzo del quale è ammessa la partecipazione alla gara del concorrente, in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00;
- a.2 ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n.267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.3 ■ *dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00* con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria *ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, ha messo* a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento *delle lavorazioni in appalto allo stesso concorrente e che* potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.4 ■ *dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/00*, con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria *ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/06*:
- 1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti *di ordine* generale di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.5 ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- b. ■ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 [art. 38, comma 1, **lett. b)**, del Codice] e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;

[In alternativa alla successiva ipotesi sub c., se non vi sono state condanne]:

- c. ■ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale [art. 38, comma 1, **lett. c)**, del Codice];

[In alternativa alla precedente ipotesi sub c., se vi sono state condanne]:

- c. ■ indica gli estremi di tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 33”**]: [■ ..., nonché le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali il dichiarante è stato condannato, con l'indicazione degli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna;] - [art. 38, comma 1, **lett. c)**, del Codice]
- d. ■ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 e succ. modif. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa [art. 38, comma 1, **lett. d)**, del Codice];

- e. ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ex AVCP (ora A.N.AC.) [art. 38, comma 1, lett. e), del Codice];
- f. ■ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale [art. 38, comma 1, lett. f), del Codice];
- g. ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito [art. 38, comma 1, lett. g), del Codice];
- h. ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti [art. 38, comma 1, lett. h), del Codice];
- i. ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito [art. 38, comma 1, lett. i), del Codice];
- NOTA BENE:** a tal fine, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per l'ammissione alla gara del concorrente si dovranno attestare i dati d'impresa e gli elementi necessari alla stazione appaltante per poter richiedere autonomamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- j. ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68 [art. 38, comma 1, lett. l), del Codice];
- k. ■ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 [art. 38, comma 1, lett. m), del Codice];
- l. ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'Attestazione SOA [art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice];
- m. ■ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice, in quanto il concorrente non si trova nelle condizioni ivi indicate che prevedono il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione se i soggetti elencati all'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203 (rispettivamente, "Concussione aggravata" ed "Estorsione aggravata"), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689 (e, quindi, salvo i casi in cui i fatti siano stati commessi nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);] - [art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice];⁽³¹⁾
- n. ■ ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater e comma 2, del Codice:
- i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- (Oppure)**
- ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- (Oppure)**
- iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- o. ■ che nei confronti dell'impresa concorrente non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del decreto-legge 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11.08.2014, n. 114 (ovvero, di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa stessa, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.");⁽³²⁾

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 34”: 16.2.1.]

16.2.1. ■ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dalle norme di seguito indicate:

- a. ■ di non essere incorso nei due anni antecedenti la data della lettera di invito a gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 recante *“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b. ■ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla legge 18.10.2001, n. 383 recante *“Primi interventi per il rilancio dell’economia”*, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210 recante *“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”*, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266;

[o in alternativa alla precedente lettera b.]

- c. ■ di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso previsti dalla legge 18.10.2001, n. 383 recante *“Primi interventi per il rilancio dell’economia”* e che alla data della lettera di invito a gara è stato concluso il periodo di emersione del lavoro sommerso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210 recante *“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”*, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266;
- d. ■ che alla ditta concorrente non è stata comminata, nei due anni antecedenti la data della lettera di invito a gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;
- e. ■ che alla ditta concorrente non è stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data della lettera di invito a gara, la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300, recante *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*;
- f. ■ che nei confronti della ditta concorrente non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53 *“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”*, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto), trattandosi di norma sull’incompatibilità applicabile ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni;

[Dichiarazione da rendere dal concorrente in ogni caso, in relazione all’eventuale assunzione di “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa” elencate nell’art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190: obbligo di iscrizione - o meno - nella “White List” antimafia tenuta dalla Prefettura]:

16.2.2.0. ■ che le lavorazioni che la ditta concorrente intende assumere e/o eseguire in proprio fra quelle in appalto non riguardano - (ovvero, in alternativa, se le lavorazioni che il concorrente intende assumere in proprio rientrano nell’elenco delle “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 1, comma 53, della legge 06.11.2012, n. 190): riguardano una (o più) delle “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa” elencate nell’art. 1, comma 53, della legge 06.11.2012, n. 190 e che, quindi, per l’ammissione alla gara della ditta concorrente non occorre - (ovvero, in alternativa): occorre aver ottenuto l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List” antimafia) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede ai sensi dello stesso art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/12 e succ. modif. [dando atto che, in caso di assunzione di lavorazioni rientranti fra quelle “a maggior rischio di infiltrazione mafiosa”, limitatamente al **periodo transitorio** previsto dall’art. 29, comma 2, del decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11.08.2014, n. 114 (poi **prorogato** dall’art. 11-bis del decreto-legge 19.06.2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 06.08.2015, n. 125 fino all’attivazione della **“Banca dati nazionale unica del-**

la **documentazione antimafia**” prevista dal Libro II, Capo V - dall’art. 96 all’art. 99-*bis* -, del Codice Antimafia approvato con decreto legislativo 06.09.2011, n. 159 e succ. modif., nel termine e secondo quanto stabilito dall’art. 99, comma 2-*bis*, dello stesso Codice Antimafia), è sufficiente che l’operatore economico interessato all’appalto abbia presentato **domanda di iscrizione** al predetto elenco prefettizio].^(31.2)

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 35”: 16.2.2.]

16.2.2. ■ **dichiarazione** (equivalente alla **dichiarazione sostitutiva** di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif.) da rendere dai concorrenti non residenti in Italia ed aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **“black list”** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21.11.2001, con la quale si attesti, a pena di esclusione, di essere in possesso, alla data della presente lettera di invito, dell’**autorizzazione** per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto, in corso di validità, rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14.12.2010 (in attuazione dell’art. 37 “Disposizioni antiriciclaggio” del decreto-legge 31.05.2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122).]

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 36”: 16.2.3.]

16.2.3. ■ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta il possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall’**art. 39, commi 1 e 2**, del Codice, ottenuti mediante l’iscrizione nel **Registro delle Imprese** tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** (o, se ammissibile, nel **Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato**) se il concorrente è stabilito in Italia ovvero, per i concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47 del Codice, mediante iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XI A allo stesso Codice, trattandosi di appalto pubblico di lavori.]

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 37”: 16.2.4.]

16.2.4. ■ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta il possesso dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dall’**art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, a cui si rimanda (in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), i quali saranno verificati dal responsabile dei lavori (Responsabile Unico del Procedimento) in conformità al combinato disposto dello stesso **art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, e dell’**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08, dovendo necessariamente possedere tali requisiti per poter realizzare i lavori in appalto.]

16.3. Si precisa che:

1. ■ a pena di esclusione, le attestazioni da rendere in forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. di cui al precedente punto 16.2., nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ■ a pena di esclusione, le attestazioni di cui al precedente punto 16.2, nel caso di consorzi cooperativi [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice], di consorzi artigiani [consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice] e di consorzi stabili [consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36, del Codice], devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato “**Allegato 4: Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**”); **[“Norma in deroga al bando-tipo n. 38”]:** [■ inoltre, gli stessi consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, dovranno altresì, a pena di esclusione, rendere l’attestazione del possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall’**art. 39, commi 1 e 2**, del Codice (a cui si rimanda), nonché dei **requisiti di idoneità tecnico-professionale** prescritti dal combinato disposto dell’**art. 90, comma 9, lett. a) e b)**, e dell’**Allegato XVII** del D.Lgs. n. 81/08 in relazione agli obblighi a carico delle imprese in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (a cui si rimanda), dovendo necessariamente possedere anche tali requisiti per poter realizzare i lavori in appalto;] **non occorre**, invece, che il **consorziato** per il quale il consorzio concorre sia in possesso dei **requisiti di ordine speciale** (tecnico-organizzativi) di cui all’art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10, in quanto la qualifica rispetto a tali requisiti deve essere soddisfatta **unicamente** dal consorzio concorrente (pertanto, nessuna **dichiarazione sostitutiva** dovrà essere resa in sede di gara dal consorziato rispetto detti requisiti di ordine speciale);

3. ■ a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, del Codice** (si veda il precedente punto 16.2., lettere b., c. ed m.), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti **attualmente in carica** nell'impresa concorrente indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice **stesso** [per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società (società di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci]. Nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.), diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [o nel caso di consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali], nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci [in particolare, a questo riguardo, si precisa che conformemente a quanto stabilito dal **Consiglio di Stato**, Adunanza Plenaria, con sentenza **n. 24 del 06.11.2013**, in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali o di un consorzio (società consortile costituita in forma di società di capitali) con meno di quattro soci (avente fino a tre soci) le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci che possiedono il **potere giuridico di condizionamento** dell'attività dell'impresa e, quindi, oltre che dal socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero dal socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci)]. Le suddette attestazioni di cui all'**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, del Codice** da rilasciare dai suddetti soggetti **attualmente in carica** dovranno essere rese mediante la produzione e la trasmissione con la documentazione di gara da inserire nella **busta "A - Documentazione amministrativa"** di una loro **"dichiarazione sostitutiva"** ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (da redigere, preferibilmente, sulla base dello schema predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica"**. Il **legale rappresentante** dell'impresa concorrente potrà, se lo vorrà, rilasciare le attestazioni di cui all'**art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, del Codice** anche nei confronti dei suddetti restanti soggetti di impresa attualmente in carica, mediante **"dichiarazione sostitutiva"** resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**), con indicazione nominativa dei **restanti soggetti** d'impresa per i quali l'attestazione è rilasciata (in tal caso il **legale rappresentante** si assumerà personalmente le relative responsabilità penali ed amministrative in caso di rilascio di dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso d.P.R. n. 445/00);
4. ■ a pena di esclusione, l'attestazione del requisito di cui all'**art. 38, comma 1, lett. c), del Codice** (si veda il precedente punto 16.2., lettera c.), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti **cessati dalla carica** nell'anno **antecedente** la data della presente lettera di invito a gara, indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice **stesso** [per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società (società di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci]; nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.), diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice [o nel caso di consorzi (società consortili) costituiti in forma di società di capitali], nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci [in particolare, a questo riguardo, si precisa che conformemente a quanto stabilito dal **Consiglio di Stato**, Adunanza Plenaria, con sentenza **n. 24 del 06.11.2013**, in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali o di un consorzio (società consortile costituita in forma di società di capitali) con meno di quattro soci (avente fino a tre soci) le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci che possiedono il **potere giuridico di condizionamento** dell'attività dell'impresa e, quindi, oltre che dal socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero dal socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci)]. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara. Qualora i suddetti soggetti **cessati dalla carica** nell'anno **antecedente** la data della **presente lettera di invito a gara** non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può **anche** essere resa dal **legale rappresentante dell'impresa concorrente**, mediante **"dichiarazione sostitutiva"** redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (preferibilmente, utilizzando il **mo-**

dello predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara**"), con indicazione nominativa dei **restanti soggetti** cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara, per i quali l'attestazione è rilasciata (in tal caso il legale rappresentante si assumerà personalmente le relative responsabilità penali ed amministrative in caso di rilascio di dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso d.P.R. n. 445/00).

~~**Ipotesi facoltativa per la stazione appaltante (qualora non si intenda prescrivere l'ipotesi indicata nel successivo punto 5, eliminare l'intero periodo relativo al punto 5 che segue) - 5.1**~~

~~5.1. ☐ Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, del Codice (si veda il precedente punto 16.2., lettere b., c. ed m.), devono essere rese personalmente anche dai titolari di **poteri institori** ex art. 2203 del c.c. (in particolare, è **istituto** colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale e la preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa: l'istituto, ai sensi dell'art. 2203 c.c. è rappresentante generale dell'imprenditore preposto all'esercizio dell'impresa commerciale o di un suo ramo) e dai **procuratori speciali** delle società muniti di **potere di rappresentanza** e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; il legale rappresentante può rilasciare le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, del Codice, anche nei confronti degli stessi titolari di poteri institori o degli stessi procuratori speciali, assumendosene le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00 qualora le dichiarazioni sostitutive rese risultino mendaci o non veritiere;~~

16.4. ☒ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- a. ☒ indica la Camera di Commercio, **Industria, Artigianato e Agricoltura** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XI A;
- b. ☒ indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; in particolare, per le altre società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, occorrerà indicare i dati identificativi di entrambi i soci;
- c. ☒ attesta che nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara, con i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica posseduta prima della cessione dalla carica*) degli stessi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara (i soggetti che devono essere riportati in detto elenco sono quelli già indicati al precedente punto 16.3., sottopunto 4., a cui si rimanda);]

16.5. ☒ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** (requisiti di ordine speciale) prescritti dall'art. 40, comma 8, del Codice, nella misura prevista dall'art. 90, del Regolamento, secondo quanto dettagliatamente già indicato al precedente punto 13., sottopunti da 13.1.1 a 13.1.3. e, quindi:

- a) attesta il possesso di idonea **Attestazione SOA** rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in almeno una **categoria di opere** che abbia analogia con i lavori in appalto (la/le categoria/e che ha/hanno analogia è/sono quella/e indicata/e nel precedente punto 13.1.1., a cui si rimanda); secondo la libera scelta del concorrente, oltre alla **dichiarazione sostitutiva** suddetta (sempre dovuta), si potrà anche inserire nella Busta "A - Documentazione amministrativa" copia **autentica o copia conforme** all'originale della suddetta **Attestazione SOA**, da produrre ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., alla quale si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, per l'autentica della firma ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 38 del d.P.R. n. 445/00 (si

precisa che per “documento di identità” si intende uno fra quelli indicati dall’art. 35, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 445/00)

o, in alternativa (qualora l’impresa non possieda tale Attestazione SOA):

- b) attesta il possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** prescritti dall’**art. 90** del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, **in misura non inferiore** a quanto ivi prescritto e a quanto prescritto nel precedente punto 13.1.2. a cui si rimanda (l’importo dei lavori analoghi non dovrà essere inferiore all’importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso). I requisiti tecnico-organizzativi potranno essere eventualmente diversificati (solo se l’offerta è presentata in forma raggruppata o plurisoggettiva) in funzione delle lavorazioni in appalto che l’impresa intende **assumere in proprio** nell’ambito del soggetto concorrente (se l’offerta viene presentata in forma singola o in raggruppamento temporaneo di imprese o in forma plurisoggettiva: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE)

È fatta comunque salva la procedura di **avvalimento** dei requisiti tecnico-organizzativi da possedere per l’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 49 del Codice, secondo quanto ulteriormente indicato nei precedenti punti da 13.2. a 13.4.1.: in tal caso si veda il successivo punto 16.5.1..

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 39”: 16.5.1.]

[Da attestare dal concorrente solo qualora il medesimo si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi), del tutto o in parte, mediante la **PROCEDURA DI AVVALIMENTO** di cui all’art. 49 del Codice: 16.5.1.]

- 16.5.1. **[■ documentazione** prescritta dall’art. 49 del Codice, necessaria a qualificare il concorrente (**soggetto ausiliato**) che sia carente, in tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale prescritti per l’assunzione dei lavori in appalto, attraverso l’ausilio di un altro soggetto **qualificato** ai sensi dell’art. 40 dello stesso Codice (denominato **soggetto ausiliario**) che **“AVVALE”** il concorrente attraverso la procedura di **avvalimento** indicata al precedente punto 13.2. [mediante idonea **Attestazione SOA** ovvero, in alternativa, mediante i **requisiti tecnico-organizzativi** prescritti dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (esplicitati nel precedente punto 13.1.2., a cui si rimanda), in funzione dell’ammontare e della tipologia dei requisiti che il soggetto concorrente ausiliato necessita ottenere da tale altro soggetto ausiliario]. In particolare, occorrerà presentare la documentazione prescritta dal combinato disposto dell’art. 49 del Codice e dell’art. 88 del Regolamento, a cui si rimanda;]

~~[Ipotesi da indicare solo qualora nel precedente punto 10.9 sia stato prescritto per l’esecuzione delle lavorazioni (e di parte delle lavorazioni) in appalto il possesso di particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi o requisiti professionali in caso contrario, eliminare l’intero periodo relativo al successivo punto 16.5.2 e, di conseguenza, rinumerare tutte le “Norme in deroga al bando-tipo” indicate successivamente];~~

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 40”: 16.5.2.]

- 16.5.2. ~~[■ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con la quale il concorrente, a pena di esclusione, deve attestare se possiede (o meno) i **requisiti abilitativi** prescritti al punto 10.9. del presente invito di gara, necessari per l’effettiva esecuzione delle lavorazioni in appalto, dimostrabili mediante ☐ l’iscrizione **-(ovvero)-** ☐ la certificazione **-(ovvero)-** ☐ l’autorizzazione **-(si veda il precedente punto 10.9.)**;~~

~~Inoltre, con la suddetta **dichiarazione sostitutiva**, il concorrente **■** dovrà indicare, a pena di esclusione, le modalità secondo cui, in caso di aggiudicazione dell’appalto, verranno **materialmente eseguite dette lavorazioni** e, pertanto, se le stesse saranno realizzate **direttamente dal concorrente aggiudicatario** (nel caso possieda del tutto in proprio i prescritti requisiti abilitativi) **ovvero, qualora non possieda in proprio tali requisiti, se le lavorazioni saranno realizzate da **altra ditta** in possesso dei prescritti requisiti (in qualità di subappaltatore o affidatario di cottimo fiduciario, sempreché tali lavorazioni siano interamente subappaltabili o affidabili a cottimo, o in qualità di impresa costituitasi in gara con il dichiarante in raggruppamento temporaneo o in forma plurisoggettiva consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. e aggregazione di imprese di rete o GEIE) ovvero, se saranno realizzate dallo stesso concorrente dichiarante ed aggiudicatario che si avvale dei requisiti abilitativi di altra ditta ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 o che ritiene di poter entrare in possesso di tali requisiti abilitativi successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e, comunque prima della stipula del contratto d’appalto o prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni (nel rispetto di quanto sia stato ammesso e prescritto al precedente punto 10.9., a cui si rimanda).**];~~

- 16.6. **■** nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti **temporanei**, da aggregazioni di imprese di rete, da consorzi **ordinari** o da GEIE, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le **dichiarazioni** o le **attestazioni** riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
- 16.7. **■** per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’Attestazione **SOA** di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.

28.12.2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o un suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i **requisiti d'ordine speciale** come già specificati al **precedente punto 13..**

16.8. **documento** denominato **"PASS_{OE}"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), rilasciato al concorrente dal **"Sistema AVCPass"**, in base al quale la stazione appaltante potrà effettuare, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 6-bis, 11, comma 8 e 48, del Codice. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice così come indicato nel precedente punto 13.2 e segg., si dovrà trasmettere anche il **"PASS_{OE}"** relativo all'impresa ausiliaria.^(31.3)

16.9. **■ dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:

- 1) **■** di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 2) **■** di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 3) **■** di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) **■** di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) **■** di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) **■** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

16.10. **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente indica le lavorazioni in appalto, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 122, comma 7, del Codice, intende eventualmente **subappaltare** o concedere a **cottimo** (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 5: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi"**).

[Ipotesi alternativa alla successiva, da indicare solo in caso sia previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale "a corpo": 16.11. - In caso contrario eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 16.11.]

16.11. ☒ **■ dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

~~**[Ipotesi alternativa alla precedente, da indicare solo in caso sia previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale "a corpo e a misura": 16.11. - In caso contrario eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 16.11.]**~~

~~16.11. ☐ **■ dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta di prendere atto che per la parte dei lavori "a corpo", le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.~~

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 41” per le sole seguenti premesse che indicano le condizioni che obbligano in ogni caso al rilascio dell’attestazione: 16.12.]

[■ Attestazione sempre dovuta dal concorrente, sia nel caso in cui non sia stata prevista la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice e dell'art. 121 del Regolamento e sia nel caso in cui la stazione appaltante abbia previsto di applicare la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, in quanto anche in quest'ultimo caso la stazione appaltante potrà procedere, dopo l'esclusione delle offerte, alla valutazione di congruità delle offerte economiche presentate e rimaste in gara in relazione alla comparazione dell'importo indicato dal concorrente del "Costo del personale" ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e dell'art. 87, comma 4, del Codice con l'importo contrattuale offerto al netto del ribasso percentuale indicato dal concorrente: si veda il precedente punto 10.6.; pertanto, il concorrente dovrà scegliere tra una delle due seguenti opzioni qui di seguito indicate: 16.12.]

- 16.12. ■ **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Codice e della legge 07.08.1990, n. 241 - la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

(Oppure, in alternativa)

- 16.12. ■ **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice e dell'art. 24, comma 6, della legge 07.08.1990, n. 241. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 42”: 16.12.1.]

- 16.12.1. [■ **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con la quale il concorrente attesta:

- che nella formulazione dell'**offerta economica** per l'esecuzione dei lavori in appalto si è tenuto conto del **costo del lavoro** e del **costo relativo alla sicurezza aziendale interna** ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice e succ. modif., nonché dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e che, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore: conseguentemente, il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, l'importo (la **cifra complessiva**) del **“COSTO DEL PERSONALE”** da determinare ai sensi delle citate norme dallo stesso concorrente sulla base della propria stima effettuata in relazione all'intero importo contrattuale offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori in appalto [tale **“Costo del personale”** deve includere le DUE SOTTOCOMPONENTI del **“costo del lavoro/personale”** vero e proprio da valutare dal concorrente sulla base dei minimi salariali liquidabili al proprio personale e definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (tali minimi salariali, per le imprese del **settore dell'edilizia** e delle **attività affini**, sono indicati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.04.2015 recante *“Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014.”*) nonché del **“costo aziendale interno della sicurezza”** relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. “costo relativo alla sicurezza aziendale interna”), rapportandoli all'importo offerto dal concorrente medesimo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come qui di seguito con maggior dettaglio specificato];

N.B.: in particolare, in relazione al suddetto obbligo di dover tener conto, nella formulazione dell'**offerta economica** per l'esecuzione dei lavori in appalto, del **costo del lavoro/personale** e del **costo aziendale interno della sicurezza** ai sensi delle sopra citate norme, nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara”**) il concorrente stesso ■ dovrà indicare, a pena di esclusione (**in cifre ed in lettere**), l'importo complessivo (**in euro**) del **“COSTO DEL PERSONALE”** stimato per l'esecuzione dell'appalto, distinto anche nelle due sottocomponenti del **“costo del lavoro/personale”** vero e proprio e del **“costo aziendale interno della sicurezza”** relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (il quale dovrà risultare CONGRUO rispetto all'**importo offerto** dal concorrente per l'esecuzione dei lavori in appalto). Detto importo del **“COSTO DEL PERSONALE”** (formato dalle citate due sottocomponenti di costo) verrà successivamente preso in considerazione dalla stazione appaltante (dopo l'apertura dell'**offerta economica** vera e propria presentata dal concorrente ed inserita nella «**busta “B – Offerta economica”**» sigillata), eventualmente dopo la conclusione della procedura di esclusione automatica delle offerte “anomale” di cui all'art. 122, comma 9, del Codice (se detta procedura è prevista dalle norme di gara o è applicabile in base al numero delle offerte valide ed ammesse in gara), per valutare se il medesimo importo possa ritenersi congruo rispetto al valore del **prezzo offerto** (calcolato applicando il ribasso percentuale offerto dal concorrente all'importo dei lavori posto a base di gara);

N.B.: ► si **sottolinea** che l'importo del **prezzo offerto** per l'esecuzione dei lavori in appalto **non si dovrà** in alcun modo **indicare** nella **dichiarazione sostitutiva** da trasmettere per l'ammissione alla gara del concorrente, così come in nessun altro documento inserito nella busta “A - Documentazione amministrativa”: in caso contrario, **l'offerta dovrà essere immediatamente esclusa dalla gara.**

- N.B.:** ■ si sottolinea che la prescrizione sopra riportata che impone al concorrente di indicare, a pena di esclusione, l'importo complessivo del **"COSTO DEL PERSONALE"** come sopra specificato, oltre che essere esplicitamente prescritto dal combinato disposto dell'**art. 86, comma 3-bis** e dell'**art. 87, comma 4**, del D.Lgs. n.163/06 nonché dell'**art. 26**, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08, al fine di far determinare al concorrente il **prezzo** da offrire (il quale deve essere fissato al netto delle spese aziendali relative al suddetto **"COSTO DEL PERSONALE"** e che non possono essere ribassabili ai sensi dell'**art. 82, comma 3-bis**, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif.), è conseguente alle **indicazioni interpretative** al riguardo fornite prima dall'ex AVCP con l'**Atto di segnalazione AVCP n. 2 del 19.03.2014** recante *"Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163."* e poi dall'A.N.AC. con il **Parere di precontenzioso A.N.AC. n. 26 del 05.08.2014** ad oggetto *"Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Grado – "Servizi cimiteriali del Comune di Grado per il periodo 1.07.2014- 30.06.2018". Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base d'asta euro 370.491,80 – S.A.: Comune di Grado. Art. 82, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 - Costo del personale."* e, da ultimo, dalle decisioni assunte dal **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria**, con la sentenza **n. 3/2015 del 20.03.2015** (a cui si rimanda) che univocamente ha confermato e ribadito: **a)** l'obbligo per il concorrente di indicare con la documentazione di gara e con l'offerta il suddetto costo (distinto nelle due citate sottocomponenti) - **b)** l'obbligo per la stazione appaltante di esprimere il proprio giudizio di congruità delle offerte ammesse alla gara in relazione a detti costi minimi non ribassabili dagli operatori economici concorrenti. In relazione poi all'obbligo di prescrivere l'indicazione dell'importo del suddetto **"COSTO DEL PERSONALE"** anche nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere da ogni concorrente per l'ammissione alla gara (oltre che nella dichiarazione di **offerta economica** da inserire nella «busta **"B – Offerta economica"**» sigillata indicata nel successivo punto 17.), discende dal fatto che l'obbligo di indicazione di detto importo deve essere considerato un **elemento essenziale** di ammissione alla gara del concorrente per quanto sopra citato e, in particolare, di un elemento dell'offerta da conoscere prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie (di fatto, quindi, l'indicazione del **"Costo del personale"** viene equiparato ad un "requisito preventivo di ammissione" alla gara del concorrente) e che, per tale ragione, l'omissione da parte del concorrente di tale elemento costituisce una **"causa di esclusione"** dalla gara soggetta, però, al preventivo **"soccorso istruttorio"** previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice (procedura di "soccorso istruttorio" che, prendendo in considerazione un **elemento economico** dichiarato dal concorrente e da utilizzare dalla stazione appaltante successivamente all'apertura delle offerte economiche per la valutazione della congruità economica dell'offerta nella sua interezza, non potrà che essere attivata e conclusa prima dell'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** vere e proprie, dovendo garantire il principio di *par condicio* fra i concorrenti in gara: se la carenza o la mancanza dell'indicazione del **"Costo del personale"** venisse rilevata solo al momento dell'apertura della busta B contenente l'**offerta economica** è del tutto evidente che l'offerta dovrebbe essere immediatamente esclusa dalla gara, senza alcuna possibilità di attivare la regolarizzazione documentale di cui all'art. 38, comma 2-bis e all'art. 46, comma 1-ter, del Codice);
- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti **[N.B.: se la dichiarazione viene resa da una società cooperativa, aggiungere: "e, in quanto società cooperativa, anche verso i soci"]** e di far applicare alle eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo, in caso di aggiudicazione dei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente, nonché di rispettare e di far rispettare alle suddette eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo le norme e le procedure di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif., di cui all'art. 170 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 in materia di autorizzazione al subappalto e di cui alle vigenti disposizioni in materia di lotta e prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (Codice Antimafia approvato con D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - articoli ancora vigenti della legge 19.03.1990, n. 55, etc. etc.);]

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 43”: 16.12.2.]

[Dichiarazione da rendere solo qualora la Ditta concorrente sia una micro impresa, ovvero una piccola impresa, ovvero una media impresa (MPMI)]:

16.12.2. **[dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con la quale attesta se la **Ditta concorrente** deve essere considerata una **micro impresa** ovvero una **piccola impresa** ovvero una **media impresa (MPMI)** ai sensi della **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003** relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.05.2003) ed ai sensi del **Decreto del Ministero delle attività produttive** del **18.04.2005** recante “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*” (pubblicato nella G.U.R.I. 12.10.2005, n. 238), ai fini di quanto disposto dall’**art. 13, comma 4, della legge 11.11.2011, n. 180** recante “*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.*”, in relazione al fatto che tale norma prescrive, per le sole **MPMI**, che la **documentazione probatoria** dei **requisiti di idoneità** previsti dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, potrà essere richiesta, dalla stazione appaltante, **alla sola impresa aggiudicataria** dei lavori in oggetto.]

- 16.13. ■ il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, idonea **documentazione** attestante la costituzione della **cauzione provvisoria** (garanzia a corredo dell’offerta) nel rigoroso rispetto di quanto prescritto al precedente punto **11.**; [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 44”**]: ■ in caso di prestazione della cauzione provvisoria in **contanti** o in **titoli del debito pubblico**, dovrà essere presentata anche la **dichiarazione** concernente l’**impegno** a rilasciare la **cauzione definitiva** prescritta al precedente punto 11.4., in attuazione di quanto disposto dall’art. 75, comma 8, del Codice, resa da un istituto bancario/assicurativo o da altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice stesso [intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 indicato alla lettera c) del precedente punto 11.1.]: tale dichiarazione ■ deve contenere l’**impegno** verso il concorrente a rilasciare in favore di questa stazione appaltante, qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** prescritta dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. La suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere presentata qualora la cauzione provvisoria sia stata correttamente costituita sotto forma di **fideiussione** e sia stata resa in conformità alla **Scheda Tecnica 1.1.** e allo **Schema Tipo 1.1.** di cui al **Decreto del Ministero delle attività produttive del 23.03.2004, n. 123**, così come già indicato al precedente punto 11.5.8., lettera d).] [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 45”**]: ■ In caso di offerta presentata da concorrente con idoneità plurisoggettiva non ancora costituito prima della gara ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice - raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE -, si applica quanto già indicato al punto 11.5.7.: la **cauzione provvisoria** deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il concorrente. Nella stessa ipotesi, ma in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva già costituito prima della gara, trova applicazione l’art. 128 del Regolamento e, quindi: la cauzione provvisoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice; nel caso di raggruppamento temporaneo (o di consorzio ordinario o di aggregazione in rete o di GEIE) di tipo verticale, la capogruppo mandataria (o l’impresa equiparata alla mandataria per il consorzio ordinario, per l’aggregazione di rete e per il GEIE) deve anche presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale (soggetti mandanti) - (per i consorzi ordinari ed i GEIE il “mandato” potrà essere rilevato dall’atto costitutivo e/o dallo statuto e per le aggregazioni di rete dal contratto di rete), la cauzione dagli stessi mandanti prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.]

[Documentazione da presentare dal concorrente nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata dal concorrente nella misura ridotta al 50%, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice (si veda anche il precedente punto 11.6.): 16.14.]

- 16.14. ■ il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, una **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con la quale lo stesso attesta [**“Norma in deroga al bando-tipo n. 46”**]: [... di possedere i requisiti previsti dall’**art. 40, comma 7** e dall’**art. 75, comma 7**, del Codice al fine di ottenere il beneficio della riduzione nella misura del 50% dell’importo previsto con la **cauzione provvisoria** prestata dal concorrente a corredo dell’offerta di gara e, in particolare, di possedere la “**Certificazione del sistema di qualità aziendale**” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (attualmente, le vigenti norme europee a cui può/deve essere riferita la conformità della “Certificazione del sistema di qualità aziendale” è a quelle della serie UNI EN ISO 9001:2008), la quale deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e, in particolare, accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il **settore EA 28 (IAF28)** (che corrisponde al settore generico delle “imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”): in alternativa a tale dichiarazione sostitutiva, il concorrente ■ può presentare **copia autentica** o **copia conforme** all’originale della suddetta “**Certificazione del sistema di qualità aziendale**”, da produrre ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif.: per la riduzione nella misura del 50% dell’importo della cauzione provvisoria in caso di raggruppamento temporaneo (o di consorzio ordinario o di aggregazione in rete o di GEIE) di tipo orizzontale o verticale o di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, si rimanda a quanto indicato al precedente punto 11.7..]
- 16.15. **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e il domicilio eletto [con l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o di posta elettronica non certificata o il numero di telefax] a cui questa stazione appaltante viene autorizzata dal concorrente ad effettuare (ai sensi di quanto disposto dall'art. 79, commi 5, 5-bis e 5-quinquies, del Codice) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 79 del Codice);
- b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

~~[Ipotesi facoltativa - Ipotesi da indicare dalla stazione appaltante solo se al precedente facoltativo punto 1.4 la stazione appaltante ha prescritto particolari condizioni di esecuzione: 16.16. - In caso contrario eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 16.16.]~~

- 16.16. ~~☐ **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente punto 1.4.~~

~~[Ipotesi da indicare dalla stazione appaltante solo in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità: 16.17. - In caso contrario eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 16.17.]~~

- 16.17. ~~☐ **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta, a pena di esclusione, di accettare~~

~~allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge 06.11.2012, n. 190).~~

~~[Ipotesi da indicare dalla stazione appaltante solo in caso di vigenza del codice di comportamento della stazione appaltante: 16.18. - In caso contrario eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 16.18.]~~

- 16.18. ~~☐ **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta, a pena di esclusione, di essere e~~

~~dotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante.~~
~~e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.~~

~~[Ipotesi facoltativa: 16.19. - In caso non si intenda prescrivere il periodo che segue, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 16.19.]~~

- 16.19. ~~☐ **dichiarazione** con la quale l'operatore economico concorrente attesta, a pena di esclusione, di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 06.06.2012, allegata al contratto.~~

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI:

- Per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane [art. 34, comma 1, lett. b) e c) e art.36 del Codice]:

- 16.20. ☒ si deve allegare, a pena di esclusione, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con indicazione delle imprese consorziate;

- 16.21. ☒ **dichiarazione** con la quale si indica, a pena di esclusione, il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 2:** Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- 16.21.1. ☒ **dichiarazione** prevista dal precedente punto 16.3., sottopunto 2. (da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 4:** Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre"), con la quale l'**impresa consorziata** (per la quale il consorzio concorre) attesta, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, degli ulteriori requisiti necessari per poter contrattare con la P.A. indicati nei precedenti punti da 3.1.4 a 3.1.8., dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall'art. 39 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante "**Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**", nonché degli ulteriori requisiti indicati nel precedente punto 16.2.. **Non occorre**, invece, che il **consorziato** per il quale il consorzio concorre sia in possesso dei **requisiti di ordine speciale** (tecnico-organizzativi) di cui all'art. 40,

comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/10, in quanto la qualifica rispetto a tali requisiti deve essere soddisfatta **unicamente** dal consorzio concorrente (pertanto, nessuna *dichiarazione sostitutiva* dovrà essere resa in sede di gara dal consorziato rispetto detti requisiti di ordine speciale).

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti prima della gara:

16.22. ■ si deve allegare, a pena di esclusione, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario (capogruppo), delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (tali quote di partecipazione e di esecuzione andranno anche dichiarate, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara"**) - (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

- Per i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. ed i GEIE già costituiti prima della gara [art. 34, comma 1, lett. e) ed f) e art. 37 del Codice]:

16.23. ■ si deve allegare, a pena di esclusione, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio ordinario o del GEIE, in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n.445 e succ. modif., con indicazione del soggetto designato quale concorrente capogruppo (mandatario).

16.24. ■ **dichiarazione** con cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio ordinario o al GEIE e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o in GEIE (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara"**) - (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in consorzio ordinario o in GEIE secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

- Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. ed i GEIE non ancora costituiti prima della gara [art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) e art. 37, comma 8, del Codice]:

16.25. ■ ogni operatore economico che costituirà, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario o il GEIE ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice, deve presentare, a pena di esclusione, una **dichiarazione** attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (concorrente mandatario) - (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando i **modelli** predisposti da questa stazione appaltante, denominati **"Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara"** e **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**);
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari o ai GEIE (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**);
- la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara"**) - (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti raggruppati temporaneamente o in consorzio ordinario o in GEIE secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice]:

16.26. ■ si deve presentare, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme del contratto di rete ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs. 07.03.2005,

n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”* (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

16.27. ■ si deve presentare, a pena di esclusione, una **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”**);

16.28. ■ si deve presentare, a pena di esclusione, una **dichiarazione** che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara”**) - (per quanto previsto dall’art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice]:

16.29. ■ si deve presentare, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme del contratto di rete ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (**capogruppo**), con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (tali parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici andranno anche dichiarate, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara”**); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

16.30. ■ si deve presentare, a pena di esclusione, una **dichiarazione** che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete (dichiarazione da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara”**) - (per quanto previsto dall’art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti [art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice]:

16.31. ■ si deve presentare, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme del contratto di rete ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria (**capogruppo**), recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete (tali quote di partecipazione e di esecuzione andranno anche dichiarate, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **“Allegato 1: Domanda di partecipazione alla gara”**) - (per quanto previsto dall’art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

(Oppure, in alternativa):

16.32. ■ si deve presentare, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme del contratto di rete ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il con-

tratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le **dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (soggetto mandatario) - (dichiarazioni da redigere, preferibilmente, utilizzando i **modelli** predisposti da questa stazione appaltante, denominati "**Allegato 1**: Domanda di partecipazione alla gara" e "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara");
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei (dichiarazioni da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 2**: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara");
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese di rete che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete (dichiarazioni da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 1**: Domanda di partecipazione alla gara") - (per quanto previsto dall'art. 92, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, i lavori devono essere eseguiti dai concorrenti aggregati in rete secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate).

[Ipotesi facoltativa: 16.35.]:

- 16.33. ☒ Il concorrente può inserire all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) di cui al precedente punto 13. (nonché la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dal combinato disposto dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08), fermo restando che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)/la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. Al fine delle verifiche di detti requisiti, si precisa che è fatto salvo quanto previsto dall'art.13, comma 4, della legge 11.11.2011, n. 180 recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*", nel caso il concorrente sorteggiato in sede di gara o il secondo classificato nella graduatoria provvisoria di gara sia una MPMI (micro, piccole o media impresa) ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005 recante "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*": in tal caso, infatti, la stazione appaltante chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice - anche se trattasi di un MPMI - in quanto, in ragione della citata norma, non occorre che effettui le citate verifiche nei confronti dell'impresa MPMI (Determina AVCP n. 1 del 15.01.2014, punto 5.3.). La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

- 17.1. ► Nella busta "**B – Offerta economica**" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

[Utilizzare una delle seguenti tre formule di testo (A o B o C) coerentemente a quanto indicato nel precedente punto 1.6. e, ove previste, scegliere una delle opzioni qui di seguito indicate]:

[Opzione formula A - da indicare se nel precedente punto 1.6. è stato previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale "a corpo"]:

[Opzione A1 – ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori - contratto con corrispettivo "a corpo"]:

1. ► **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze), il quale deve essere inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., espresso in cifre e in lettere, corrispondente al ribasso unico percentuale offerto, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato "**Allegato 6**: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica").
2. ► **dichiarazione**, resa ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Regolamento, con la quale si deve attestare, in relazione al corrispettivo contrattuale interamente "a corpo", di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordan-

ze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**).

~~{Oppure}:~~

~~{Opzione A2 **offerta a prezzi unitari** **contratto con corrispettivo "a corpo"**}:}~~

- ~~1. ➤ **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze), il quale deve essere inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso unico percentuale offerto, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara, da produrre, **a pena di esclusione**, nel rispetto delle modalità qui di seguito indicate e da predisporre necessariamente, ed **a pena di esclusione**, utilizzando la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture"** indicata nel successivo punto 2; in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere.~~
- ~~2. ➤ **"Lista delle lavorazioni e delle forniture"** previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti dal concorrente per l'esecuzione dei lavori (compilata secondo le norme e con le modalità previste nel seguito del presente invito di gara, ☐ da ritirare dal concorrente con le modalità indicate al precedente punto 5.3. **(ovvero, in alternativa)**: ☐ allegata alla presente lettera di invito).~~
- ~~3. ➤ **dichiarazione**, resa ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Regolamento, con la quale si deve attestare, in relazione al corrispettivo contrattuale interamente **"a corpo"**, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**).~~

~~{Opzione formula B **da indicare se nel precedente punto 1.6 è stato previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale "a corpo e a misura"** **offerta a prezzi unitari**}:}~~

- ~~1. ➤ **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze), il quale deve essere inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso unico percentuale offerto, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara; in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere; il prezzo globale offerto deve essere determinato, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art.82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel seguito del presente invito di gara, da predisporre necessariamente, ed **a pena di esclusione**, utilizzando la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture"** indicata nel successivo punto 2.~~
- ~~2. ➤ **"Lista delle lavorazioni e delle forniture"** previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti dal concorrente per l'esecuzione dei lavori (compilata secondo le norme e con le modalità previste nel seguito del presente invito di gara, ☐ da ritirare dal concorrente con le modalità indicate al precedente punto 5.3. **(ovvero, in alternativa)**: ☐ allegata alla presente lettera di invito).~~
- ~~3. ➤ **dichiarazione**, resa ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Regolamento, con la quale si deve attestare, in relazione ai prezzi unitari **"a corpo"** previsti nel corrispettivo contrattuale **"a corpo e a misura"**, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori **"a corpo"** secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara"**).~~

~~{Opzione formula C **da indicare se nel precedente punto 1.6 è stato previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale "a misura"**}:}~~

~~{Opzione C1 **ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari** **contratto con corrispettivo "a misura"**}:}~~

- ~~1. ➤ **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco dei prezzi unitari posto a base di~~

~~gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante, denominato “Allegato 6: Dichiarazione per predisporre l’offerta economica”).~~

~~[Oppure:]~~

~~[Opzione C2 – offerta a prezzi unitari – contratto con corrispettivo “a misura”:]~~

~~1. ► dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze); il quale deve essere inferiore all’importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2.; espresso in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso unico percentuale offerto, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere; il prezzo globale offerto, deve essere determinato, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel seguito del presente invito di gara, da predisporre necessariamente, ed a pena di esclusione, utilizzando la “Lista delle lavorazioni e delle forniture” indicata nel successivo punto 2.~~

~~2. ► “Lista delle lavorazioni e delle forniture” previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti dal concorrente per l’esecuzione dei lavori (compilata secondo le norme e con le modalità previste nel seguito del presente invito di gara, ☐ da ritirare dal concorrente con le modalità indicate al precedente punto 5.3. ~~(ovvero, in alternativa)~~; ☐ allegata alla presente lettera di invito).~~

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 47” (trattasi di condizione “a pena di esclusione”, ma regolarizzabile con il “sorso istruttorio” di cui all’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice in quanto gli stessi elementi essenziali di costo qui di seguito indicati devono essere attestati dal concorrente anche nella dichiarazione sostitutiva da rendere obbligatoriamente per l’ammissione alla gara da inserire nella “busta A” e, quindi, in caso di mancata indicazione di detti elementi in tale dichiarazione sostitutiva la stazione appaltante li avrà già “regolarizzati”: in tal modo, il concorrente potrà essere ammesso alla gara anche se non abbia correttamente adempiuto a quanto qui di seguito prescritto): 17.1.a. e 17.1.b.]

17.1.a. [■ **(regolarizzabile prima dell’apertura delle offerte economiche, per quanto sopra indicato)**: Il concorrente, in relazione all’obbligo di dover tener conto, nella formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto, del **costo del lavoro** e del **costo relativo alla sicurezza aziendale interna** ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto degli **artt. 82**, comma 3-bis, **86**, comma 3-bis e **87**, comma 4, del Codice e succ. modif., nonché dell’**art. 26**, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in sede di predisposizione dell’offerta economica, dovrà anche indicare, a pena di esclusione (*in cifre ed in lettere*), l’importo (la **cifra complessiva in euro**) del **“COSTO DEL PERSONALE”** stimato dal concorrente stesso per l’esecuzione dell’appalto (il quale dovrà essere congruo rispetto all’importo offerto dal concorrente per l’esecuzione dei lavori in appalto), il quale deve includere le DUE SOTTOCOMPONENTI del **“costo del lavoro/personale”** vero e proprio da valutare dal concorrente sulla base dei minimi salariali liquidabili al proprio personale e definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (tal minimi salariali, per le imprese del **settore dell’edilizia** e delle **attività affini**, sono indicati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.04.2015 recante “Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014.”) nonché del **“costo aziendale interno della sicurezza”** relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. “costo relativo alla sicurezza aziendale interna”), rapportandoli all’importo offerto dal concorrente medesimo per l’esecuzione dei lavori in oggetto.

Detto importo del **“Costo del personale”** (formato dalle citate due sottocomponenti di costo), eventualmente dopo la conclusione della procedura di esclusione automatica delle offerte “anomale” di cui all’art. 122, comma 9, del Codice (se detta procedura è prevista dalle norme di gara o è applicabile in base al numero delle offerte valide ed ammesse in gara), verrà preso in considerazione dalla stazione appaltante per valutare se il medesimo importo possa ritenersi congruo rispetto al valore del **prezzo offerto** (calcolato applicando il ribasso percentuale offerto dal concorrente all’importo dei lavori posto a base di gara).

Si rimanda anche a quanto indicato nel precedente punto 16.12.1., anche in relazione alle ragioni per le quali occorre dichiarare con l’offerta economica tale **“Costo del personale”**.

Pertanto, il suddetto importo del **“Costo del personale”** (formato dalle citate due sottocomponenti di costo) indicato dal concorrente nella dichiarazione sostitutiva di ammissione alla gara e nell’offerta economica, sarà preso in considerazione dalla stazione appaltante per valutare la **congruità** dell’offerta stessa ai sensi di quanto indicato nel successivo punto 17.1.b. (verifica di congruità effettuata ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 4

ovvero, comma 3, del Codice), sulla base del **ribasso unico percentuale** offerto dal concorrente rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2., dando atto che si terrà anche conto (nella valutazione di congruità delle offerte) del valore presumibile, rispetto l'importo dei lavori in appalto, delle **"Spese generali di impresa"** e dell' **"Utile di impresa"** secondo i principi contenuti nell'art. 32, comma 2, lett. b) e c) e comma 4, del Regolamento, riservandosi la possibilità di comprimere/modificare le percentuali indicate nei citati commi sulla base delle proprie insindacabili valutazioni tecnico/progettuali e delle condizioni di mercato: da ciò, ne deriva, che in ogni caso l'**importo netto contrattuale** derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sull'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2. non potrà mai essere inferiore al **"Costo del personale"** come sopra precisato e che il concorrente stesso avrà indicato nella propria **dichiarazione sostitutiva** di ammissione alla gara e nella propria **offerta economica** e ciò per le ovvie ragioni di **immediata incongruità** dell'offerta economica presentata, non potendo in alcun caso il **"Costo del personale"** indicato dal concorrente essere ulteriormente ribassato rispetto ai **minimi salariali** ed ai **costi aziendali** della sicurezza che devono essere ritenuti incompressibili (senza, peraltro, considerare che un'offerta simile non richiederebbe neppure il ristoro delle "Spese generali di impresa" e dell'"Utile di impresa" venendo così a delinearsi anche ulteriori elementi di incongruità economica dell'offerta); in tale eventualità, pertanto, il concorrente sarà **automaticamente escluso** dalla gara per palese contrasto con quanto prescritto dall'art. 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti.⁽³⁴⁾

Tutto ciò premesso, nella stessa **busta "B – Offerta economica"** ■ deve essere altresì inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

17.1.b. ■ **(regolarizzabile prima dell'apertura delle offerte economiche, per quanto sopra indicato):** dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione dell'**importo complessivo (in euro)** del **"COSTO DEL PERSONALE"** stimato per l'esecuzione dell'appalto ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice e succ. modif., nonché dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (espresso **in cifre e in lettere**: in caso di discordanza prevale l'importo indicato in lettere); tale **"COSTO DEL PERSONALE"** deve includere le DUE SOTTOCOMPONENTI del **"costo del lavoro/personale"** vero e proprio da valutare dal concorrente sulla base dei minimi salariali liquidabili al proprio personale e definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (tali minimi salariali, per le imprese del settore dell'edilizia e delle attività affini, sono indicati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.04.2015 recante *"Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza settembre 2014."*) nonché del **"costo aziendale interno della sicurezza"** relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. "costo relativo alla sicurezza aziendale interna"), rapportandoli all'importo offerto dal concorrente medesimo per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

NOTA BENE:

Si sottolinea al concorrente che **non viene richiesto/prescritto** di riportare nella suddetta **dichiarazione** il calcolo analitico e dettagliato della stima effettuata per la determinazione del suddetto **"Costo del personale"**, rimanendo ciò nella piena autonomia valutativa del concorrente [poiché l'importo del **"Costo del personale"** stimato da ogni impresa concorrente può variare (e può essere giustificato) in funzione di una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall'impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale: si veda il documento AVCP *"«Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» – Audizione del 29 settembre 2011"* che, sebbene stilato in vigenza dell'ormai abrogato art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06, mantiene valide le conclusioni a cui AVCP a quel tempo pervenne] essendo al momento sufficiente, per la stazione appaltante, conoscere l'**importo complessivo** stimato dal concorrente di detto **"Costo del personale"** in relazione all'esecuzione dei lavori in appalto, dovendo eventualmente prenderlo in considerazione solo in fase di **valutazione della congruità** dell'offerta economica presentata. Qualora, però, il concorrente intenda portare a conoscenza della stazione appaltante, già in fase di gara, le stime ed i calcoli svolti, sarà libero di inserire (senza alcun obbligo) nella busta **"B - Offerta economica"** un foglio sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, nel quale si indichino i relativi dati di calcolo. Qualora, invece, la stazione appaltante abbia la necessità di effettuare la **"verifica di congruità"** dell'offerta economica presentata dal concorrente, si provvederà a richiedere tali dati, se non già presentati, ai sensi dell'art. 86, commi 1 e 4 ovvero, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, secondo le procedure degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06 stesso.

A tal fine si specifica, dando attuazione a quanto a suo tempo indicato da AVCP nel sopra citato documento *"«Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» – Audizione del 29 settembre 2011"*, che: *"Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 81 del Codice (ora, si legga: " ... di cui al comma 3-bis dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06) potrebbe essere interpretata co-*

me atto a sancire l'**obbligo** di effettuare la **verifica della congruità del costo del lavoro** (leggasi: "costo del personale") su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. Tale verifica andrebbe fatta **sempre** sull'aggiudicatario anche nel caso la gara si sia svolta con la **procedura dell'esclusione automatica**: da tale interpretazione dell'ex AVCP si porta a conoscenza del concorrente che le procedure che seguirà questa stazione appaltante in relazione alla valutazione di congruità del **"Costo del personale"** di cui al combinato disposto degli **artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4**, del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08, saranno le seguenti:

- a) qualora il procedimento di aggiudicazione dell'appalto preveda (ed ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **pari o superiore a dieci**) l'applicazione della procedura di **"esclusione automatica delle offerte anomale"** ai sensi dell'**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 121, comma 9**, del d.P.R. n. 207/10 (a tal fine si veda la successiva **Nota (1):**), la stazione appaltante **si riserva** di valutare (nella propria autonomia operativa) e, se del caso (in attuazione della facoltà prevista dall'**art. 86, comma 3**, del D.Lgs. n. 163/06), di verificare la **congruità delle offerte** sotto il profilo dell'importo del **"Costo del personale"** stimato ed indicato nell'offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto **"Costo del personale"**, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta solo dopo la conclusione della procedura di **"esclusione automatica"** delle offerte e, ovviamente, solo sulle offerte rimaste in gara, incluse le offerte che siano state previamente escluse dal calcolo delle medie previsto da detta procedura e che presentino un ribasso inferiore al "taglio dell'ala" di minore ribasso;
- b) qualora, invece, il procedimento di aggiudicazione dell'appalto non preveda (o non ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **inferiore a dieci**) l'applicazione della procedura di **"esclusione automatica delle offerte anomale"** ai sensi dell'**art. 122, comma 9**, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'**art. 121, comma 8**, del d.P.R. n. 207/10 (a tal fine si veda la successiva **Nota (1):**), la stazione appaltante **si riserva** di valutare (nella propria autonomia operativa) e, se del caso (in attuazione della facoltà prevista dall'**art. 86, comma 3**, del D.Lgs. n. 163/06), di verificare la **congruità delle offerte** anche sotto il profilo dell'importo del **"Costo del personale"** stimato ed indicato nell'offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto **"Costo del personale"**, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara;
- c) qualora il procedimento di aggiudicazione dell'appalto preveda (ed ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **pari o superiore a cinque**) l'applicazione della procedura di **"verifica di congruità"** delle offerte potenzialmente anomale ai sensi del combinato disposto dell'**art. 86, commi 1 e 4** e dell'**art. 121, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dell'**art. 121, comma 2**, del d.P.R. n. 207/10 (a tal fine si veda la successiva **Nota (1):**), la stazione appaltante, nell'ambito della suddetta procedura, verificherà anche la **congruità delle offerte** sotto il profilo dell'importo del **"Costo del personale"** stimato ed indicato nell'offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto **"Costo del personale"**, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara;
- d) qualora, invece, il procedimento di aggiudicazione dell'appalto non preveda (o non ammetta, in relazione al numero delle offerte ammesse in gara, risultando **inferiore a cinque**) l'applicazione della procedura di **"verifica di congruità"** delle offerte potenzialmente anomale ai sensi del combinato disposto dell'**art. 86, commi 1 e 4** e dell'**art. 121, comma 1**, del d.P.R. n. 207/10 (a tal fine si veda la successiva **Nota (1):**), la stazione appaltante **si riserva** di valutare (nella propria autonomia operativa) e, se del caso (in attuazione della facoltà prevista dall'**art. 86, comma 3**, del D.Lgs. n. 163/06), di verificare la **congruità delle offerte** anche sotto il profilo dell'importo del **"Costo del personale"** stimato ed indicato nell'offerta dal concorrente, qualora sorgano dubbi sulla potenziale anomalia delle offerte in relazione al valore di detto **"Costo del personale"**, in rapporto al ribasso percentuale/al prezzo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, dando atto che tale valutazione/verifica verrà svolta prima della stesura della graduatoria provvisoria di gara.

Nota (1):

- in relazione al procedimento di aggiudicazione dell'appalto previsto nelle presenti norme di gara e all'esclusione delle offerte "anomale" [per quanto indicato nei precedenti punti da a) a d)], si veda quanto già indicato in dettaglio nel precedente punto 10.6..

- 17.2. ► L'offerta economica (come sopra prescritta) deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta

dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità già indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara indicate al precedente punto 16.1. a cui si rimanda; l'offerta economica dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€ 16,00** per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell'art. 2 dell'Allegato A, del d.P.R. 26.10.1972 n. 642 ~~ipotesi da aggiungere, in caso di offerta da produrre mediante "offerta a prezzi unitari"~~ ☐ e dovrà necessariamente essere redatta, **a pena di esclusione**, utilizzando il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 6: Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori"** trattandosi di appalto di lavori da aggiudicare mediante ~~"offerta a prezzi unitari"~~ **(ovvero, in alternativa, se la stazione appaltante ha predisposto il modello aggiungere, solo qualora si tratti di offerta da produrre senza "offerta a prezzi unitari")**: ☒ e potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il **modello** predisposto da questa stazione appaltante, denominato **"Allegato 6: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica"** mediante ribasso percentuale ☐ sull'elenco prezzi posto a base di gara ~~[da indicare qualora sia previsto il corrispettivo esclusivamente "a misura"]~~ - ☒ sull'importo dei lavori posto a base di gara **[da indicare qualora sia previsto il corrispettivo esclusivamente "a corpo"]**.

- 17.3. ⁽³⁵⁾ ☒ La mancata sottoscrizione dell'**offerta economica** potrà essere sanata (regolarizzata) ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del Codice, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** indicata nel precedente punto 7.8..

~~In caso venga prevista la presentazione dell'offerta economica mediante "offerta a prezzi unitari", utilizzare una delle seguenti formule di testo (A,B): 17.4.]~~

17.4. Si precisa e si prescrive:

~~[Formula A: a) ipotesi in conformità all'art. 119 del Regolamento, con la modifica per l'indicazione da parte del concorrente dell'importo del "Costo del personale" ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice e succ. modif., nonché dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 00/04/2008, n. 81]~~

a) che la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture"** previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, ☐ da ritirare dal concorrente con le modalità indicate al precedente punto 5.3. ~~(in alternativa):~~ ☐ allegata alla presente lettera di invito a gara (al fine di produrre l'offerta economica mediante "offerta a prezzi unitari"), è composta da sette colonne, nelle quali sono riportati i dati di cui all'art. 119, comma 2, del Regolamento e che i concorrenti hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza tra le quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d'appalto;

~~["Norma in deroga al bando-tipo n. 49" b)]~~

b) ~~[regolarizzabile prima dell'apertura delle offerte economiche, per quanto sopra indicato]:~~ in calce a detta **"Lista delle lavorazioni e delle forniture"** è stato riportato lo schema di **dichiarazione** da rendere, a pena di esclusione, dal concorrente per l'indicazione dell'**importo complessivo** del **"COSTO DEL PERSONALE"** stimato dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto, così come definito dall'**art. 82, comma 3-bis**, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., distinto fra le due sottocomponenti del **"costo del lavoro/personale"** vero e proprio e del **"costo aziendale interno della sicurezza"** ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell'**art. 86, comma 3-bis** e dell'**art. 87, comma 4**, dello stesso D.Lgs. n. 163/06, nonché dell'**art. 26, comma 6**, del D.Lgs. n. 81/08 (in ragione di quanto prescritto ai precedenti punti 17.1.a. e 17.1.b., a cui si rimanda).]

~~[Formula B: da a) a g) ipotesi con modifiche rispetto all'art. 119 del Regolamento secondo il Bando-Tipo n. 2 del 02/00/2014 di A.N.AC. e con l'ulteriore modifica dell'indicazione da parte del concorrente dell'importo del "Costo del personale" ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice e succ. modif., nonché dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 00/04/2008, n. 81]~~

a) che la **"Lista delle lavorazioni e delle forniture"** previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, ☐ di cui alla Scheda n. 1 da ritirare dal concorrente con le modalità indicate al precedente punto 5.3. ~~(in alternativa):~~ ☐ di cui alla Scheda n. 1 allegata alla presente lettera di invito a gara (al fine di produrre l'offerta economica mediante "offerta a prezzi unitari"), è composta di undici colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati (si precisa che la **Lista** su cui si dovrà produrre l'**offerta economica** dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una **marca da bollo** del valore di **€ 16,00** per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5, nonché dell'art. 2 dell'Allegato A, del d.P.R. 26.10.1972 n. 642, ☒ e dovrà essere redatta, **a pena di esclusione**, utilizzando esclusivamente il modello predisposto da questa stazione appaltante):

- 1) nella prima, il numero d'ordine della lista;
- 2) nella seconda, il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, come specificate nell'elenco prezzi impiegato in sede di progettazione;
- 3) nella terza, la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;

- 4) ~~nella quarta, la categoria generale o specializzata cui appartiene la lavorazione;~~
 - 5) ~~nella quinta, il gruppo e/o il sottogruppo di cui all'art. 43, comma 6, del Regolamento cui appartiene la lavorazione o la fornitura;~~
 - 6) ~~nella sesta, le unità di misura della lavorazione o fornitura;~~
 - 7) ~~nella settima, il quantitativo previsto in progetto per ogni voce;~~
 - 8) ~~nell'ottava, le quantità eventualmente modificate dal concorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Regolamento e dalla successiva lettera b) del presente paragrafo, nei casi ivi specificati;~~
 - 9) ~~nella nona e nella decima colonna, i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza ~~da interferenze~~ non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella nona e in lettere nella decima;~~
 - 10) ~~nell'undicesima, i prodotti dei quantitativi indicati nella settima colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna oppure, in caso di ~~modifica delle quantità previste in progetto da parte del concorrente~~, i prodotti dei quantitativi indicati nell'ottava colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna;~~
 - b) ~~che i concorrenti hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella "Lista" suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d'appalto; in esito a tale verifica i concorrenti qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna sono tenuti a riportare nell'ottava ~~colonna~~ le quantità modificate e a inserire le voci e le relative quantità che ritengono mancanti;~~
 - e) ~~che la somma di tutti gli importi riportati nell'undicesima colonna della "Lista" costituisce il prezzo globale richiesto, il quale deve essere indicato in calce alla "Lista" stessa con il conseguente ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 1.2.; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale devono essere espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale il valore in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;~~
 - d) ~~che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile di impresa ed al netto dei costi della sicurezza ~~da interferenza tra più imprese operanti in cantiere~~ non soggetti a ribasso;~~
 - e) ~~che i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;~~
- ~~["Norma in deroga al bando tipo n. 49"-f)]~~
- f) ~~f) ► in calce a detta "Lista delle lavorazioni e delle forniture" è stato riportato lo schema di dichiarazione da rendere, a pena di esclusione, dal concorrente per l'indicazione dell'importo complessivo del "COSTO DEL PERSONALE" stimato dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto, così come definito dall'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., distinto fra le due sottocomponenti del "costo del lavoro/personale" vero e proprio e del "costo aziendale interno della sicurezza" ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 86, comma 3-bis e dell'art. 87, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 163/06, nonché dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08 (in ragione di quanto prescritto ai precedenti punti 17.1.a. e 17.1.b., a cui si rimanda).]~~
 - g) ~~La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi delle "Liste delle lavorazioni e delle forniture" previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, tenendo per validi ed immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato nella dichiarazione di cui al precedente punto 17.1., sottopunto 1., tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.~~
- 17.5. ► La **dichiarazione** di offerta economica di cui al precedente punto 17.1., sottopunto 1., **a pena di esclusione** dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione. ⁽³⁶⁾ ► La **mancata sottoscrizione** della dichiarazione di offerta economica **potrà essere sanata (regolarizzata)** ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del Codice, **a condizione** che **sia riconducibile al concorrente** e dietro pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria** indicata nel precedente punto 7.8..

~~["Ipotesi da indicare in caso venga prevista la presentazione dell'offerta economica mediante "offerta a prezzi unitari"-17.6.]~~

- 17.6. ► Con le medesime modalità ~~indicate nel precedente punto 17.5.~~, è prevista, **a pena di esclusione** dell'offerta, la **sottoscrizione da parte del concorrente della "Lista delle lavorazioni e delle forniture"** previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori. La "Lista" non può presentare correzioni che non siano confermate e sotto-

~~scritte dallo stesso concorrente.~~⁽³⁷⁾ ~~La mancata sottoscrizione della “Lista delle lavorazioni e delle forniture” previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori potrà essere sanata (regolarizzata) ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2 bis e dell’art. 46, comma 1 ter del Codice, a condizione che sia stato utilizzato il modulo originale predisposto dalla stazione appaltante previamente sottoscritto in ogni pagina dal RUP (come indicato ai precedenti punti 5.3. e 7.6.) e che la stessa “Lista” sia riconducibile al concorrente, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria indicata nel precedente punto 7.8.~~

[Ipotesi facoltativa: 17.7.]

- 17.7. ☐ All’interno della busta “**B - Offerta Economica**”, il concorrente può inserire, secondo le sue autonome valutazioni, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni sui prezzi offerti di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Gara per l’appalto dei lavori di **di 1° LOTTO DI INTERVENTO - RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI** - Giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice.”

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

18.1. Operazioni di gara:

- 18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del **Comune di Cassano Spinola**, il giorno _____, alle ore _____, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 18.1.2. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso una sala del **Comune di Cassano Spinola** nella/e seguente/i data/e _____, alle ore _____ (qualora vi sia la necessità di modificare il giorno o l’ora della/e seduta/e si provvederà a comunicare ciò ai concorrenti a mezzo ⁽³⁸⁾ **posta elettronica certificata PEC**, almeno n. 2 giorni prima della data fissata).
- 18.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all’interno della busta “**A - Documentazione amministrativa**”, secondo le modalità indicate al successivo punto 18.2..
- 18.1.4. ☐ Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seguito, qualora ricorra il caso, procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, ad effettuare la verifica del possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all’art. 40, comma 8, del Codice e di cui all’art. 90, del Regolamento (come esplicitati al precedente punto 13.1.2.) in capo ai concorrenti sorteggiati (singoli o raggruppati temporaneamente con altri operatori economici) che si siano qualificati in assenza di Attestazione SOA (mediante i suddetti requisiti di ordine speciale autodichiarati) per l’assunzione dei lavori (trattandosi di appalto di importo non superiore ad €. 150.000,00). La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata nel rispetto di quanto indicato al precedente punto “**4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**”!
- 18.1.5. ► Successivamente (dopo aver escluso gli eventuali concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi indicati nel precedente punto 13.1.2.), in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste B contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 18.1.6. ► Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate (causa di esclusione dalla gara prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater) e comma 2, ultimo periodo, del Codice).
- 18.1.7. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

[Ipotesi da indicare nel caso in cui non sia prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art.122, comma 9, del Codice; in caso contrario, eliminare l’intero periodo relativo al successivo punto 18.1.8. e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono: 18.1.8.]

- 18.1.8. ☒ Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia pari o superiore a cinque), alla verifica di congruità delle offerte potenzialmente anomale che superino la soglia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, applicando le procedure attuative di cui all’art. 121 del Regolamento, per quanto indicato al precedente punto 10.6.; viene fatta salva la possibilità (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia inferiore a cinque) di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi di quanto previ-

sto dall'art. 86, comma 3, del Codice stesso. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al successivo punto 18.3..

~~Ipotesi da indicare nel caso in cui sia prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 122, comma 9, del Codice (si vedano anche i precedenti punti 10.6., 17.1.a e 17.1.b.); in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 18.1.9 e, di conseguenza, rinumerare opportunamente il punto che segue 18.1.9.~~

~~18.1.9. ☐ Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia almeno pari a dieci), all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice e di cui all'art. 121, comma 1, del Regolamento, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del Codice, per quanto indicato al precedente punto 10.6.. In caso di un numero di offerte valide ed ammesse inferiori a dieci, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice e dell'art. 121, comma 8, del Regolamento, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88, del Codice stesso.~~

18.1.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.2. Verifica della documentazione amministrativa:

18.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta **"A - Documentazione amministrativa"**, procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 36 del Codice (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad effettuare, qualora ricorra il caso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, la verifica del possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'art. 40, comma 8, del Codice e di cui all'art. 90, del Regolamento (come esplicitati al precedente punto 13.1.2.) in capo ai concorrenti sorteggiati (singoli o raggruppati temporaneamente con altri operatori economici) che si siano qualificati in assenza di Attestazione SOA (mediante i suddetti requisiti di ordine speciale autodichiarati) per l'assunzione dei lavori (trattandosi di appalto di importo non superiore ad €. 150.000,00). La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata nel rispetto di quanto indicato al precedente punto **"4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE"**.
- e) ☒ nella verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste **A** prescritta per l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara (nella quale verranno aperte le buste **B** contenenti le offerte economiche) si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** "a pagamento" ovvero "gratuito" di cui, rispettivamente, al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice e dell'art. 46, comma 1, del Codice, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara, nonché nei precedenti punti 7.7. e 7.8., a cui si rimanda.

Qualora il soccorso istruttorio riguardi l'applicazione della procedura "a pagamento" di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice, il concorrente dovrà versare anche la somma di **€ 104,85** indicata nel precedente punto 7.8. (se il concorrente da regolarizzare non provveda a versare detta somma nel termine perentorio indicato dalla stazione appaltante o dal RUP, si provvederà immediatamente ad attivare la procedura di escussione della cauzione provvisoria presentata con la documentazione di gara per il corrispondente importo non versato (cauzione indicata al precedente punto 11.).

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultassero non essenziali o non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del Codice, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.

- f) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'A.N.AC., ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

[“Norma in deroga al bando-tipo n. 50”: 18.3. - Il successivo punto 18.3. prevede ed ammette la procedura di regolarizzazione documentale “a pagamento” anche alla carenza o alla mancanza degli elementi e delle dichiarazioni relative all’offerta economica come già in precedenza indicato con la simbologia ■: si precisa, per ovvie ragioni, che la regolarizzazione deve comunque riguardare elementi o mancanze o carenti dichiarazioni che, in ogni caso, non devono ledere la “par condicio” fra i concorrenti in gara, non devono cioè violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, non potendo in alcun caso venire a mancare la prescritta trasparenza della procedura d’appalto: 18.3.]

18.3. [Verifica dell’offerta economica:

18.3.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta **“B - Offerta economica”**, procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione costituente l’offerta economica e le dichiarazioni presentate con l’offerta stessa e, in caso negativo (qualora le carenze o le mancanze riguardino aspetti dell’offerta non regolarizzabili, in quanto in tal caso verrebbe lesa la “par condicio” fra i concorrenti in gara), ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) qualora, invece, nella verifica della documentazione riguardante l’offerta economica venissero riscontrate carenze o mancanze riguardanti aspetti dell’offerta ritenuti regolarizzabili (in quanto in tal caso non viene in alcun modo lesa la “par condicio” fra i concorrenti in gara, non viene violato il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa e non viene a mancare la prescritta trasparenza della procedura d’appalto), si applicheranno i principi relativi al cd. **soccorso istruttorio** “a pagamento” di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara, nonché nei precedenti punti 7.7. e 7.8., a cui si rimanda;
- c) in particolare, come già sopra indicato, potrà essere **regolarizzata** la mancata sottoscrizione dell’offerta economica a condizione che l’offerta presentata sia riconducibile al concorrente e potrà anche essere regolarizzata **prima dell’apertura delle buste B contenenti le offerte economiche** (come già indicato nei precedenti punti 17.1.a. e 17.1.b) la mancata indicazione nell’offerta del **“COSTO DEL PERSONALE”** da stimare dal concorrente per l’esecuzione dell’appalto ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del Codice e succ. modif., nonché dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 [la regolarizzazione della mancanza o dell’incompletezza dell’importo del **“Costo del personale”** potrà regolarizzarsi nella sola prima fase di apertura delle buste A (dovendo i concorrenti indicare detto importo anche nella **dichiarazione sostitutiva** da rendere obbligatoriamente per l’ammissione alla fase finale di gara in cui si aprono le offerte economiche), non essendo possibile attivare il “soccorso istruttorio” nella fase di gara in cui tutte le offerte economiche sono state già aperte (per non ledere la *par condicio* fra i concorrenti).

Trattandosi, in tal caso, di **soccorso istruttorio** che riguarda l’applicazione della procedura “a pagamento” di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice, il concorrente dovrà versare anche la somma di **€ 104,85** indicata nel precedente punto 7.8. (se il concorrente da regolarizzare non provveda a versare detta somma nel termine perentorio indicato dalla stazione appaltante o dal RUP, si provvederà immediatamente ad attivare la procedura di escussione della cauzione provvisoria presentata con la documentazione di gara per il corrispondente importo non versato (cauzione indicata al precedente punto 11.).

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione presentata dal concorrente relativamente all’offerta economica risultassero non essenziali o non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del Codice, e provvederà regolarmente a stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.]

18.4. Verifica di anomalia delle offerte:

~~**[I successivi punti 18.4.1 e 18.4.2 devono essere indicati solo qualora sia stata prevista la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del Codice: 18.4.1 e 18.4.2, alternativi ai successivi punti 18.4.1 a e 18.4.2 a; in caso contrario, eliminare l’intero periodo relativo ai successivi punti 18.4.1 e 18.4.2 e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono.]**~~

~~18.4.1. ☐ Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, in presenza di un numero di offerte valide ed ammesse alla gara pari o superiore a n. 10 (dieci), in applicazione di quanto previsto dall’art. 122,~~

~~comma 9, del Codice e dall'art. 121, commi 8 e 9, del Regolamento, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice e dell'art. 121, comma 1, del Regolamento, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del Codice.~~

~~18.4.2. ☐ In presenza di un numero di offerte valide ed ammesse alla gara inferiore a n. 10 (dieci), non si procederà all'esclusione automatica e, di conseguenza, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con maggior ribasso, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione appaltante, poiché resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse (in base ad elementi specifici) ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile unico del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo punto 18.4.3.~~

[I successivi punti 18.4.1.a. e 18.4.2.a. devono essere indicati solo qualora non sia stata prevista la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del Codice: 18.4.1.a. - 18.4.2.a., alternativi ai precedenti punti 18.4.1. e 18.4.2.; in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo ai successivi punti 18.4.1.a. e 18.4.2.a. e, di conseguenza, rinumerare opportunamente i punti che seguono]

18.4.1.a. ☒ Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, in presenza di un numero di offerte valide ed ammesse alla gara pari o superiore a n. 5 (cinque), in applicazione di quanto previsto dall'art. 86, commi 1 e 4, del Codice e dall'art. 121, commi 1 e 2, del Regolamento, ad individuare le offerte anormalmente basse (potenzialmente anomale e, quindi, da verificare), con le modalità di seguito indicate:

- 1) saranno valutate e verificate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86, commi 1 e 4, del Codice). In caso di offerte con ribassi percentuali uguali si applica l'art. 121, comma 1, del Regolamento.

18.4.2.a. ☒ In presenza di un numero di offerte valide ed ammesse alla gara inferiore a n. 5 (cinque), non si procederà all'individuazione delle offerte potenzialmente anomale sulla base della procedura indicata al precedente punto 18.4.1.a., e, di conseguenza, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con maggior ribasso, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione appaltante, poiché resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse (in base ad elementi specifici) ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile unico del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo punto 18.4.3..

18.4.3. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di n. 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante, per la presentazione, in forma scritta, delle proprie giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante per la presentazione, in forma scritta, delle proprie precisazioni;

- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno n. 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

[Il successivo punto 19.1. deve essere indicato solo qualora si escluda la competenza arbitrale ex art. 241 del Codice, in alternativa al successivo punto 19.2.; in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 19.1. e, di conseguenza, rinumerare opportunamente il punto che segue: 19.1]

- 19.1. ☒ Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di **Alessandria** (foro del luogo in cui si perfeziona il contratto) *[indicare la sede del foro prescelto]*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 241 del Codice.

~~*[Oppure, in alternativa:]*~~

~~*[Il successivo punto 19.2. deve essere indicato solo qualora si ammetta la competenza arbitrale ex art. 241 del Codice, in alternativa al precedente punto 19.1.; in caso contrario, eliminare l'intero periodo relativo al successivo punto 19.2.-19.2.]*~~

- 19.2. ☐ ~~Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'art. 241 del Codice, giusto _____ *[indicare il provvedimento: es. il provvedimento di autorizzazione reso da _____]* in data _____, mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro n. 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.~~

20. PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO E STRUMENTI DI TUTELA DELLE CONTROVERSIE:

- 20.1. In relazione al combinato disposto dell'art. 245 del Codice e degli artt. 40, 41, 45, 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell'Allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e succ. modif. (d'ora in poi definito "D.Lgs. n. 104/10"), recante "Codice del processo amministrativo" (il quale individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ai sensi di quanto disposto dall'art. 244 del Codice), avverso il presente invito a gara informale, qualora autonomamente lesivo, può essere proposto ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento del presente invito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/10), unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di **TORINO** (per il giudizio di primo grado), da doversi notificare a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni dal suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza del presente atto e da doversi altresì depositare nella segreteria del TAR stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 2, del D.Lgs. n. 104/10 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925).
- 20.2. In relazione al disposto dell'art. 243-bis del Codice (introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, cd. "Direttiva ricorsi"), i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c., dando atto che:
- a) l'art. 26 recante "Spese di giudizio", comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif., prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati);

b) lo stesso art. 26 recante “*Spese di giudizio*”, comma 2, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., prevede che quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al menzionato limite del quintuplo dell'ammontare del citato contributo unificato).

20.3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., per l'impugnazione, nei giudizi di primo grado, degli atti indicati nello stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n.163/06, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all'appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10.]

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

21.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e succ. modif., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito di gara.

IL ⁽³⁹⁾ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ARCH. GIACOMO TOFALO)

[Ipotesi facoltativa, da indicare qualora la stazione appaltante predisponga una propria modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni sostitutive (e non) necessarie per l'ammissione alla gara, nonché - eventualmente - per predisporre l'offerta economica, e allegghi detta modulistica alla presente lettera di invito a gara]

☐ - DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti) e dell'art. 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 i **moduli necessari** per la redazione della **domanda di partecipazione** alla gara e delle **dichiarazioni (sostitutive e non)** richieste nel presente invito di gara per l'ammissione alla gara stessa.

In particolare, i moduli predisposti dalla stazione appaltante sono i seguenti:

- **Allegato 1:** Domanda di partecipazione alla gara;
- **Allegato 2:** Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;
- **Allegato 3:** Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica (soggetti elencati all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, del Codice);
- **Allegato 4:** Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **Allegato 5:** Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi;
- ☐ **Allegato 6:** Dichiarazione per predisporre l'offerta economica mediante ribasso percentuale ☐ ~~sull'elenco prezzi posto a base di gara [per corrispettivo “a misura”]~~ - ☐ sull'importo dei lavori posto a base di gara **[per corrispettivo “a corpo”]**;

[in alternativa alla precedente opzione]:

- ☐ ~~**Allegato 6:** Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, per predisporre l'offerta economica mediante “offerta a prezzi unitari” [per corrispettivo “a misura” o “a corpo” o “a corpo e a misura”].~~

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- comma 1: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”;
- comma 2: “2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.”;
- comma 3: “3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.”.

NOTE relative alla presente LETTERA DI INVITO a gara informale:

- (1) Nel presente modello di *lettera di invito a gara informale* sono previste delle diverse ipotesi, a volte alternative fra loro e a volte non applicabili al caso specifico (in tali casi, sono stati inseriti agli inizi dei relativi periodi dei **quadrantini di opzione** - come a poter inserirvi le crocette di opzione per una ipotetica compilazione a mano su stampa cartacea - per far meglio comprendere l'alternatività o l'eventuale non applicabilità delle stesse ipotesi ivi riportate): pertanto, in caso di compilazione della lettera di invito mediante elaborazione del *file elettronico*, occorrerà eliminare dal modello le opzioni/ipotesi che non trovano applicazione alla procedura di appalto specifica, rinumerando i periodi successivi al punto di modifica: in generale, la rinumerazione dei punti/periodi a seguito delle modifiche apportate al modello è quasi sempre automaticamente svolta dal computer, poiché trattasi di "elenchi puntati e numerati automatici". A seguito delle modifiche apportate alla numerazione degli stessi punti/periodi, occorrerà poi **CON ATTENZIONE** andare a modificare i valori dei richiami originari agli stessi punti/periodi modificati e che in varie parti del presente modello si fanno: in sostanza, alla fine delle modifiche apportate al presente modello al fine di renderlo aderente allo specifico appalto, occorrerà rendere coerenti i valori (numeri o lettere) dei richiami fatti nel modello ai punti/periodi identificativi dei vari paragrafi della lettera di invito che, a seguito delle eliminazioni/modifiche che la stazione appaltante di certo avrà effettuato, si ritroveranno con valori numerici o letterali diversi (rispetto la versione originale) nella stesura finale dell'invito a gara.

Si precisa, inoltre, che il testo con **colore rosso corsivo** e con **colore blu corsivo** fornisce indicazioni al Responsabile Unico del Procedimento per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione/predisposizione dell'invito a gara informale, oltre a fornire utili indicazioni alla ditta **concorrente** per facilitare la comprensione delle norme di *lex specialis* di gara (norme applicabili per l'ammissione dei concorrenti alla gara da esperire per l'affidamento dei lavori in appalto, nonché per lo svolgimento delle fasi di gara) e, quindi, per facilitare la predisposizione della documentazione prescritta dalla stazione appaltante e da presentare dal concorrente nel plico sigillato.

- (2) È evidente che, per il momento, non è particolarmente chiaro, dall'attuale vigente testo delle norme richiamate (**artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06, nel testo inserito dall'**art. 39 del decreto-legge 24-6-2014, n. 90** convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della **legge 11-8-2014, n. 114**), quali possano essere gli elementi e le dichiarazioni mancanti o incompleti/e e con irregolarità essenziali da dover presentare dal concorrente con l'istanza di partecipazione alla gara (e con l'offerta economica) che possano conseguire la regolarizzazione ai sensi delle nuove procedure prescritte dalle norme citate (così come non è molto chiaro quali, al contrario, possano essere le irregolarità essenziali non regolarizzabili in nessun caso: a titolo di esempio citiamo fra queste ultime, secondo il Ns. parere (quanto qui diremo viene confermato da **A.N.AC.** nella De-terminazione n. 1 del 8-1-2015 ad oggetto "*Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*" riguardante la nuova disciplina del **soccorso istruttorio** operata dalle richiamate norme): la presentazione dell'offerta in ritardo rispetto al termine fissato (che configura, per essere precisi, un'ipotesi di irricevibilità dell'offerta e non una vera e propria esclusione, nel senso che, in tale eventualità, il plico sigillato contenente la documentazione di gara non deve essere in alcun modo aperto!) - i casi previsti dall'**art. 46, comma 1-bis**, del D.Lgs. n. 163/06: incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o per altri elementi essenziali relativi all'offerta e/o non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il **principio di segretezza** delle offerte - sussistenza effettiva ed accertata dalla stazione appaltante delle **cause di esclusione** di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/06 e delle ulteriori norme vigenti che prevedono il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché manifesta assenza del possesso dei requisiti di ordine speciale - di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in funzione delle lavorazioni che il concorrente intende assumere in proprio, assenza della certificazione di qualità, qualora dovuta, etc. etc.).

Di certo esistono **due diverse tipologie** procedurali di **regolarizzazione documentale**: la **prima** è quella di cui stiamo già discutendo (**artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter**, del D.Lgs. n. 163/06) che è quella esercitabile dal RUP a seguito del **pagamento della sanzione pecuniaria** prevista da detto **comma 2-bis**, mentre la **seconda** è la "residuale" - ma non troppo - regolarizzazione **gratuita** (che **A.N.AC.** al punto **1.1.** della Determinazione n. 1 del 8-1-2015 definisce "*tertium genus*" trattandosi di un ulteriore genere di soccorso istruttorio, essendo gratuito) relativa ai chiarimenti che il RUP o il Presidente di gara può richiedere (e deve richiedere, qualora se ne ravvisi la necessità) in ordine al contenuto dei **certificati, documenti e dichiarazioni presentati** dai concorrenti che l'**art. 46, comma 1**, del D.Lgs. n. 163/06 ammette, **nei limiti** della sola documentazione a comprova del possesso dei diversi requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti dagli **articoli da 38 a 45** dello stesso D.Lgs. n. 163/06.

Nel corso della gara il RUP dovrà applicare le nuove procedure relative al cd. "**soccorso istruttorio**" (gratuito di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 o previo il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06) tutte le volte che l'offerta e la documentazione allegata alla stessa non presenti quei sostanziali caratteri di "insanabilità" tali da ledere il principio della "par condicio" fra i concorrenti in gara (dovendo, infatti, la stazione appaltante perseguire il principio della "*massima partecipazione alla gara*"; è evidente che tale valutazione non è per niente semplice ed immediata per il RUP (i casi da Noi sopra richiamati si ritengono, comunque, non regolarizzabili).

L'ulteriore elemento certo è che l'**art. 38, comma 2-bis, 3° periodo**, del D.Lgs. n. 163/06, **non ammette** che la stazione appaltante attivi la suddetta procedura di regolarizzazione (né a pagamento e né gratuita) laddove le carenze/mancanze riguardino **aspetti non essenziali**; infatti, tale parte normativa dispone che: "*Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.*". Un po' più difficile è determinare in gara cosa sia inessenziale rispetto a cosa invece sia essenziale.

- (2.1) Periodo da indicare **dal 1-1-2016** a seguito della fine del regime transitorio previsto dall'art. 253, comma 9-*bis*, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/06 (salvo proroga ulteriore).
- (2.2) Periodo da indicare **fino al 31-12-2015** in ragione del regime transitorio previsto dall'art. 253, comma 9-*bis*, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/06 (salvo proroga ulteriore).
- (3) Trattandosi di appalto di esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 (e, quindi, al di fuori del cd. **"Sistema unico di qualificazione"** degli esecutori di lavori pubblici), ai fini dell'individuazione dei **requisiti tecnico-organizzativi** (requisiti di ordine speciale) prescritti dall'**art. 90 del d.P.R. 5-10-2010, n. 207** e che il concorrente deve possedere per l'ammissione alla gara (fatta salva la procedura di avvalimento di detti requisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06), specificare la/le **categoria/e di opere** (con le relative "declaratorie" o descrizioni delle categorie stesse) a cui sono **ascrivibili** i lavori in appalto ai sensi dell'art. 61 e dell'**Allegato A** al d.P.R. 5-10-2010, n.207 (tenendo attentamente conto del rapporto di analogia fra i lavori in appalto e la/le categoria/e di opere incluse nello stesso Allegato A al d.P.R. n. 207/10): pertanto, per i lavori in appalto la qualificazione in gara è ammessa secondo le seguenti due diverse modalità, alternative l'una all'altra: possesso dei suddetti **requisiti tecnico-organizzativi** ex art. 90 del d.P.R. n.207/10 per almeno una delle categorie di opere qui da indicare ovvero, possesso di valida **Attestazione SOA** per almeno una delle categorie di opere qui da indicare.
- (4) **Art. 69** del D.Lgs. n. 163/06: comma 2: "Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a **esigenze sociali** (ad esempio: appalto riservato a particolari soggetti operanti nel settore sociale) o **ambientali**" (ad esempio: possesso della **Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale** (SGA) ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 14000 o di sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS) - comma 3: "La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti" - comma 4: "In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari". A tal fine si veda anche l'art. 44 del D.Lgs. n. 163/06, recante *"Norme di gestione ambientale"*.
- (4.1) Si veda il punto 14.2, lettera m.3, del "Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture" in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015 a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**"deroga"**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il "Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014" relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (4.2) Si veda il punto 3.2 del "Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture" in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015 a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**"deroga"**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il "Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014" relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (5) Indicare con precisione gli estremi della documentazione da visionare dai concorrenti posta a base di gara: tipologia, numero e data, es.: elaborati progettuali, calcolo sommario della spesa, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto e schema di contratto, etc. etc..
- (6) Descrivere le modalità di prenotazione dell'appuntamento propedeutico all'effettuazione del prescritto sopralluogo. Ad esempio: inviare alla stazione appaltante, non oltre ...[indicare numero dei giorni]... giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, all'indirizzo di posta elettronica/PEC/FAX ...[indicare indirizzo/numero]..., una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo, nel rispetto di quanto prescritto dall'**art. 106, comma 2**, del d.P.R. n. 207/10 (tale norma prevede che la **presa visione** degli elaborati di gara ed il **sopralluogo obbligatorio** sui luoghi di realizzazione dell'opera da appaltare devono essere effettuati **personalmente** dal **titolare/legale rappresentante** dell'impresa o, in alternativa, da **personale dipendente** munito di **delega** firmata dal titolare/legale rappresentante). Sottolineiamo che nel "Bando-tipo n. 2 del 2-9-2014" (si veda il punto 5.8.) l'A.N.AC. ha aggiunto l'ulteriore ipotesi (non prevista espressamente dalla norma citata del Regolamento), dell'ammissibilità della presa visione e dell'effettuazione del sopralluogo da parte di un **"direttore tecnico"** dell'impresa, che come ben risaputo, potrebbe non coincidere né con il soggetto titolare/legale rappresentante dell'impresa e né con un dipendente dell'impresa: così facendo, l'A.N.AC. nella redazione del "Bando-tipo n. 2" ha dato corso all'interpretazione in precedenza fornita dall'ex **AVCP** con la Determinazione n. 4 del 10-10-2012 ad oggetto *"BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"* (si veda il punto **6** di detta determinazione **"Mancata effettuazione del sopralluogo"**) nella quale si conclude che sia la "presa visione" degli elaborati posti a base di gara e sia il "sopralluogo" sui luoghi devono essere ritenuti **"a pena di esclusione"** qualora non effettuati (entrambi !) e che tutto ciò possa anche essere svolto dal **"direttore tecnico"** dell'impresa: l'AVCP, infatti, motiva così tali interpretazioni: *"Il citato art. 106, comma 2 – diversamente da quanto disposto dall'art. 119 del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari - non prescrive espressamente l'esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo; si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l'esclusione del concorrente. Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella **lex specialis** di gara, **quali soggetti** debbano effettuare il **sopralluogo**, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o **direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente**. Inoltre, è da ritenersi consentita la **delega plurima** ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo*

stesso raggruppamento, anche se non costituito.”. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/PEC /FAX, cui indirizzare la convocazione.

- (7) Descrivere le modalità di effettuazione del prescritto sopralluogo. Ad esempio: indicare quali siano i giorni (giorno della settimana e data) stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice per effettuare il sopralluogo con il personale della stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, es: in forma collegiale/individuale con la presenza di tutti/del singolo concorrenti/e che ne abbia/no fatto richiesta: si veda anche quanto indicato nella precedente nota (6) ed il punto 6 **“Mancata effettuazione del sopralluogo”** della [Determinazione AVCP n. 4 del 10-10-2012](#) ad oggetto **“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”**.
- (8) Descrivere le modalità da seguire dagli operatori economici interessati alla gara al fine di ottenere i chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti (fax, posta elettronica, PEC, etc. etc.).
- (9) Indicare numero dei giorni coordinato con il termine di cui il comma precedente, e comunque non inferiore a 6 (sei).
- (10) Elencare i modelli resi disponibili dalla stazione appaltante (domanda di partecipazione alla gara e quali delle varie dichiarazioni possibili), scaricabili dal sito internet (profilo di committente) della stazione appaltante.
- (11) Indicare l’ammontare della **sanzione pecuniaria** da versare dal concorrente per la regolarizzazione documentale “a pagamento” prevista dall’**art. 38, comma 2-bis**, del D.Lgs. n. 163/06, da stabilire dalla stazione appaltante nel presente invito di gara, la quale deve risultare in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad **€. 50.000,00**. Pertanto, indicare il valore (in per cento o in per mille) che si intende richiedere ai concorrenti da regolarizzare (comunque nel rispetto del limite massimo di €. 50.000,00) ed il corrispondente importo in euro, in cifre ed in lettere.
- (11.1) Si veda il punto 6.5 del [“Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#) in virtù di quanto indicato nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**“deroga”**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell’art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il [“Bando-tipo n. 2” del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (11.2) Si veda il punto 6.6 del [“Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#) in virtù di quanto indicato nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**“deroga”**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell’art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il [“Bando-tipo n. 2” del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici. Il termine di tempo da indicare non può essere superiore a n. 10 (dieci) giorni.
- (11.3) Si veda il punto 6.7 del [“Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#) in virtù di quanto indicato nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**“deroga”**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell’art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il [“Bando-tipo n. 2” del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (11.4) Si veda il punto 6.8 del [“Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”](#) in virtù di quanto indicato nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**“deroga”**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell’art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il [“Bando-tipo n. 2” del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (12) Scegliere ed indicare uno o più dei mezzi di seguito indicati: al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax, indicati dal concorrente.
- (13) Indicare almeno n. 180 giorni, per il disposto dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06.
- (14) Indicare almeno n. 35 giorni, per il disposto dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/06.
- (15) Indicare il **Registro** o l’**Albo** per il quale è prescritta l’iscrizione del concorrente che **INTENDE ASSUMERE** (in gara) ed **ESEGUIRE** (in caso di aggiudicazione dell’appalto) le lavorazioni in appalto e per la cui **esecuzione materiale** è altresì prescritto il possesso dei **requisiti professionali abilitativi** da indicare nel presente invito di gara. Si sottolinea, infatti, che non sempre e non necessariamente i **requisiti abilitativi** necessari per l’**esecuzione** delle lavorazioni devono essere posseduti già in sede di gara dal concorrente che intende assumere contrattualmente le stesse lavorazioni, in quanto potrebbe anche essere sufficiente **dichiarare** con la documentazione di gara (al fine di ottenere l’ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche): a) di **subappaltare** o di **affidare a cottimo** dette lavorazioni ad impresa abilitata con il possesso di tali **requisiti abilitativi** - sempreché le stesse lavorazioni siano subappaltabili o affidabili a cottimo - ovvero: b) di **ottenere** i prescritti **requisiti abilitativi successivamente** all’aggiudicazione dell’appalto come, ad esempio, nel caso in cui vi siano in appalto **lavorazioni impiantistiche** soggette alla normativa in materia di **sicurezza degli impianti tecnologici** di cui al **D.M. 22-1-2008, n. 37** per le quali così si era espressa l’ex AVCP nella **“Comunicazione del 24-6-2011”** recante **“Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l’installazione di impianti all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’art.1 del D.M. 22/01/2008 n. 37 che ha novellato la legge 05/03/1990 n. 46.”** (di seguito si forniscono ulteriori indicazioni al riguardo).
Ad esempio, si potrà indicare, qualora ne ricorrano i presupposti: **a)** iscrizione all’**Albo nazionale dei gestori ambientali** di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3-4-2006, n. 152 e succ. modif., necessaria per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione

dei rifiuti stessi; **b)** iscrizione nel **registro delle imprese** di cui al d.P.R. 7-12-1995, n. 581 e succ. modif. o nell'**Albo provinciale delle imprese artigiane** di cui alla legge 8-8-1985, n. 443 con il contestuale possesso dei **requisiti professionali** prescritti dagli **artt. 3 e 4 del D.M. 22-1-2008, n. 37** recante *“Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”* (ex **legge 5-3-1990 n. 46** in materia di *“Sicurezza degli impianti tecnici”*) qualora nell'appalto siano incluse una o più delle **lavorazioni impiantistiche** elencate nell'**art. 1** di detto **D.M. n. 37/2008**: impianti elettrici interni - impianti termoidraulici, impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie - impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo - impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili e impianti di protezione antincendio.

In relazione alle suddette **lavorazioni impiantistiche** di cui all'**art. 1** del **D.M. n. 37/2008**, si rammenta che la sola **IMPRESA ESECUTRICE** delle lavorazioni stesse deve obbligatoriamente possedere i **requisiti professionali** previsti dall'**art. 4** del **D.M. 22-1-2008, n. 37** (impresa che materialmente esegue le lavorazioni impiantistiche) in quanto è il solo **soggetto esecutore** dei lavori **impiantistici** che deve rilasciare, una volta ultimate le opere, la **“DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”** o l'**“ATTESTAZIONE DI COLLAUDO”** (ai sensi dell'**art. 7** del **D.M. n. 37/08**) degli **impianti** eseguiti alle vigenti **norme di sicurezza**: quindi, a stretta applicazione di legge, è la sola **IMPRESA ESECUTRICE** di tali lavorazioni impiantistiche che deve essere in possesso dei **requisiti professionali** prescritti dall'**art. 4** del **D.M. n. 37/08** quale **impresa abilitata** all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti suddetti, mentre ciò non è rigidamente prescritto dall'**art. 4** del **D.M. n. 37/2008** anche nei confronti del concorrente che dichiara in gara di assumere in proprio detti lavori impiantistici poiché, infatti, è anche possibile acquisire i relativi requisiti professionali in una fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma comunque **prima della stipula** del contratto d'appalto. Tale interpretazione è stata, infatti, a suo tempo fornita dall'ex **AVCP** nella suindicata **“Comunicazione del 24-6-2011”**, a cui si rimanda: sottolineiamo che in tale documento dell'anno **2011** l'AVCP sosteneva che: *“..... l'abilitazione contemplata dall'art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d'appalto, conformemente a quanto statuito nella Deliberazione della Autorità n. 108/2002, in ragione della quale: «il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. ».”* mentre ora **A.N.AC.**, nel **“Bando-tipo n. 2 del 2-9-2014”** (si veda il punto 10.10. del bando-tipo A.N.AC.) sembrerebbe di altro avviso, avendo preferito prescrivere il possesso dei requisiti in parola almeno alla data di stipula del contratto d'appalto (evidentemente, al fine di evitare spiacevoli ed onerose azioni di risoluzione contrattuale qualora il contraente non sia poi in grado di ottenere le abilitazioni prescritte). In sostanza, ora **A.N.AC.** (si veda, come detto, il punto 10.10. del **“Bando-tipo n. 2 del 2-9-2014”**) sembrerebbe dell'avviso che i **requisiti professionali** prescritti per la realizzazione degli **impianti tecnici** previsti dall'**art.1** del **D.M. n. 37/2008** (a solo titolo di esempio) possono anche essere ottenuti dall'impresa dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ma comunque prima della stipula del contratto d'appalto, mediante un *“responsabile tecnico”* preposto dall'aggiudicatario con atto formale, che sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'**art. 4** del **D.M. n. 37/2008** (in sostanza, quindi, in questo caso i requisiti professionali di esecuzione dei lavori impiantistici **non divengono** *“automaticamente”* anche dei **requisiti di qualificazione alla gara** ma devono essere soltanto considerati come dei requisiti da verificare dalla stazione appaltante dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima della stipula del contratto d'appalto nell'ipotesi in cui l'impresa offerente abbia dichiarato in gara di incaricare un idoneo “responsabile tecnico” ovvero, che vanno considerati come dei requisiti da verificare dalla stazione appaltante solo prima di autorizzare il subappalto/cottimo di detti lavori impiantistici, qualora il concorrente abbia dichiarato - ovviamente - di subappaltare o di affidare a cottimo gli impianti tecnici assunti in gara ad una impresa idonea che sia in possesso sia di detti **requisiti abilitativi** prescritti dal **D.M. 22-1-2008, n. 37** e sia dei relativi requisiti di ordine **generale e speciale** prescritti per la realizzazione di tali lavori impiantistici dal D.Lgs. n.163/06 e dal d.P.R. n. 207/10 nonché dall'**art. 12** del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).

Inoltre, a solo titolo esemplificativo, un'altra questione in parte simile a quella sopra prospettata è la **“certificazione”** prescritta dal **§11.3.4.10** del **DM 14-1-2008** recante *“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”*, nella parte in cui prescrive per le Officine di Carpenteria (cioè per le aziende di lavorazione della carpenteria metallica, che vengono denominate da dette norme *“Centri di trasformazione”*) l'obbligo della **marcatura CE** per i componenti strutturali in acciaio o alluminio posti in opera, nel rispetto delle norme **UNI EN 1090-1:2012** (dopo la fine del periodo transitorio di applicazione di tale normativa, scaduto il 30-6-2014: dal 1-7-2014, infatti, si applicano *“a regime”* gli obblighi della **marcatura CE** per tali componenti strutturali in acciaio o alluminio che vengono posti in opera nei cantieri. Ad esempio, rientrano tra gli obblighi della **marcatura CE** (nel rispetto delle norme **UNI EN 1090-1:2012**), coloro che ricevono profili e/o lamiere all'esterno di un cantiere, in un impianto che può essere fisso o mobile e lo lavorano (tagliano, calandrano, saldano, assemblano...) per la produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie (es. strutture portanti, scale esterne di emergenza, ecc.) e le officine per la produzione di bulloni e chiodi. Pertanto, qualora le opere in appalto rientrino in detti obblighi, si potranno qui riportare gli obblighi normativi del rispetto di dette *“marcature CE”*.

- (16) Scegliere una o entrambe le due opzioni indicate nel periodo a seconda se i **requisiti abilitativi e professionali** prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle lavorazioni in appalto (o di parte delle lavorazioni in appalto) siano necessari e prescritti almeno prima della stipula del contratto ovvero, almeno prima dell'inizio delle lavorazioni qualora ricorrano le ipotesi indicate nella precedente nota (15) che ammettono il *“rimando”* del possesso dei requisiti abilitativi anche dopo la stipula del contratto ma comunque prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni stesse (ipotesi di successivo subappalto o cottimo a impresa in possesso dei requisiti abilitativi ovvero, ipotesi dell'acquisizione da parte del concorrente dei requisiti abilitativi anche in data successiva alla stipula del contratto: ad esempio, quest'ultima ipotesi è stata ammessa dall'ex **AVCP** per le **lavorazioni impiantistiche** di cui all'**art. 1** del **D.M. 22-1-2008, n. 37**, in attuazione dell'interpretazione a suo tempo fornita nella **“Comunicazione del 24-6-2011”** citata nella precedente nota (15) e nella **Deliberazione AVCP n. 108/2002**). Precisiamo, infatti, che nel presente modello di lettera di invito a gara abbiamo previsto anche una diversa ipotesi alternativa rispetto a quanto indicato

da A.N.AC. nel punto 10.10. del **"Bando-tipo n. 2 del 2-9-2014"** che differisce la verifica del possesso dei "requisiti abilitativi di esecuzione" da parte della stazione appaltante al momento antecedente all'effettivo inizio delle lavorazioni in appalto per le quali occorrono detti requisiti abilitativi (come detto sopra, a titolo di esempio, per le lavorazioni impiantistiche di cui al **D.M. n. 37/08** è infatti sufficiente - per ottenere pienamente il possesso dei prescritti requisiti abilitativi - che la Ditta contraente preponga, con atto formale, un **"responsabile tecnico"** che sovrintenda l'esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche e che sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del D.M. n.37/2008: in sostanza basta "incaricare" un soggetto "responsabile tecnico" e, quindi, senza troppe difficoltà ed in tempi brevi, è possibile ottenere tali requisiti abilitativi qualora la Ditta concorrente non li possieda ancora in gara).

- (17) Art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06: "L'offerta è corredata da una garanzia, pari al **due per cento** del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da **centrali di committenza**, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del **2 per cento** del prezzo base.". Si rammenta che l'importo da garantire con la **cauzione provvisoria** nella misura qui da indicare (secondo l'interpretazione data da A.N.AC. nel punto **"1.2. Applicazione della sanzione"** della **Determinazione n. 1 del 8-1-2015**) include anche l'importo da garantire del concorrente per l'eventuale pagamento della **sanzione pecuniaria** prescritta dall'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06: a tal fine, si veda il punto 7.8. del presente invito di gara e la precedente nota (11).
- (18) Indicare gli estremi e le modalità previste per effettuare il deposito in contanti dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria. Secondo la più recente giurisprudenza, la cauzione provvisoria in contanti può essere costituita anche mediante la presentazione di un **assegno circolare** rilasciato da un Istituto Bancario a favore della stazione appaltante [si sottolinea che qualora la stazione appaltante indichi anche questa modalità, dovrà attentamente esplicitare che **non potrà essere presentato assegno bancario di c/c**, poiché in tal caso il concorrente dovrà essere **escluso dalla gara**, salva regolarizzazione mediante procedura di **"soccorso istruttorio"** a pagamento ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/06].
- (18.1) Si veda il punto 10.2 del **"Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"** in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del **Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015** a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**"deroga"**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il **"Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014** relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (18.2) Si veda il punto 10.3 del **"Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"** in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del **Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015** a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**"deroga"**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il **"Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014** relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (19) Indicare almeno 180 giorni, ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta presentata dai concorrenti, così come indicata nel punto 10.3. del presente invito di gara.
- (20) Si veda il punto 10.7 del **"Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"** in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del **Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015** a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**"deroga"**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il **"Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014** relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (21) Per la condizione riportata da A.N.AC. nel punto 10.7 del **"Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"** (**"..... a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data."**), che Noi non condividiamo per le ragioni che diremo qui di seguito, e che, di conseguenza, viene riportata nel presente invito di gara in attuazione di quanto indicato nel punto **2)** del **Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015**, rimandiamo anche alla lettura del punto **"2.2 Carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non)."**, sottopunto 2., della **De-terminazione n. 1 del 8-1-2015**, nel quale la stessa A.N.AC. afferma [secondo noi ingiustificatamente (o erroneamente ?), alla luce delle norme sul "soccorso istruttorio" ai sensi degli artt. art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06] che: **"Pertanto, tenuto conto che il comma 1-ter dell'art. 46 del Codice consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti."**. Rileviamo che non condividiamo tale condizione anche per il fatto che la **giurisprudenza** più recente è di ben altro avviso di A.N.AC., poiché **ritiene sanabile** anche la **mancanza o l'incompletezza della cauzione provvisoria** senza alcun vincolo del rispetto di detta condizione richiesta da A.N.AC. (una per tutte: **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 10-6-2015 n. 8143** ove il giudice ritiene "non condivisibile" la condizione qui riportata - come detto, tratta dal **"Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"** - il quale, di conseguenza, conclude per la **sanabilità** della **mancanza della cauzione provvisoria** - previo pagamento della **sanzione pecuniaria** ex art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/06 - e con la possibilità, quindi, di produrre una **garanzia che sia stata costituita dopo la presentazione dell'offerta e, ovviamente, con decorrenza successiva alla presentazione dell'offerta** !). Lasciamo, quindi, al RUP la difficile scelta di decidere se **mantenere** o **eliminare** questa condizione di A.N.AC. che, di fatto, **non viene condivisa in alcun modo dalla giurisprudenza più recente** e neppure da Noi (in quest'ultimo caso occorrerà motivare la deroga fatta nella determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del Codice).

- (22) Si veda il punto 10.8 del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**"deroga"**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (23) Indicare la/le categoria/e di opere a cui sono ascrivibili i lavori in appalto, tenendo conto del rapporto di analogia dei lavori in appalto con la declaratoria delle categorie di opere di cui agli artt. 60 e 61 e dell'Allegato A al d.P.R. 5-10-2010, n. 207, per quanto previsto ed ammesso dall'art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/10 (sulla base della/e quale/i si valuterà anche il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/10 per i concorrenti che non possiedono idonea Attestazione SOA per tale/i categoria/e).
- (23.1) Ai sensi di quanto previsto ed ammesso dall'art. 79, comma 14, del d.P.R. 5-10-2010, n. 207, possono concorrere alla dimostrazione dell'importo dei lavori eseguiti **"direttamente"** dal concorrente anche i lavori eseguiti per altre imprese dal **direttore tecnico** (per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25-1-2000, n. 34 o qualificate ai sensi dello stesso d.P.R. n. 207/10, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa) nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti dallo stesso **direttore tecnico**.
- (24) Specificare le modalità di consegna a mano del plico; ad esempio: tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle ore presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in, etc. etc. .
- (25) Si veda il punto 13.5 del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto 2) del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica (**"deroga"**) da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (26) Riteniamo che l'indicazione fornita da A.N.AC. nel **"Bando-tipo n. 2"** del 2-9-2014 sulle modalità di formulare l'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, così come testualmente scritta nel punto 15.2. del **"Caso 3" sia concettualmente errata** nella sua interpretazione rispetto al dato normativo (e anche al buon senso). Infatti A.N.AC. scrive: **"15.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara."** (!): riteniamo ciò del tutto errato (e Ci rifiutiamo di indicare questa opzione: per tale ragione indichiamo una **"Norma in deroga"** al Bando-tipo !). Sappiamo, infatti, (con certezza) che i **"costi della sicurezza"** da non assoggettare a ribasso **non devono in alcun modo entrare a far parte, in quota percentuale** (come erroneamente indicato da A.N.AC. !), **dei prezzi unitari di progetto** (da assoggettare a ribasso), dovendo invece essere **stimati "a parte"** dal "Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione" (CSP) con la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) secondo quanto chiaramente indicato al punto 4. dell'**Allegato XV al D.Lgs. 9-4-2008, n. 81** (trattandosi, infatti, di ulteriori costi da pagare all'appaltatore per le spese da interferenza con altre imprese esecutrici o da ritardo nell'esecuzione dei lavori per la presenza di due o più imprese in cantiere) e poi aggiunti dal progettista "generale" all'importo dei lavori da porre a base di gara, al fine di fissare l'importo "complessivo" dei lavori in appalto (si veda il punto 1.1. di questo invito). È evidente, quindi, in considerazione della natura dei citati costi della sicurezza, che è concettualmente errato indicare, come invece ha fatto A.N.AC., che l'aggiudicazione avverrà **"....con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara."** ! Per tale ragione proponiamo **una deroga** al testo del Bando-tipo, al fine di correggere questo incredibile **errore di concetto** (almeno, questo è il Ns. parere). Qualora il compilatore non sia d'accordo con la Ns. interpretazione, riportare il testo di A.N.AC. (che, siamo, certi, presto verrà cassato).
- (27) Si veda la Determinazione A.N.AC. n. 5 dell'8-4-2015 ad oggetto **"Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici.**", con la quale [oltre ad aver modificato la precedente Determinazione AVCP n. 3 del 23-4-2014 ad oggetto **"Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).**"], sono state fornite alle stazioni appaltanti e alle SOA nuove indicazioni sull'ammissibilità alle gare d'appalto di lavori, servizi e forniture pubbliche anche delle imprese in crisi di liquidità e che abbiano presentato al Tribunale competente la domanda di **concordato preventivo "in bianco"** ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/42 (T.U. Legge Fallimentare) finalizzata, comunque, ad un concordato preventivo **"con continuità aziendale"** di cui all'art. 186-bis dello stesso R.D. n.267/42 e succ. modif., in relazione alla prevista ammissibilità agli appalti [per la previsione dell'art. 38, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.] delle imprese che abbiano avanzato domanda o abbiano ottenuto il decreto di ammissione al **concordato preventivo "con continuità aziendale"** ai sensi dell'art. 186-bis, dello stesso R.D. n.267/42, fatto salvo, ovviamente, il rilascio dell'**autorizzazione** da parte del tribunale competente alla partecipazione alla gara d'appalto ai sensi di quanto prescritto dall'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/42 se al momento della partecipazione alla gara dell'impresa non sia stata ancora conclusa la procedura di ammissione al concordato preventivo **"con continuità aziendale"** e, quindi, non sia stato ancora emesso dal giudice il **decreto di ammissione** a concordato di cui all'art. 163 dello stesso R.D. n. 267/42. L'A.N.AC. giustifica l'interpretazione fornita con la Determinazione n. 5 dell'8-4-2015 in quanto, anche la domanda di concordato preventivo **"in bianco"** potrebbe potenzialmente tramutarsi in una domanda di concordato preventivo **"con continuità aziendale"** e, quindi, l'impresa che si trova in questa fase della domanda di concordato deve avere pieno titolo per l'ammissione alla gara: si dovrà ovviamente escludere dalla gara tale impresa qualora la domanda di concordato preventivo **"in bianco"** o **"con continuità aziendale"** non dovesse poi venire accolta dal Tribunale e venisse dichiarata fallita l'impresa: in tal caso, qualora la ditta fallita fosse anche risultata aggiudicataria dell'appalto, i lavori dovranno essere continuati ed ultimati con l'impresa ausiliaria che ha

avvalso in gara (e nella fase esecutiva dei lavori stessi) ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/06 l'impresa contraente fallita, per quanto prescritto dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b), del R.D. n. 267/42 e succ. modif..

- (28) Il concorrente dovrà indicare le generalità del Tribunale che ha rilasciato l'**autorizzazione** alla partecipazione all'appalto, nonché gli estremi della relativa autorizzazione, il numero di protocollo, la data, etc. etc. .
- (29) Il concorrente dovrà indicare le generalità del Tribunale che ha rilasciato l'**autorizzazione** alla partecipazione all'appalto, nonché gli estremi della relativa autorizzazione, il numero di protocollo, la data, etc. etc. .
- (30) Il concorrente dovrà indicare le generalità del Tribunale che **ha decretato** l'ammissibilità della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, nonché gli estremi del relativo decreto, il numero di protocollo, la data, etc. etc. .
- (31) La circostanza qui indicata (art. 38, comma 1, lett. m-ter, del Codice) deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ex AVCP (ora A.N.AC.), la quale deve curare la pubblicazione della comunicazione stessa sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ex AVCP (ora A.N.AC.).
- (31.1) Si veda il punto 14.2, lettera m.3, del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica ("**deroga**") da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (31.2) Si veda il punto 3.2 del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica ("**deroga**") da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.

Precisiamo che le **"attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa"** elencate nell'art. 1, comma 53, della legge 6-11-2012, n. 190, sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Precisiamo, infine, che l'**attuale termine** entro il quale l'impresa concorrente deve necessariamente ottenere l'iscrizione nella **"White List"** antimafia della Prefettura in cui ha sede l'impresa stessa qualora intenda svolgere con la Pubblica Amministrazione le **"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"** (**pena l'esclusione** dalla gara) è stato fissato alla data del **7-1-2016** (ovvero, all'eventuale precedente data in cui sarà formalmente attivata la **"Banca dati nazionale unica** della documentazione antimafia" prevista dal **"Codice delle leggi antimafia"** approvato con [D.Lgs. 6-9-2011, n. 159](#) e succ. modif. (in particolare, dal Libro II, Capo V: dall'[art. 96](#) all'[art. 99-bis](#)), per quanto disposto dalla **normativa transitoria** contenuta nell'[art.29](#), comma 2, del [Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della [Legge 11 agosto 2014, n. 114](#), in ragione dell'ulteriore proroga temporale dell'originario termine operata dall'[art. 11-bis](#) del cd. "Decreto Enti Locali" ([Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della [Legge 6 agosto 2015, n. 125](#), recante **"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"**). Pertanto, detta normativa transitoria, fino alla data del 7-1-2016, permette l'ammissione alle gare d'appalto delle imprese che intendano assumere ed eseguire le suddette **"attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa"** con la sola presentazione, presso la Prefettura competente (ove hanno sede le imprese) della (completa) **domanda di iscrizione** nell'elenco **"White List"** da tenere dalla Prefettura in cui la stessa impresa ha sede (secondo le istruzioni e la modulistica reperibili nei siti informatici di ogni Prefettura nazionale): non occorre, cioè, all'impresa concorrente (e, di conseguenza, alla stazione appaltante), fino alla suddetta data del 7-1-2016 (ovvero, fino all'eventuale precedente data in cui sarà formalmente attivata la **"Banca dati nazionale unica** della documentazione antimafia"), l'ottenimento dell'effettivo inserimento del nominativo dell'impresa in detto elenco prefettizio **"White List"** [sarà sufficiente comprovare alla stazione appaltante (per meglio dire, sarà sufficiente che la stazione appaltante verifichi telematicamente) che l'impresa con cui si intende contrattare abbia avanzato alla Prefettura competente completa istanza di inserimento nell'elenco **"White List"**].

- (31.3) Si veda il punto 14.7 del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica ("**deroga**") da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (32) Indicare gli estremi del patto di integrità o del protocollo di legalità per il quale il concorrente è tenuto a rilasciare l'attestazione di accettazione delle condizioni ivi indicate (indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del, delibera n.... del, da cui discende l'applicazione del patto/protocollo indicato).

- (33) Indicare gli estremi del Codice di comportamento della stazione appaltante.
- (34) Nella presente lettera di invito a gara informale si dà applicazione a quanto previsto dal **Parere di precontenzioso ANAC del 5-8-2014, n.26** recante *“Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Grado – “Servizi cimiteriali del Comune di Grado per il periodo 1.07.2014- 30.06.2018”. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base d'asta euro 370.491,80 – S.A.: Comune di Grado. Art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. n.163/2006 - Costo del personale.”*, nonché alle precedenti indicazioni operative che l'**ex AVCP** aveva espresso al Governo e al Parlamento con l'**Atto di segnalazione n. 2 del 19-3-2014** recante *“Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.”* e anche al recente indirizzo **giurisprudenziale** espresso dal **T.A.R. Lazio, Sede di Roma** (Sezione 1-ter) con **sentenza del 26-9-2014, n. 10028**, a cui si rimanda. Infine, da ultimo, nella presente lettera di invito a gara si dà attuazione anche alle decisioni assunte dal **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria**, con la sentenza **n. 3/2015 del 20-3-2015** (a cui si rimanda). Quindi, **l'importo complessivo del costo del personale** da non assoggettare a ribasso ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/06 non dovrà più essere indicato dalla stazione appaltante negli atti posti a base di gara (come, invece, in precedenza avveniva in base alle precedenti ed opposte interpretazioni che venivano date alle suddette norme in materia di “costo del personale”) per le ragioni indicate nei richiamati pareri, atti e sentenza del T.A.R. Lazio e, quindi, dovrà essere indicato dal concorrente nell'**offerta economica** (documento da inserire nella «busta “B – Offerta economica”» sigillata) e la stazione appaltante dovrà poi **verificare la congruità** dell'offerta economica presentata dai concorrenti ammessi sulla base delle indicazioni fornite dal concorrente in merito al **ribasso percentuale** offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara e all'importo del **costo del personale** che, in ogni caso, dovrà risultare sempre maggiore (o al massimo pari) all'importo netto contrattuale [a dire il vero, anche un'offerta economica che indichi un **costo del personale** pari all'importo netto contrattuale dovrebbe, in linea teorica, essere ritenuta anomala e non congrua e, quindi, potenzialmente da escludere dalla gara in quanto, in tal caso, per l'impresa non vi sarebbe alcun margine di remuneratività né in relazione ai **costi generali** di impresa stimabili all'incirca dal 13% al 17 % dell'importo contrattuale e ancor meno in relazione all'**utile di impresa** stimabile “in tempi migliori” all'incirca nel 10% di detto importo contrattuale (secondo quanto previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 207/10); ma in ragione dei momenti di crisi economica che oggi si stanno vivendo, si ritiene - e si consiglia -, in questa eventualità, di non escludere automaticamente il concorrente ma di iniziare una procedura di **valutazione della congruità dell'offerta** in applicazione delle procedure previste dagli **artt. 87 e 88** del D.Lgs. n.163/06: è per queste ragioni che nella lettera di invito si è detto che *“(in ogni caso, l'importo netto contrattuale derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal concorrente non potrà mai essere inferiore al costo del personale che lo stesso avrà indicato con la propria offerta: in caso contrario, il concorrente sarà automaticamente escluso dalla gara per quanto prescritto dal citato art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. n.163/06)”*].

Il concorrente, pertanto, dovrà indicare nell'offerta economica un **ribasso unico percentuale** da applicare (“spalmandolo”) sull'intero **importo** dei lavori **posto a base di gara** (che, come sappiamo, è anche comprensivo del **costo del personale**): questo metodo di applicare il ribasso offerto dai concorrenti all'intero importo dei lavori posto a base di gara, infatti, non significa di applicare le previsioni dell'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. n.163/06, che apparentemente sembrerebbero non ammettere ribassi sul costo del personale e che, invece, nella sostanza prescrivono solo il fatto che nella predisposizione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo primario di presentare un'offerta economica che prima di tutto permetta, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di pagare le spese relative al costo del personale impiegato per l'esecuzione del contratto (nel rispetto dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro !): solo così facendo, infatti (con ribasso percentuale offerto da tutti i concorrenti sul medesimo importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei soli oneri di sicurezza), si garantisce la comparabilità fra le diverse offerte in gara.

Tale modalità di predisposizione dell'offerta è, pertanto, del tutto giustificata da ragioni di uniformità fra tutti i concorrenti di calcolo “matematico” dell'offerta economica e, conseguentemente, dal mantenimento delle condizioni di *par condicio* fra i concorrenti in gara, dando nel contempo atto che nella **dichiarazione di offerta economica** il concorrente avrà attestato, assumendosene ogni responsabilità, che l'importo da lui stesso ivi indicato per il **costo del personale** sarà quello che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verrà accantonato dall'importo netto contrattuale derivante dall'offerta presentata e che verserà ai propri dipendenti, senza alcun ulteriore ribasso.

Sottolineiamo che se, invece, il **ribasso percentuale** venisse fatto offrire ai concorrenti sull'importo dei lavori posto a base di gara - al netto degli oneri di sicurezza - depurato del **costo del personale** da stimare e da indicare da ogni concorrente in gara (e, quindi, su importi diversi da concorrente a concorrente !), la **misura percentuale** del ribasso offerto dal singolo concorrente **non avrebbe più alcuna valenza** nell'individuazione della migliore offerta e ogni appalto dovrebbe essere aggiudicato non più sulla base del **ribasso unico percentuale** offerto (che non è in alcun modo comparabile fra i concorrenti !) ma sulla base dell'**importo netto contrattuale** (unico altro parametro di confronto che resta fra i concorrenti, nelle gare al “prezzo più basso”!); apparentemente, questo metodo potrebbe sembrare fattibile e potrebbe sembrare corretto utilizzare il parametro dell'**importo netto contrattuale** per individuare l'aggiudicatario dell'appalto, ma questo “cozza” contro il dettato normativo del D.Lgs. n. 163/06: infatti, secondo il Ns. parere, questa modalità di individuazione dell'aggiudicatario non è ammissibile, almeno per quanto concerne i corrispettivi contrattuali **“a misura”** in quanto in tali ipotesi non è in alcun modo possibile aggiudicare l'appalto sulla base dell'importo netto contrattuale (che risulta, per sua natura, variabile, in aumento o in diminuzione in funzione delle quantità effettive delle prestazioni rese, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.163/06) e che viene “fissato” solo alla fine dell'opera in base alle quantità dei lavori contabilizzate dal D.L.: è per questa ragione, infatti, che con il corrispettivo **“a misura”** l'appalto può essere aggiudicato in base al **“ribasso sull'elenco prezzi unitari** posto a base di gara” e non anche in base al **“ribasso sull'importo dei lavori** posto a base di gara” che è invece ammesso solo per i corrispettivi contrattuali **“a corpo”** e, quindi, non modificabili nel corso dell'appalto; tale problematica verrebbe, in parte, mascherata se l'offerta economica venisse presentata dai concorrenti mediante “offerta a prezzi unitari” ma il concetto è il medesimo in quanto anche secondo

questa modalità - si veda l'art. 119 del d.P.R. n. 207/10 - l'aggiudicazione si effettua ancora sulla base del ribasso percentuale offerto qualora si tratti di corrispettivo "a misura" e non sulla base dell'importo netto dei lavori, valido per i soli contratti "a corpo".

Si rammenta, infine, che secondo l'**art. 29, comma 5**, del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163, il calcolo del **valore stimato degli appalti pubblici di lavori** (importo posto a base di gara + importo degli oneri di sicurezza da interferenza) deve tenere conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.

- (35) Si veda il punto 16.1 del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica ("**deroga**") da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (36) Si veda il punto 16.1 del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica ("**deroga**") da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (37) Si veda il punto 16.1 del ["Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture"](#) in virtù di quanto indicato nel punto **2)** del [Comunicato del Presidente A.N.AC. del 27.05.2015](#) a cui si rimanda. Si sottolinea che in ragione di ciò, non vi è alcuna necessità di motivare la modifica ("**deroga**") da Noi qui operata in relazione al disposto dell'art. 64, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. rispetto alle diverse indicazioni fornite con il ["Bando-tipo n. 2" del 02.09.2014](#) relativo agli appalti di lavori pubblici.
- (38) Specificare il mezzo di comunicazione: es. pubblicazione sul sito informatico/posta elettronica/PEC/fax.
- (39) Indicare la qualifica e le generalità dell'avente titolo a sottoscrivere il presente invito a gara: dirigente/responsabile del settore interessato ovvero, responsabile unico del procedimento ovvero, responsabile della Centrale Unica di Committenza.